COLLEZIONE

D I

CRITTURE

DI REGIA

GIURISDIZIONE.

Tom. XIX.

MDCCLXXII.



Dell

Nu
fu
fo
d
b
Nu
C
I
I
c
Nu
l
Nu
n
S
r
t

N O T A

Scritture contenute in questo Tomo Decimonono.

NOTA

Delle Scritture contenute in questo Tomo Decimonono.

SCRITTURA

DEL CONSULTOR WRACHIEN

intorno alla riforma dello Statuto

DELLA CITTA' DI CENEDA

Presentata li 13. *Febbrajo* 1768. *M. V.*

Num. LXIII.

SERENISSIMO PRINCIPE

IN occasione di essersi stampato nell'anno 1609, lo Statuto di Ceneda per ordine del Vescovo Leonardo Mocenigo, leggonsi in tal argomento estese tre assai dotte, e diligenti Scritture, quali appunto potevano attendersi dall' eminente virtù e dal felicissimo ingegno di Maestro Paolo. In queste spiegando egli alcuni pregiudizj inferiti con tale Statuto all' alto Dominio della Serenissima Repubblica sopra la Città, e Territorio di Ceneda, fu di parere che il libro dovesse condannarsi *de falso contento*, e proibirsi a qualunque persona l' averlo, e ritenerlo appresso di se sotto pena pecuniaria, con obbligo a chiunque di presentarlo. Intorno allo stesso Statuto versò parimente ad istanza dei Cenedesi il Decreto primo Settembre 1736, che ne commise l' esame ai Consiglieri per quei compensi, che convenissero alla materia in allora assai grave, e gelosa.

Quali fossero i motivi d' onde restò ineseguito il Consiglio di Fr. Paolo, e so-

pesa la commissione 1736. a noi non tocca l'indagarlo.

Nella recente vacanza di questa Chiesa Vescovile prodottisi i Deputati della Città per la correzione, e ristampa d'un nuovo Statuto, viene ora incaricata l'umiltà nostra a rassegnare il riverente nostro parere sopra quello già stampato a lume delle pubbliche deliberazioni.

Questo volume dei Statuti di Ceneda può dividersi in quattro parti, la prima abbraccia tre libri; nel primo de' quali si tratta delle persone, e Ministri destinati alla Giudicatura; nel secondo dei Giudizj nelle materie civili; e nel terzo dei Giudizj Criminali. Vedesi l'approvazione Vescovile di questi tre libri sin dall'anno 1339. seguita alla presenza di Niolò Falier Podestà di Seravalle, e del di lui Notaro, e Scriba.

La seconda parte contiene alcune aggiunte a cadaun libro fatte non si sa in qual tempo.

La terza raccoglie la riforma dei Statuti con una nuova compilazione, che si fece nell'anno 1476. mentre risedeva a quella Cattedra Vescovile Monsig. Niccolò Trevisan.

La quarta finalmente abbraccia i Privilegj, e le Donazioni, che si dicon fatte

te dagli Imperatori alla Chiesa di Ceneda con varj Istromenti di transazioni, ed investiture antiche, le quali leggonsi parte nel principio dello Statuto alla pag. 10., e seguenti, e parte nel fine del libro alla pag. 205., e seguenti poste tutte senza ordine di tempi, e molto confusamente.

Incominciando da questa ultima parte, convien primieramente osservare con Fr. Paolo, che la falsità di alcuni di questi millantati Privilegj è certissima, ed indubitata.

Falso senza dubbio si convince il Privilegio di Donazione sotto il nome di Carlo Magno; primo perchè in esso si dice che i luoghi concessi al Vescovo Dolcissimo sono stati donati innanzi dai Re, ed Imperatori antichi, quando Carlo Magno fu il primo Imperatore in Occidente, dopo la caduta dell' Impero Romano in Augustolo. Non si troverà giammai, che gl' Imperatori di Costantinopoli abbiano concesse le Terre, o Giurisdizioni temporali ad alcuna Chiesa nè in Oriente, nè in Occidente. Secondo per la data del Privilegio, la quale è molto equivoca, essendo dell' anno 20., e 26. del suo Regno. Terzo per il titolo del Privilegio: *Carolus Magnus suprema providentia Rex*; mai usato da Carlo, il quale prima di es-

fere Imperatore si chiamava: *Carolus Rex Francorum*, & *Longobardorum*, & *Patritius Romanorum*; nè mai si diede il titolo di *Magnus*, sebbene gli altri glie lo dessero. Quarto nelle contese avute con Roma per Ceneda, sostennero gli Ecclesiastici, che il primo acquisto era per donazione di Ottone non per Carlo Magno, che fu anni 150. prima di Ottone; dunque falsa la Donazione, che dicesi fatta da Carlo Magno.

La Donazione sotto nome di Berengario del 996. si mostra falsa prima per il tempo, mentre Berengario acquistò il titolo Regio nel 950., e nel 964. fu da Ottone condotto prigione in Baviera, ove morì due anni dopo, tanto che la donazione sarebbe stata fatta da esso 30. anni dopo la morte. Secondo per le circostanze in detta donazione contenute. Dicesi, che fu fatta per le preghiere di Bertilla sua moglie, e Consorte del Regno, quando dalle Istorie si sa, che egli non ebbe altra moglie, che Villa figlia di Basso Marchese di Toscana.

Le altre due Donazioni di Ottone I., e III. si rendono molto sospette, perchè appunto sono libere, ed assolute. Se Ottone I. avesse donato liberamente, non occorreva che Ottone III. 32. anni dopo

con-

confermasse la Donazione, e Gilberto Vescovo di Ceneda averebbe recato gran pregiudizio alla propria Chiesa a ricever quasi 400. anni dopo, cioè nel 1354. la conferma di Paolo IV. Re de' Romani, giacchè per le disposizioni delle leggi, e per uso comune gli eredi del Donante non hanno alcun potere sopra la cosa donata qualora il Donatario non è entrato in possesso.

Inoltre molti di questi Privilegj non furono mai prodotti in forma autentica dalla Corte di Roma sebben ricercata a produrli nelle controversie Giurisdizionali di Ceneda.

In terzo luogo ancorchè tutti i Diplomi Regj, ed Imperiali fossero genuini, ed autentici così non apparterrebbero che allo Stato primiero di Ceneda, ma non già all' ultimo, e presente. Da che Ceneda fu conquistata dalle Armi Venete, il titolo per cui il Vescovo vi esercita la Giurisdizione temporale con mero, e misto Impero, non è più fondato nelle Donazioni, ed investiture Imperiali avute in ragion di Feudo nobile, nè tampoco nella prescrizione, e consuetudine, ma unicamente nella nuda, e precaria concessione della Repubblica, come in altra Scrittura da noi si dimostra.

Pertanto doverebbero omettersi affatto nel nuovo Statuto tutti i Privilegj, donazioni Imperiali come inutili, ed impertinenti all' odierno Stato di Ceneda, o almeno ad essi unirci eziandio gli atti che denotassero il sistema presente di questa Città, quasi principalmente sono il giuramento di sudditanza prestato da' Cenedesi nel 1388. e le Ducali 1396. 23. Marzo 1397. 3. Aprile, e 1418. 3. Dicembre, dalle quali si vede il titolo precario della Vescovile Giurisdizione.

Oltre questa esuberanza per una parte, e mancanza dall'altra più notabile di fatto vi si scorge nello Statuto. In esso primieramente fu a bella posta tralasciato il Decreto di Enrico VI. del 1193. il quale riservava le appellazioni di Ceneda alla Maestà Imperiale, perchè Sovrana di quella Città, Decreto, che doverebbe inferirsi per dimostrar l' equità delle Leggi Venete, le quali vollero riservate le dette appellazioni ai Magistrati Veneti, quando acquistatane dalla Repubblica *jure belli* la Sovranità, ella sottentrò nel pieno diritto di tutte le prerogative Imperiali.

In secondo luogo non si veggono nello Statuto li regolamenti fatti dalla Repubblica per il Vescovo di Ceneda. L' Eccelso Consiglio di Dieci con deliberazio-

ne

ne 1563. 9. Luglio, e l'Eccellentissimo Senato con varj Decreti 1595. 17. Giugno, 1598. 21. Settembre, 1603. 28. Aprile, 1613. primo Febbrajo, e 1734. 5. Giugno ordinarono circa le Romane pretese, che le appellazioni dei Cenedesi delle Cause Civili, e Criminali avessero indispensabilmente sotto pene severe a farsi ai Magistrati, e Consiglio di Venezia. Queste Leggi furono anche pubblicate in Ceneda a suono di Tromba; fu comandato il registrarle negli atti della Città, e furono in fatti registrate due volte anteriormente alla stampa dello Statuto. Contuttociò questo fu stampato, e niuna delle indicate Leggi vi fu inserita. Qualora si stampa un Codice di Leggi, l'uso comune si è di aver per abrogate tutte quelle che non sono in esso contenute. Lo stampato passa per le mani di tutti, li Manoscritti o si perdono, o restano nascosti, e non veduti da alcuno, onde passano in oblivione tutte le cose, che non appariscono in stampa.

Perciò l'omettere tali Leggi nello Statuto fu una tacita dichiarazione, che per l'avvenire non dovessero osservarsi, il che oltre l'esser falso, e contrario alla pratica, è sommamente of-

 fen-

fensivo della Potestà Legislativa, che l'ha promulgate.

Per non interrompersi il filo continueremo l'osservazione sopra la materia degli Appelli. Di questi se ne parla nel lib. 2. Rubrica 63. Nelle aggiunte al lib. III. Rubriche 14. 15. 16. alla pag. 60. Rub. 15. del lib. 2. si ordina che il Vescovo, il Vicario, o quello, che amministra Giustizia debba sforzar tutti a venir a render le sue ragioni dinanzi ad esso lui, ed al suo Vicario, eccetto quelli, che volessero amicabilmente comporsi. A questo passo si doverebbe aggiungere: *o che volessero ricorrere immediatamente al Principe*, dinanzi a cui deve sempre intendersi aperto l'adito per qualunque suddito, essendo il ricorso essenzialmente annesso al Sommo Imperio, ed all'intrinseca sostanza del Principato. Alla Rub. 15. lib. 3. si stabilisce, che se taluno appellasse ad un Giudice maggiore del Vescovo, stia in arbitrio del Vicario, o di quello, che rende Giustizia l'ammettere, o nò l'appellazione, dal che ne deriva l'impedimento ai sudditi di appellarsi a' Veneti Tribunali, come l'esperienza ha pur troppo dimostrato. Alla 17. dello stesso lib. vuolsi, che tutte le Leggi, Statuti, e Privilegj contrarj a quanto resta determina-

nato nello Statuto circa le appellazioni sia nullo, e di niun valore. Più chiramente stà espressa tal contrarietà dimostrata dai Vescovi alle appellazioni Venete nel Proclama di Monsig. Eletto di Ceneda Gio. Grimani pubblicato nell'anno 1541., e che ritrovasi a carte 235. In questo si comanda, che niuno possa avere ricorso nè in prima istanza, nè in appellazione ad alcun Giudice, se non alli legittimi Ecclesiastici superiori sotto pena di sc. 100., perdita di Feudi, Bando, ed altre pene arbitrarie. Questo Proclama è immediatamente opposto alle pubbliche determinazioni su tal materia. E' vero, che un tal Proclama restò mortificato, e distrutto in forza degli atti contrapposti dalla Repubblica; ma con aversi di bel nuovo intruso nello Statuto ha ripreso vigore, talchè all'occasione i Vescovi osarono di metterlo in opera coll'impedir il ricorso alle Venete Magistrature.

Alla pag. 8. leggesi un'ordinazione di Monsignor Leone Vescovo di Ceneda nel 1473. del seguente tenore: *Nullus Notarius Forensis, qui non habitet in Ceneta, & ejus Districtu de caetero possit, & valeat stipulare, & scribere Instrumentum in Ceneta, & ejus Districtu toto nostra temporali sub poena &c., & Instrumentum nullum*

ſi. Queſta ordinazione, la quale per la validità degli atti Notariali ricerca, che ſiano firmati da Notari dimoranti in Ceneda, eſclude eziandio quei Notari Veneti, e di Veneta autorità, i quali veniſſero di fuori. Non dovendo queſta eſcluſione aver più luogo in verun modo nel preſente ſiſtema di Ceneda, per maggior chiarezza è bene levarla affatto dallo Statuto.

Alla pag. 31. Rubr. 1. del lib. 1. dove ſi tratta del modo, che deve tenere il Vicario Veſcovile temporale, rendeſi oſſervabile, che egli nell' amminiſtrar la Giuſtizia in mancanza dei Statuti municipali dovrà ſervirſi delle Leggi, e diritti comuni, o ſia del diritto Romano, dei Canoni, e delle lodevoli conſuetudini, non facendoſi alcun cenno delle Leggi Venete. Qualunque Città ſuddita come è Ceneda deve conformarſi alla Polizia Civile, ed alla giudicatura Criminale della Dominante in tutto ciò, che dai Statuti, e Conſuetudini del Paeſe non viene con ſpezialità determinato. E' vero che ſecondo il parere dei Legiſti, e principalmente di Marc' Antonio Pellegrini Collega del Sarpi per il Gius Comune citato nei Statuti delle Città ſottopoſte deve intenderſi non il Gius Imperiale Romano, ma il Veneto. Nulla di meno trattandoſi dello Statuto

di Ceneda compilato per ordine dei Vescovi, evvi fondamento di credere, che abbiano voluto escludere le Leggi Venete, cosicchè si rende necessario nella nuova correzione, e ristampa del medesimo spiegar questo punto con termini chiari, e niente equivoci, ed ambigui.

Nella pag. 70., e 167. trovasi Delle Ferie da osservarsi dalla Curia Cenedese. In queste convien aggiungere la Festività solenne di S. Marco Protettore del Serenissimo Dominio. Nel fine dello Statuto vediamo aggiunto un Calendario col titolo: *Festa Palatii Apostolici* a fine che siano osservate. Or ciò tendendo, sebben con maniera obliqua, a riconoscere Sovrano di Ceneda il Papa, merita di essere abraso, e cancellato per intiero.

Alla pag. 75. Rubr. 37. del lib. 2. si stabilisce, che gli eredi, e successori Testamentarj, o *ab intestato* siano tenuti a soddisfare tutti i Legati pii voluti dal defunto, ancorchè il Testamento, Codicillo, o altra ultima volontà fossero, ed apparissero nulli. Questa ordinazione si appoggia sopra alcune decretali, che estendono oltre i confini i Privilegj delle cause Pie credute sempre favorabili. Di questi pretesi privilegj Andrea Tiraquel ne ha ammassati 157., e crede che ve ne

pos-

possano essere degli altri, quasi che quelli non bastassero. Al presente però i migliori Canonisti sono di sentimento, che la maggior parte di questi privilegj attribuiti alle Cause Pie sia spuria, ed insussistente per molte ragioni, e principalmente perchè i privilegj essendo odiosi, e contrarj al Gius Comune non ammettono estensione. Inoltre perchè la materia Testamentaria ricevendo il suo vigore dall' autorità dei Principi, deve esser regolata non già coi Canoni, ma bensì colle Leggi Civili, sicchè cadono tutti i legati, quando il Testamento è in se nullo, come espressamente si definisce dal Gius Civile. Osserveremo inoltre, che dopo la Legge 20. Settembre 1767. che limita il quantitativo dei Legati pii, deve lo Statuto Cenedese accomodarsi alla prefata Legge resa universale a tutto il Dominio.

Alla pag. 89., e seg. del lib. 2. leggonsi tre Rubriche 60. 61. 62., le quali determinano come, e quando il Vescovo, o il di lui Vicario temporale debbano comandare la rappresaglia sopra gli esteri, che avessero commesse violenze contro i Cenedesi, ed abitanti nel Distretto di Ceneda. E' indubitato presso tutti i Pubblicisti, che il diritto di rappresaglia è un diritto Pubblico competente ai soli Sovrani, ma non

già

già a quelli che hanno la giurisdizione inferiore soltanto, come è il Vescovo di Ceneda, perciò quelle tre Rubriche devono intieramente omettersi.

Alla pag. 156., e 157. ai due capitoli, che riguardano i Dazj, ed i Dazieri, sarà bene aggiungervi li regolamenti Pubblici fatti su la materia per la Città di Ceneda, e suo Territorio.

Vie più riflessibile si rende il lib. 3. in cui a quasi tutti i delitti si impongono pene pecuniarie, che applicansi alla Camera Episcopale. Non entreremo noi quì in un preciso dettaglio di questa sorte di Giurisdizione Criminale, che sembra presa in gran parte dalle Leggi dei Popoli Barbari, i quali dal Settentrione vennero a devastare l'Impero Romano dopo il VI. Secolo della Chiesa. Certamente secondo i principj del Gius naturale, e delle Genti applicati dalle più colte nazioni alle circostanze particolari di cadaun Paese la quantità delle pene deve esser commensurata al loro fine, cioè alla sicurezza, e tranquillità pubblica, al che non sono sempre sufficienti le sole pene pecuniarie, le quali o poco, o niun timore scogliono cagionare agli uomini malvagj, e danarosi.

Verso il fine dello Statuto alla pag. 231.

231. si legge un' investitura che dicesi fatta nel 1337. dal Vescovo di Ceneda delle Terre dei Sigg. di Camino al Dominio di Venezia, ovvero ai suoi Procuratori: *Illustrissimo Dominio Venetiarum, seu illius Procuratoribus*. Evidente è la mutazione aggiunta all'Istromento, la quale lo rende falso, e sommamente pregiudiziale alle pubbliche ragioni, sicchè merita esser abraso, e corretto.

Falsa è l'aggiunta. Esistono nella Cancelleria Secreta nel lib. 5. detto *Pactorum*, fol. 1. e seg. gl'Istromenti dell' Investiture fattesi in questi tempi, cioè del 1337. sino al 1374., i quali furono da noi letti, e con diligenza esaminati. In essi a chiare note si scorge, che gl'Investiti dai Vescovi sono i Procuratori di S. Marco sopra le Commissarie per le persone loro, e dei suoi successori in quell' offizio, come Procuratori di Cause Pie, e fornitori di Testamenti, non già come Procuratori della Repubblica, e come da essa deputati. Ad evidenza maggiore dell' assunto addurremo la citata Investitura, la quale è del 1337.

Pheudum, seu Investitura Pheudi plurium Castrorum facta per Dominum in Xto Patrem Dominum Franciscum Episcopum Cenetensem Nobilibus Viris S. Marci Pro-

Procuratoribus, quae Castra, sive Pheudum possidebantur per Dominos de Camino Superiores Comites Cenetenses, & post eorum obitum ad Episcopum devenerunt. Idcirco idem venerabilis Pater in signum fidei, & perpetui amoris, quam, & quem habere videtur ad honorabile Commune Venetiarum, & ad aliquos Nobiles Civitatis ipsius, a quibus honores, suffragia, & beneficia multa se dixit recepisse, ac etiam nunc ad praesens habuisse, & habere auxilium, & favorem ad reparationem Jurium, redditaum, & proventuum dicti sui Episcopatus, de quibus dixit propter potentiam Tyrannorum longo tempore destitutum fuisse, & in remunerationem talium obsequiorum, omni modo, jure, & forma, quibus melius, & efficacius potuit concessit in Pheudum & Jure Pheudi Nobilibus Viris Dominis Marco Mauroceno, Marco Justiniano, & Justiniano Procuratoribus in Civitate Venetiarum super Commissariis Constitutis, praesentibus, & successoribus suis in dicto Officio infrascriptam concessionem, & Investituram recipientibus in solidum, modis, & conditionibus infrascriptis in perpetuum.

Somiglianti sono le altre investiture 1343. 13., e 16. Ottobre 1350. 28. Marzo 1353. 22. Maggio, 1374. 7. Dicembre, nelle quali sono sempre investiti i Pro-

i Procuratori sopra le Commissarie. Allo stesso modo si vede investito nel 1349. Marino Falier del Castello di Costa. Dalla lettura degl' Istrumenti, e della Storia di quei tempi si raccoglie ad evidenza il motivo di tali investiture. Non potendo il Vescovo di Ceneda per la sua debolezza in confronto dei potenti vicini suoi nemici ritenere i Feudi devoluti alla sua mensa nell' estinzione della Famiglia dei Signori di Camino, stimò bene infeudarli a' Nobili Veneziani non tanto in benemerenza degli aiuti, e soccorsi, e della protezione prestatagli dalla Repubblica, quanto per sicurezza propria. A tali Investiture la Repubblica acconsentì, affinchè i Feudi non capitassero in mano di persone inquiete, e disturbatrici della tranquillità non men del Vescovo, che del Governo. Si sa, che in que' tempi il Vescovo riconosceva dagl' Imperatori il Dominio di Ceneda; ma che la Repubblica ne aveva presa la protezione contro i Tiranni, che la infestavano. Possedettero dunque i Procuratori di S. Marco, e Marin Falier fino all' anno 1382. varj Feudi, dei quali erano stati investiti dai Vescovi. I Carraresi occuparono Ceneda, e i Feudi. Il Vescovo, e i Feudatarj ridotti senza forza l' abbandonarono, e così restò il Feudo e-

stin-

ſtintò, vale a dire i Procuratori ed il Falier perdettero il Dominio utile, ed il Veſcovo il Dominio diretto, paſſato l'uno, e l'altro nella Sereniſſima Repubblica; perciò dopo il 1374. non ſi vede più alcuna inveſtitura Veſcovile.

Evidente poi è il pregiudizio di queſta nota, mentre coll'aver mutato il nome di Procuratore ſopra le Commiſſarie in Procuratori del Dominio, ſi leva il Veſcovo dalla ſoggezione della Repubblica, e ſi rende anzi queſta ſoggetta al Veſcovo; perchè ſe il Dominio Veneto foſſe ſtato in alcun Tempo Feudatario della Menſa Veſcovile di Ceneda, non avrebbe potuto mai divenir ſuperiore; giacchè per ſentimento di tutti i Feudiſti non può il Feudatario preſcriver contro il ſuo Sovrano, cui anzi è obbligato difendere in tutti i tempi per riacquiſtargli il di lui Diretto Dominio. Conobbe la Serenità Voſtra il pregiudizio che alle ragioni pubbliche arrecava una sì ſtravagante mutazione, allorchè nel 1595. nelle famoſe controverſie di Ceneda, avendo Clemente VIII. poſto nel monitorio, che la Repubblica era ſtata Vaſſalla del Veſcovo, l'Eccellentiſſimo Senato avanzò replicatamente le giuſte ſue doglianze al Ponteſice per mezzo del ſuo Ambaſciatore, ſcriſ-

se in tal circostanza ad alcuni Cardinali, e fra gli altri al Tutalon esponendo il fatto come era nel modo da noi indicato.

Conobbesi dunque in allora l' importanza di non trascurare una simile ingiuria; molto meno dovrà comportarsi che tuttora sussista impressa in un libro, che va per le mani di tutti i Cenedesi.

Restan per ultimo a considerarsi le novità introdotte dai Vescovi relativamente a quelle parti, che furono approvate dalla Repubblica. Decretò questa in più Ducali scritte ai Vescovi, che i Cenedesi fossero conservati nel primiero stato, e nelle loro antiche lodevoli consuetudini. Così scrisse nel 1562. 5. Giugno a Girolamo dalla Torre Vice-gerente del Fratello Vescovo sopra ricorsi della Comunità per le innovazioni introdotte in di lei pregiudizio. Secondo l' uso, e la pratica antica il Governo Civile della Città è presso il suo Consiglio, o sia presso i suoi Deputati, che chiaramente apparisce da molti luoghi dello Statuto. Contuttociò i Vescovi (dalla di cui sola autorità han creduto dipendere gli Statuti) hanno tirato a se le materie al Consiglio spettanti.

Più rimarcabili poi scorgonsi le mutazioni fatte dai Vescovi nel Consiglio stes-

so

so della Città. Nel lib. 1. dello Statuto pag. 15. si legge ordinato nel 1478. che il Consiglio della Città fosse ridotto a 25. persone, le quali unite a 5. Consiglieri dovessero deliberare i negozj tutti di cause, le liti, e le obbligazioni occorrenti alla giornata, e che alla mancanza di uno di loro fosse eletto un altro dei Compagni, acciò restasse sempre stabile, e fisso il numero di 30. Ma non piacendo l'unione di un Corpo così istituito al Vescovo Niccolò Trevisano, tentò cinque anni dopo d'introdurre con suo Decreto altra forma di Governo. Ricorsi però i Cenedesi all'Eccelso Consiglio di Dieci ottennero, che dopo alcune ortatorie chiamato il Vescovo dagli Eccellentissimi Capi, gli fosse comandato di rimovere le novità introdotte. Per il che il Vescovo rivocò le nuove Costituzioni, e restò confermata con solenne Decreto l'antica, e primiera instituzione del Consiglio. Non ostante questa conferma, che doveva esser inviolabile il Cardinal Vescovo Grimani nel 1546. mutò la forma dello stesso Consiglio riducendolo a soli 24. otto del Corpo dei Nobili, otto degli Artefici, ed otto dei Rurali. Finalmente Monsig. della Torre nel 1552. si arrogò l'arbitrio di accrescer il Consiglio a 45. nominando le 15. Famiglie per cadaun dei

tre Ordini, ricevendone inoltre la conferma Papale.

Or ben vedono l' EE. VV., che tutte queste posteriori mutazioni sono in se nulle, ed insussistenti non solo perchè mancanti della pubblica autorità; ma eziandio perchè derogative del Sovrano Decreto, che ha fissato la primiera istituzione. L' ultimo cambiamento poi si rende più notevolmente nullo per la ricercata Potestà Pontificia, straniera affatto alle cose temporali di Ceneda.

Si aggiunge, che questa divisione di Ordini introdotta a bella posta dai Vescovi, ha introdotta la discordia delle opinioni, e per conseguenza la difficoltà dell' unione di que' Terrieri per ricorrere al suo Principe, oggetto principale delle turbazioni promosse da alcuni Vescovi di Ceneda. Pertanto sembra molto giusto, e conveniente, che il Consiglio sia repristinato all' antico sistema a tenor delle Parti della Comunità 1474., e 1484. approvate dal Decreto dell' Eccelso Consiglio di Dieci 1489. 2. Giugno.

Attesi perciò tutti i sopraccennati difetti, che scorgonsi nello Statuto di Ceneda, la somma loro confusione, e la mancanza delle Leggi pubbliche, e dei provvedimenti relativi, non vi ha dubbio esser

ne-

necessario di riformarlo, e ridurlo in un sistema praticabile, e meglio regolato. Gli stessi Cenedesi hanno più volte preso parte nel loro Consiglio di devenire a tal opera tanto più utile, quanto che i giornalieri disordini ce la rendono urgente, e necessaria di una giusta riforma. La Serenità Vostra si compiacque di accordare alle Città suddite di formarsi le sue Regole Municipali coerenti al sistema loro presente. Crederessimo perciò, che ella potesse accordar l'istessa grazia alla Città di Ceneda sempre da lei considerata fra le più fedeli del felicissimo suo Dominio col commettere al Consiglio della Città di deputar persone atte, e capaci per la riforma dello Statuto, levando tutto quello che evvi di inutile, e di contrario alle pubbliche Leggi nello stampato, ed aggiungendovi tutti quei Decreti, e quelle Provvidenze, che al sistema odierno di quella Città si appartengono: affinchè poi assoggettati i nuovi Statuti alla maturezza pubblica per quelle considerazioni, che sopra ci saranno fatte dai Consiglieri, dai Legisti, e da qualche Magistratura, a tal oggetto con spezialità deputata per la più pronta, e sollecita esecuzione (quale Magistratura potrebbe essere quella degli Eccellentiss. Consultori delle Leggi) possa esser

stam-

ſtampato per la ſua inalterabile oſservanza non tanto per parte dei Cenedeſi, quanto dei Veſcovi ſteſſi *pro sempore*, qual' ora piaceſſe all' autorità pubblica di laſciar loro la temporale Giurisdizione. &c.

1768. M. V. 13. Febbrajo.

Umiliſs. Devotiſs. Servitore.
Triffon Wrachien Conſultor.

ALLEGAZIONE
STORICO-CANONICA
Concernente la Capacità Naturale
DEI CANONICI REGOLARI
LATERANENSI
Agli Ecclesiastici Secolari Beneficj.

Num. LXIV.

I. E' certo, e manifesto da tutta l'Ecclesiastica Storia, che ne' primi quattro secoli della Chiesa fra' Chierici dagli Apostoli istituiti, e unicamente destinati alla Cura dell'Anime, all'amministrazione de' Sacramenti, alla celebrazione de' Divini Misterj, ed allo spirituale governo del Popolo Cristiano, non vi era distinzione di Regolari, e Secolari; tutti erano, e dir si potevano Regolari, e Canonici; perchè tutti vivevano conforme alle Regole, ed ai Canoni per essi stabiliti prima dagli Apostoli, e poscia confermati, ed ampliati dai successori Pontefici, Vescovi, e Concilj.

II. Che i Canonici Regolari Lateranensi (non può porsi in dubbio che i medesimi Canonici Regolari Lateranensi siano del medesimo Clericale Istituto di quei, che posti nella Basilica del Laterano per tanti Secoli hanno retta la suddetta, perchè è certo dai Manoscritti della Basilica ritrovati, ed allegati dal Pontefice Benedetto XIV, come egli stesso lo attesta nel-

la sua Costituzione stampata in Roma l' anno 1757. che essi stettero nella medesima Basilica fino al tempo del Papa Bonifazio VIII., e restituiti da Eugenio IV., e poscia da Sisto IV. levati, e collocati in S. Maria della Pace di Roma, dove sono ancora al presente, che è la Sede Ordinaria del Generale dell' Ordine Lateranense d' Italia) siano Chierici per Istituto Apostolico destinati a reggere, e governare il Cristiano Popolo nella sicura * testimonianza, la stessa carta del quarto Secolo, in cui visse, e fiorì S. Agostino, le di cui Regole e professano, e professarono sempre i Canonici Lateranensi, che fu dei medesimi piuttosto primo Restauratore, che Istitutore. Questo Santo Vescovo, come scrive Possidio, cominciò a vivere secondo la Regola da' SS. Apostoli istituita: *coepit vivere secundum Regulam sub Sanctis Apostolis constitutam* (In Vita S. Augustini) Ma qual fu questa Regola? forse un nuovo Istituto di Laici chiamati a perfezione Religiosa, o ad un nuove genere di vita Canonica, e Regolare, che loro di santificazione servisse? nulla meno. Fu anzi una scelta de' Chierici già al servizio della Chiesa destinati, ed alla Cura dei Popoli, ma da lui richiamati ad una vita Canonica Regolare, qual era quella dei primi

Chie-

Chierici della Chiesa sotto gli Apostoli, e che più atti li rendesse al Ministero, a cui erano già dal loro Istituto ordinati, cioè all'amministrazione de' Sacramenti, alla Cura del Gregge di Cristo, col rinunziare ad ogni sollecitudine di cose temporali. Ecco come parla a' suoi Chierici (*Serm. de Rit. dev.* Tom. 5. pag. 1583.) *Qui volunt habere aliquid proprium, quibus non sufficit Deus, & Ecclesia sua, maneant ubi volunt, & ubi possunt, non eis aufero Clericatum; nolo habere hypocritas.* Ora da queste parole apparisce qual fosse la mente, ed il pio disegno del S. Padre, cioè di far scelta tra' Chierici destinati al servigio della Plebe Cristiana, e quelli che abbracciar volessero le Regole del Clero già da gran tempo stabilite, seco ritenere uniti a convivere; gli altri poi, che a tali regole ricusassero assoggettarsi, lasciare in sua balìa, senza però escluderli dal Clero. Quelli pertanto, che da lui erano eletti, e che a norma dei Canoni volevano menar la vita, seco uniti volle: *Omnes* (dic' egli ibid.) *Fratres, & Clericos meos, qui mecum habitant Presbyteros, Diaconos, & Subdiaconos tales inveni, quales desideravi.* Non già perchè a se soli attendessero, ma perchè meglio addestrati sotto la sua disciplina riuscissero più idonei al loro mi-
 ni-

nistero, e di maggior profitto alle anime, ed a' Popoli, dai quali o nelle Parrocchie, o nelle Cure, o ne' Vescovati posti, fossero alle Reggenze, giacchè non è da credere, che per questi tanto importanti Ministerj scelti volesse, e destinati quelli, che egli solo per tolleranza lasciava nel Clero. Ed ecco, se mal non m'appongo, la prima divisione accertata, ed autenticata di Chierici Secolari, e Regolari, o Canonici (giacchè tra Regolare, e Canonico non altro divario passa, che tra una voce Italiana, ed una Greca). Sono dunque i Canonici Lateranensi seguaci, e professori della Regola di S. Agostino, e di suo proprio Istituto anche innanzi S. Agostino, e per sua nuova Riforma da lui fatta: Chierici per loro Uffizio destinati alla Cura dei Popoli, all'amministrazione de' Sagramenti, ed a tutti gli altri impieghi del Chiericato, e non già come i Monaci per sola grazia talora assunti alle dignità del Clero, ed al Governo dei Popoli, come più sotto vedremo.

III. Per tali infatti sono essi sempre stati riconosciuti in tutti i susseguenti secoli, e da' Sommi Pontefici, e da' Canonisti, e da' Teologi; e per non caricar questa Scrittura d'innumerabili citazioni più per pompa di erudizione, che per ne-

cess-

cessità di prove, mi restringerò solo ad alcuni dei più esimj Dottori, e dei più santi, ed illustri Pontefici.

IV. Il primo sia l' Angelico Dottor S. Tommaso, che così scrive (2. 2. q. 189. a. 8. ad 2.) *Dicendum quod utraque Religio, scilicet Monachorum, & Canonicorum Regularium, ordinatur ad opera vitae contemplativae, inter quae sunt ea, quae aguntur in divinis Mysteriis, ad quae ordinatur directe Ordo Regularium Canonicorum, quibus per se competit, ut sint Clerici Religiosi; sed ad Religionem Monachorum non per se competit, ut sint Clerici, ut habetur in Decr.* Fin quì S. Tommaso, il quale, come si vede, non fa veruna differenza quanto all' essere per suo Istituto Chierici Secolari. Conferma l' istessa dottrina: (ibid. q. 188. a. 2.) di nuovo ripetendo non doversi fare lo stesso giudizio dei Monaci, e de' Canonici Regolari quanto ai particolari Offizj; ma solo quanto ai comuni doveri. *Dicendum quod eadem est ratio de Monachis, & aliis Religiosis quantum ad ea, quae sunt communia* (onde anche a' Chierici Secolari) *puta quod totaliter se dedicent divinis obsequiis . . . . & quod a Saecularibus negotiis abstineant, sed non oportet simili ratione esse quan-*

 tum

num. 7.) *Canonici Regulares sub Clero potius saeculari censentur.* E lo ripete altrove (de Regul. disp. num. 7.) *Canonici Regulares de Clero Saeculari juxta hierarchicum Ordinem recensentur.*

V. A' Teologi, e Canonisti si uniscono anche i sommi Pontefici, quali sono oltre il sopraccitato Innocenzo III. S. Pio in una sua Costituzione del 1510. (in Bull. tom. 2. pag. 324.) e Leone X. in altra Costituzione (ibid. pag. 14.) e recentissimamente il gran Benedetto XIV. le di cui parole più sotto riferiremo, oltre innumerabili Canonisti, che lo stesso riconoscono, e sostengono, tra i quali l' eruditissimo Tommasino (De vet. & nov. Eccl. Discip. num. 5. lib. 3. cap. 11. num. 15.)

VI. Questo pertanto è l'essenziale divario, che passa tra i Canonici Regolari, e Monaci, o Mendicanti, cioè che questi solo per speciale grazia, e nel solo caso di penuria, e totale mancanza dei Chierici possono essere assunti alla Cura dell'anime, dove quelli, cioè i Canonici Lateranensi, lo possono essere in virtù del loro proprio Istituto. Odasi il testè citato gran Pontefice Benedetto XIV. che così scrive in nostra favella (Costit. edit. Romae 1753.) *A' Monaci è ver che oggidì*

viene ingiunto il prender gli Ordini Sacri, quando il Superiore lo conceda, ed essi non siano legittimamente impediti, come si vede nella Clementina prima §. penult. de Statu Monachorum; *ma non essendo del Clero Secolare non possono essere assunti alla Cura dell' anime se non in difetto di Sacerdoti Secolari, come insegnano i Canonisti, e come si vede nella Bolla 34. di S. Pio nel Bollario* tom. 2. *ove concede a' Regolari l' esser Parochi nelle Parti delle nuove Indie pel motivo della penuria di Sacerdoti Secolari. Il che fu confermato anche dal Pontefice Innocenzo X. nella Costituzione 32. al* tom. 5. *del Bollario. E grande deve essere la penuria de' Sacerdoti Secolari, acciò un Monaco possa ottenere un Canonicato in una Metropolitana, in una Cattedrale, in una Collegiata; tali difficoltà non s' incontrano ne' Canonici Lateranensi, che essendo una porzione del Clero Secolare vanno alle Parrocchie, ed ai Canonicati colla licenza del Generale.* Fin quì il gran Pontefice che riconosce ne' Canonici Lateranensi una porzione del Clero Secolare, ed una eguale abilità alle Parrocchie, alle Cure, ed ai Benefizj d' ogni sorte. Non possono adunque essere i Canonici Lateranensi spogliarsi di tal differenziale loro Costitutivo senza essere in certo modo disfatti, e trasportati tra' Monaci, e Mendicanti. VI.

VI. Sebbene il fin quì detto mostri assai chiaramente questa essenziale prerogativa del loro Istituto, molto più però efficacemente verrà a confermarla la loro stessa Professione, che solennemente giurano a piè degli Altari. Promettono essi dopo i tre solenni Voti di Castità, ed Obbedienza, e di vita Comune, di non accettar verun Benefizio nè dentro, nè fuori dell' Ordine senza licenza del Capitolo Generale, o di chi ne tiene l' autorità: *Profiteor, & promitto . . . Et quod nunquam absque licentia Capituli Generalis, vel ejus auctoritate fungentis aliquod cum Cura, vel sine Cura Beneficium acceptabo intra, vel extra Ordinem nostrum &c.* Da questa Professione due se ne ricavano gravissime conseguenze; la prima, che essi in virtù del loro Istituto, e dei diritti da esso avuti possono ottenere, e sono capaci di ogni sorta di Benefizj sì dentro che fuori della Religione. La seconda, che a questo naturale loro diritto non rinunziano assolutamente; ma colla sola restrizione di chiedere la permissione al Capitolo Generale, o Abate Generale, che fa le di lui veci. Questo pertanto è il patto reciproco tra la Religione, e il Religioso Professo, cioè, che questi per una parte abbia, e ritenga in virtù del suo Istituto la facol-

tà, e il diritto essenziale di ottener qualunque benefizio o dentro, o fuori della Religione; e per l'altra parte, che questa abbia il diritto di volerne da lui chiesta la licenza, e di poter accordare, o negare la permissione: patto che entrando nella sostanza della Professione quando venisse a mancare, caderebbe la Professione, e il Religioso non più sarebbe Canonico Regolare Lateranense, ma di altro Istituto affatto diverso.

VIII. Chè però chiesta dal Religioso la licenza di accettare un qualche Benefizio, che gli venga offerto, ed ottenutane da chi appartiene la permissione, ha adempito il suo Voto, e passa di consenso della Religione allo stato di Chierico Secolare, senza che più sia tenuto portare l'abito Regolare, o tenere seco Compagno Regolare, o soggiacere ai Superiori della Religione. Così ha dichiarato nella sua Costituzione sopra lodata il Pontefice Benedetto XIV. di cui ecco le parole: *Sono dunque i Canonici Regolari Lateranensi capaci delle Parrocchie Secolari, secondo il capo*: Quod Dei timorem, de Statu Monachorum *coll' annuenza del loro Generale . . . . Sono esenti dal peso di dover ritenere l' abito di Canonico Lateranense, ed il Compagno dell' Ordine stesso, e ciò per essere porzione*

del

del Clero Secolare, *e nel tempo*, *che sono nelle Parrocchie*, *o Canonicati restano sottoposti all' Ordinario del Luogo*, *ed esenti dalla Giurisdizione del loro Generale*.

IX. Nè solo dal Voto di Obbedienza restano sollevati i Canonici Lateranensi possessori dei Benefizj, ma anco da quello di Vita Comune, mentre nell' escire dalla Religione, e passare alla Cura, o Benefizio Secolare, colla Religione convengono, che ben di frequente, mediante qualche contribuzione di soldo, loro concede tutto ciò, che in Religione possedevano, sicchè e di esso, e dei frutti del Benefizio non vanno più soggetti a rendèrne conto alla Religione, ma possono disporre ed in vita, ed in morte nel modo stesso, che è conceduto ai Benefiziati Secolari dai Sacri Canoni; onde neppur si possono computare *Mani Morte*, quando fra queste non si vogliano annoverare tutti i Benefiziati, e Parochi Secolari, che pure tenuti sono a disporre degli avanzi dei loro Benefizj, a prò della Chiesa, e dei Poveri.

X. Il motivo, che obbligò la Religione ad introdurre nella Professione la detta restrizione di chiedere la licenza, comprova ancora ad evidenza quanto ben radicato fosse, ed essenziale all' Istituto dei Canonici Regolari Lateranensi il diritto di

accesso ai Benefizj, Canonicati, e Parrocchie, poichè un tal diritto faceva che i Vescovi, le Cattedrali, e le Comunità bisognose d'assistenti, di Vicarj Generali, di Parochi, e d'altri Ministri, francamente andassero a cercarli, e prenderli tra' Canonici Regolari Lateranensi, scegliendo i più illustri, dotti, e periti tra di loro con non leggiero discapito dell' Ordine, che restava con ciò spogliato dei suoi migliori soggetti, o forse per le interne indigenze, e per i Domestici Governi i più utili, e necessarj. Motivo, e ragione approvata per giusta dallo stesso lodato Pontefice Benedetto XIV. che così dice: *Vanno alle Parrocchie, e Canonicati coll' annuenza del loro Generale, acciò non resti spogliata l' Ordine dei migliori soggetti capaci d' illustrarlo.*

XI. Per ultimo osservasi, che qualora un Religioso di qualunque Ordine Monacale, o Mendicante di passare ottenga dalla Santa Sede ai Canonici Regolari Lateranensi, sempre nel Breve vien dichiarato, che egli inabile resti alle Parrocchie, e Benefizj Secolari, e ciò a norma del Concilio di Trento, che dice (sess. 14. de Ref. cap. 11.) *Ut taliter translatus etiamsi Canonicorum Regularium fuerit, ad Beneficia saecularia Curata omnino incapax existat.* E ben con ragione, mentre essen-

sendo egli già parte del Clero Regolare, che per suo Istituto è incapace de' Benefizj, e Cure Secolari, non può più divenir membro del Clero Secolare, come lo sono i Canonici Regolari Lateranensi. Però anche conceduto il passaggio a questi, gli resta sempre interdetto l'accesso a Cure, e Benefizj Secolari, come quello che ai soli Canonici Lateranensi per suo Istituto conviene. A questo s' aggiunge la perpetua pratica, e non interrotto possesso dei Canonici Regolari Lateranensi in ogni tempo anche nel Veneto Dominio ai Benefizj Secolari, come apparisce per tralasciare i molti usciti già defunti, da quelli, che ancora sono viventi, cioè Don Camillo Chizzola Arcidiacono della Cattedrale di Brescia; Don Francesco Rosa Padovano, Don Alberto Tavola, ambedue Canonici della Cattedrale di Nervesa.

XII. Trovandosi pertanto la Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi per sua istituzione nella classe, ed ordine dei Chierici Secolari, e solo per accidente nella classe dei Regolari, e però capaci dei Benefizj, e Cure Secolari, non sarebbe cosa estranea, nè contraria al loro Istituto se la Pubblica Sovrana autorità giudicasse opportuno al vantaggio dello Stato, e dei sudditi di cambiare le Canoni-

niche Regolari Lateranensi esistenti nel suo Dominio con beneplacito Sovrano in tante Collegiate Secolari soggette ai Vescovi, mentre in tal caso non verrebbe a levarsi se non ciò, che è recente, ed accidentale al loro Istituto, cioè il comune convitto, e la soggezione ad un Capo Generale da recenti Costituzioni introdotta, e non essenziale allo stato Clericale, onde divisi verrebbero a passare in tanti Canonici Regolari soggetti all'Ordinario del Luogo, i posti dei quali potrebbero poscia essere rimpiazzati naturalmente da Chierici Secolari, molto più, che una tale Provvidenza non sarebbe nuova, nè stravagante, essendosi ne' tempi addietro secolarizzati molti Canonici Regolari Lateranensi colle loro Chiese, e Canoniche, come per accennarne alcune le Chiese Metropolitane di Tolosa, di Avignone, e di Perugia, e negli ultimi tempi la Canonica di Lusa nel Piemonte a beneplacito di quel Sovrano l'anno 1748. Infatti asserisce l' Ughelli (Ital. Sac. Tom. 3. p. 90.) che Regolari siano stati fino al XII. secolo *omnes Tusciae, immo totius fere Italiae Cathedrales*, che poi furono secolarizzate. Riferisce lo stesso Ughelli (ibid. tom. 3. pag. 133.) che la Cattedrale di Siena fu fatta Secolare l'anno 1257. La Chiesa di

Pe-

Perugia terminò esser Regolare sotto il Papa Giulio II. (ibid. tom. I. p. I. pag. 83.) prescrivendo con sua Bolla, che per l' avvenire que' Canonici, *pro Clericis Saecularibus*, & *tractentur*, & *reputentur*. Gregorio XIII. l' anno 1598. con una Bolla tolse ai Canonici della Chiesa della Città di Castello in Toscana ogni obbligazione di osservare la vita Regolare. La Chiesa di Gubbio nel tempo di Leone X. (ibid. pag. 698.) La Chiesa di S. Vincenzo di Bergamo dopo l' anno 1825. e recentemente nell' anno 1748. la Chiesa di Lusa in Piemonte fu secolarizzata col beneplacito di quel Sovrano.

SUP-

SUPPLICA

PRESENTATA

ALLA SERENISSIMA SIGNORIA

il giorno 9. Febbraro 1769.

SERENISSIMO PRINCIPE.

TOlta col venerato Decreto 7. Settembre prossimo passato dall' Eccellentissimo Senato ogni unione, e promiscuità dei Corpi Regolari sudditi colle Provincie Foreſtiere, onde abbiasi a formar una particolar Provincia, o ridursi in separate Congregazioni, nel tempo ſteſſo che i Canonici Regolari della Congregazione Lateranense vissuti finora in una totale obbedienza al loro P. Abate Generale, venerano colla dovuta rassegnazione le Sovrane sapientissime Deliberazioni, non ritrovano però maniere con cui preſtar si possano nelle forme suddette alla dovuta esecuzione, attesa specialmente la scar-

fez-

fezza dei Sudditi Veneti efiftenti in detta Congregazione:

Riflettendo però alla loro Origine, Inftituto, e mai interrotta confuetudine, che ebbe luogo anche in quefto Sereniffimo Dominio di poter confeguire Benefizj Ecclefiaftici anco Secolari, affumendo l' abito de' Preti, come già fino ne' più rimoti tempi fecero i Canonici fteffi delle Chiefe Cattedrali, e Collegiate, che dalla vita regolare, e comune paffarono allo ftato prefente di Canonici Secolari, altro efpediente non vi trovano, che quello di rivolgerfi alla Sovrana autorità di Voftra Serenità umilmente implorando, che attefa la fuddetta loro Capacità ai Benefizj vengano caratterizzati Canonici Secolari col debito di fervire alle Collegiate loro Chiefe, ma come a Collegiate Secolari con quell' affegnamento in refidenza a ciafcuno che fembrerà competente a Voftra Serenità, o pure come Sacerdoti Secolari abbino in luogo di Benefizio a confeguire quella porzione di rendita, che farà creduta Congrua allo ftato loro col rifleffo alla rinunzia da effi fatta, dovendo però in qualunque cafo effere intieramente foggetti, e dipendenti dai refpettivi Vefcovi.

Col più profondo offequio perciò fi raffegnano all' Augufto Soglio di Voftra

Se-

Serenità col mezzo di legittimi loro Procuratori i Padri Abati, e Canonici Lateranensi delle Città di Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Crema, Bergamo, Conegliano, e Treviso sudditi fedelissimi di Vostra Serenità, e riverentemente implorano la Regia autorità sopra le suddette umilissime loro supplicazioni; perchè vengano esaudite in que' modi, e forme, nelle quali più piacerà alla pubblica autorità, e sapienza di Vostra Serenità, onde senza deviar dal primitivo loro Istituto abbiano a godere quella pace, e quiete di spirito, che sommamente desiderano, e che sta pure a cuore di questa religiosissima Repubblica. &c.

IN-

INFORMAZIONE

SOPRA

LA REDECIMA ECCLESIASTICA.

Num. LXV.

L'imposizione delle Decime sopra li Beni, e Fondi degli Ecclesiastici del Serenissimo Dominio, conta la sua origine da più secoli, anzi si deve credere certamente, che questa sia tanto antica, quanto quella dei Beni Laici, appartenendo la difesa dello Stato tanto a questi, come a quelli.

Eugenio IV. Sommo Pontefice Veneziano nell'anno 1438. spedì col mezzo del suo Legato in Venezia una Bolla alla Serenissima Repubblica, nella quale offeriva, che si potessero esigere le contribuzioni dagli Ecclesiastici per li bisogni occorrenti, e Pio II. nell'anno 1463. alli 15. di Giugno spedì altra Bolla per l'imposizione di queste Decime, e fu deliberato nell'anno seguente 1464. 26. Marzo di commettere al Magistrato de' V. Savj sopra le Provvisioni, che fosse fatto il Catastico delli fondi, e rendite Ecclesiastiche per l'esazione delle Decime a norma degli altri sudditi coll'intervento però del Cardinal Niceno destinato a questo con Lettere Apostoliche, le quali imposizioni continuarono fino all'anno 1536.

ben-

benchè alcune volte siano insorti dispareri, e difficoltà colla Corte di Roma, o troppo difficile nell'accordarle, o per eccedenti esenzioni, che di tempo in tempo venivano inserte nelli Brevi Apostolici di dette Decime.

Nell'anno poi 1536. seguì una nuova regolazione, e ritassa sopra li fondi, e rendite Ecclesiastiche, delle quali non si può avere la più esatta informazione, essendo restata questa involta in qualche oscurità a motivo che li libri degli atti del di lei impianto in quel tempo segnati forse dalli soli Collettori Apostolici, che in allora presiedevano a tale ispezione, ed esecuzione, non esistono tra li pochi libri, e carte trasmesse dalla Nunziatura al luogo ora fissato, per la riduzione degli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Sigoori Sopraintendenti.

Si raccoglie però, che nel sopraddetto anno 1536. seguì una regolazione, o sia redecimazione delli fondi, e Beni Ecclesiastici di tutto lo Stato Serenissimo, e che quella ascendeva alla somma di sc. 20000. in circa per ogni Decima, ma di tal maniera confusa, e mal fondata, che dopo il giro di soli 28. anni, cioè nell'anno 1564. scorgendone l Eccellentissimo Senato la confusione, e

mala

mala imposizione non proporzionata alle rendite Ecclesiastiche col mezzo del suo Ambasciatore in Roma ne fece pervenire le cognizioni, e doglianze sue al Sommo Pontefice allora Pio IV. istando, che alli disordini corsi sopra la Redecima nell' anno 1536. fosse posto un giusto, e conveniente comparto.

Alle quali istanze annuendo prontamente il sunnominato Pontefice, spedì un Breve sotto il giorno 8. Giugno 1564. nel quale permette alla Repubblica Serenissima di poter regolare la Decima Ecclesiastica imposta prima dell' anno 1536. oppure di rinnovarla *secundum verum valorem fructuum*, come si legge nel Breve stesso, deputando esso Pontefice il suo Nunzio in Venezia per tale rinnovazione commettendoli di eleggere altri quattro, o sei Ecclesiastici costituiti in dignità, che fossero stati di pubblica soddisfazione, quali per tale oggetto presentati furono all' Eccellentissimo Senato, e furono eletti, e destinati due dei più qualificati Senatori, cioè il N. H. Piero Sanudo, e il N. H. Giacomo Gussoni; perchè uniti alli suddetti Prelati assistessero alla nuova ritassa, quale d'allora a questa parte non fu rinnovata.

Il risultato di tale nuova Redecima,

che si considerò più confacente di quello fosse la regolazione antica, portò alla Cassa Pubblica un accrescimento dalli scudi 20000. circa alli scudi 41000. circa per ogni Decima, che computata detta Tassa al doppio, per essere sempre state imposte agli Ecclesiastici due Decime per ciascun anno ammonta alla somma di scudi 82000., quali in seguito per le molte esenzioni, che furono accordate dalla Curia di Roma alli Monasterj, e Benefizj, delli quali io parlerò a suo luogo, si riduce a soli scudi 64000., i quali formano il carato annuo di tale Ecclesiastica contribuzione.

Fu fissata dunque in termini tali l' Ecclesiastica imposizione, che corre anche in presente dall'anno 1564. a questa parte. Ma se vogliamo dir il vero anche questa fu conclusa, e fissata con, poca chiarezza, e proporzione, essendo in essa occorsi varj disordini a pregiudizio tanto del pubblico, quanto del privato interesse, come sarà bastantemente in seguito dimostrato.

Il diritto di riscuotere tale Decima (per li documenti, che esistono nel Magistrato Eccellentissimo) dall'anno 1536. a questa parte, e prima ancora fu sempre di tempo in tempo concesso dalli Sommi

Pon-

Pontefici ad ogni pubblica richiesta con Brevi speciali.

Queste nei primi tempi furono permesse in numero assai ristretto, cioè di una, o due per volta, in progresso poi di 4. 6. 8., ed anche 16. da riscuotersi in anni 8., e finalmente nell'anno 1690. da Alessandro VIII. Veneziano furono ridotte fino al numero di 18. da riscuotersi in anni 9. cun un solo Breve, e dall'anno suddetto a questa parte fu praticato sempre lo stesso metodo: anche d'allora in poi il Breve di tali Decime restò fissato per un novennio, come spicca dall'inserto foglio, che si rassegna.

Con lo stesso metodo vengono imposti anche li sussidj Ecclesiastici, che sono un' imposizione estraordinaria sopra le rendite Ecclesiastiche, oltre le Decime annuali, alcuni dei quali furono in qualche tempo concessi dalla S. Sede Apostolica *motu proprio*, alcuni richiesti dall' Eccellentissimo Senato, del numero dei quali, e delle somme esatte dalla pubblica cassa per conto degli medesimi, resta riservato di darne distinto ragguaglio in seguito di questa informazione medesima.

In ogni tempo li Brevi suddetti delle Decime, quanto quelli delli sussidj Ecclesiastici diretti furono sempre alli Col-

lettori Apostolici, a' quali viene anco appoggiata l'Ecclesiastica esazione. Questi Collettori non furono due, nè tre ad arbitrio dei Pontefici, nei quali furono per lo più sempre compresi Monsignore Nunzio, e Monsig. Patriarca, li quali siedevano soli Giudici, ed Arbitri in questo affare.

L'assoluta autorità di questi Prelati durò fino all'anno 1586., nel qual anno vedendo l' Eccellentissimo Senato le frequenti lettere, che venivano impetrate dalla Corte di Roma per esenzioni, sotto falsi pretesti di povertà, o di altro, ed il poco introito nella pubblica Cassa per tali Decime Ecclesiastiche, e che in tal forma restava deluso quasi intieramente l'effetto della concessione Pontificia con notabil danno del Pubblico Erario, istituì con suo Decreto 13. Dicembre dell'anno stesso 1586. due Senatori col titolo di Sopraintendenti (nel qual tempo fu anche assegnato l'onorario corrente al Ministro Succollettor, e Nodaro Generale inserviente al Magistrato Eccellentissimo d'allora fino a questa parte) quali avessero l'impiego di levare ogni novità sopra il proposito delle Decime, estendendo ad essi la facoltà di poner parti nell' Eccellentissimo Collegio, e Senato sopra tale materia.

Nell'

Nell' anno poi 1660. 17. Aprile fu eletto un altro Sopraintendente con l'autorità medefima, con che cefsò intieramente l' ingerenza delli Collettori Apoftolici, a' quali non refta in oggi che la fola comparfa, ogni nove anni in occafione che viene rinnovato il Breve delle Decime, oppure fpedito altro per impofizione di fuffidio intervenendo quefti unitamente alli Eccellentiffimi Sopraintendenti nel luogo deftinato del S. Uffizio in S. Marco alla lettura del Breve medefimo, e per firmare le Lettere Circolari per commiffioni, che vengono dirette alli Succollettori dello Stato Sereniffimo per l' efecuzione del Breve fteffo fempre però con il dovuto permeffo dell' Eccellentiffimo Senato, come pure la facoltà della conferma di qualche nuovo Succollettor eletto dalli refpettivi Vefcovi delle Diocefi, unitamente però all' approvazione del Magiftrato Eccellentifsimo delli Sopraintendenti.

Con ciò dunque fu brevemente efpofto per quanto fu poffibile (mentre il di più, cioè le convenzioni, ed altro firmate fra la Corte di Roma, e la Republica fu tale materia non efiftono appreffo l' Eccellentiffimo Magiftrato, effendo quefto rifervato alla fecreta.) La prima-

ria origine di tale Ecclesiastica imposizione con le alterazioni ancora seguite sinò all'anno 1564. dal qual tempo a questa parte non fu mai nè esaminata, nè rinnovata.

Passando poi ad altro più importante Articolo, se utile, e conveniente fosse di comandare una nuova redecima delli Beni, e rendite Ecclesiastiche, questo non può certamente cadere in dubbio, anzi parrebbe vi fosse precisa necessità.

Ha creduto perciò l'Eccellentissimo Magistrato dei Signori Sopraintendenti alle Decime del Clero del loro dovere di farne un cenno sopra il proposito stesso all'Eccellentissimo Senato nel mese di Luglio dell'anno corrente 1767. con loro Scrittura, nella quale con vero zelo, ed impegno si esibiscono di sottoporre alli pubblici sapientissimi riflessi li disordini infiniti, e gli innumerabili discapiti, che soffre la pubblica Cassa, quando venisse loro comandato dalla pubblica autorità di versare sopra questo proposito, per non esser mai stata rinnovata l'antica Tassa che sussiste da due Secoli a questa parte, come si è detto di sopra nel piede medesimo, come fu allora piantata.

Qualunque pubblica imposta è sempre giusta, perchè necessaria si rende alla tutela

dei

dei Stati, e alla preservazione dei Sudditi, e della Religione. Ma l' imposizione più giusta d'ogni altra è certamenre la Decima; perchè non vi è la più proporzionata alle forze, ed al potere dei Sudditi, ed alle rendite dei Cittadini.

La rinnovazione poi di tratto in tratto di questa si rende forse egualmente necessaria, nè sempre vengono indotti li Principi dal solo motivo del Pubblico interesse, mentre questa massima si scorge stabilita sopra più alti principj, e più providi consigli.

Il mantenere nell' uguaglianza li Sudditi, e nella dovuta moderazione, è l'altro importante oggetto, che mosse la pubblica sapienza di comandare di tempo in tempo la Redecima Laica, acciò a misura dell'alterazioni che vanno succedendo nelle rendite dei privati, e dell'accrescimento, e grado delle fortune dei Sudditi, correr dovesse anche l'aumento, lo degrado dei pesi con giusta proporzione, e con vera Legge distributiva ad esso, che anche per capo di giustizia si rende questa sempre più necessaria.

Da ciò risulta necessaria, non che conveniente anche la Decima Ecclesiastica mai rinnovata da più di due Secoli, essendo or mai tempo di togliere infiniti di-

fordini, di afsicurare il pubblico patrimonio troppo finora danneggiato dall' antichità dell'impofte, e finalmente di sollevare forſe da più anni un'aggravio troppo eforbitante, e ſproporzionato alle ſcarſe ſue rendite; mentre li Benefizj più pingui godono non indifferenti vantaggi; perocchè ſarà brevemente eſpoſto.

In primo luogo li diſcapiti, che ſoffre la pubblica Caſſa dalla non rinnovazione di queſta Decima.

In ſecondo luogo l'eccedente utilità che ſi può fondatamente deſumere dalla Redecima Eccleſiaſtica.

In terzo finalmente quai modi ſi potrebbero tenere per la maggior facilità della ſteſſa, e per la maggior ſicurezza del pubblico vantaggio. Quanto al primo punto, cioè alli diſcapiti, che ſoffre il Pubblico Patrimonio, queſti ſono varj, e di varia natura.

Tra queſti il più importante ſono le infinite, e le rilevanti eſenzioni, che furono accordate dalli Brevi Pontifici, dalle ſentenze dei Collettori Apoſtolici, e dai Decreti anche dell' Eccellentiſsimo Senato a' Monaſterj, e Benefizj Eccleſiaſtici, o per grazie, e ſotto preteſto di povertà, quali eſenzioni diminuiſcono l'introito della pubblica Caſſa per la ſomma

ogni

ogni anno di scudi 17902. effettivi cioè.

Esenzioni delli Monaci delle 12. Congregazioni delli sette ottavi d'una Decima, pagando questi per li Brevi Pontificj una sola Decima, ed una ottava parte della seconda Decima imposta effettivi ducati 6424. 11. circa.

Esenzioni dei Frati Mendicanti, che sono fatti esenti per Brevi *ut supra* della metà delle Decime, pagando questi una sola Decima all'anno effettivi scudi 2312. 17. circa.

Esenzioni delli Benefizj, e Commende di Cavalieri di Malta esenti per li Brevi *ut supra* delle intiere Decime effettivi scudi 1674. 17. circa.

Esenzioni delli Benefizj uniti perpetuamente al S. Uffizio esenti per Brevi *ut supra* dalle intiere Decime effettivi scudi 67. 22. circa.

Esenzioni di Benefizj, Abbadie, e Vescovadi possesi dalli Signori Cardinali esenti per Brevi *ut supra* dell'intiere Decime effettivi scudi 6023. circa.

Esenzioni per Decreti dell'Eccellentissimo Senato ad Ospitali, e rendite assegnate alle distribuzioni quotidiane a' Monasterj, e Benefizj Ecclesiastici per supposta povertà effettivi scudi 1999. 5. circa.

Quali esenzioni meritano bene i più maturi riflessi, perchè troppo dannose al Pubblico Patrimonio, e perchè una gran parte di queste non ponno avere luogo, non essendo giustificate da alcun ragionevole pretesto.

Altro punto di grave discapito per la pubblica Cassa li moltiplici aggravj, che sono stati con troppa facilità, e condiscendenza dibattuti, ed escorporati dalle annue rendite delli Monasterj, e Benefizj Ecclesiastici nella spedizione delle polizze l'anno 1564. sicchè si ridussero le entrate a scarsissima somma, anzi di più molti Monasterj in forza di tali bonificazioni restano esenti del tutto dalle Decime perpetuamente, facendo apparire esser maggiori gli aggravj alle rendite, quali dalla facoltà, e credenza dei Testatori d'allora furono adottati, ed in conseguenza assolti; articolo dal quale si potrebbe ritraere non indifferente vantaggio al casso della nuova appostazione; oltre che in ora sono questi in gran parte cessati, perchè dalla pietà delle persone Laiche vengono provviste le Chiese dell'intiero loro bisogno, e con elemosine giornaliere e con assegnamenti perpetui, e perciò sollevati li Parochi, e Monasterj, che pur tutta via sussistono come aggravati.

Di

Di non differente, anzi di maggior importanza a mio credere è l'altro Articolo delli Beni pervenuti agli Ecclesiastici dopo l'anno 1564. sino all'anno 1605. per la Terra-Ferma, tempo in cui li medesimi potevano ritenere li Beni, che loro pervenivano dai Legati, e Testamenti; non essendo ancora stata segnata la provida Legge del Maggior Consiglio 1605. quale obbliga gli Ecclesiastici alla vendita dei Beni, che *de caetero* acquistassero.

Di questo non è a cognizione se portino, o nò li dovuti pesi delle pubbliche annue contribuzioni; perchè dall'anno suddetto 1564. a questa parte non furono mai chiamate polizze dalli Ecclesiastici, o per aggiunti, o per accrescimenti, sicchè si può ragionevolmente dedurre, sotto titolo di fondi Ecclesiastici abbia che saputo la malizia dei Possessori nasconderli agli occhi dei pubblici Catasticatori al tempo della Redecima Laica, ed in tal forma non esser stati nemmeno redecimati dal Laico nella supposizione, che già corressero allibrati alle Decime Ecclesiastiche.

Da tale abuso potrebbesi ricavare un gran fonte di accrescimento per la nuova imposizione Ecclesiastica, mentre in allora sarebbero astretti a manifestarli per su-

 bire

bire quel giusto aggravio, da cui andarono finora esenti.

Nè quì terminano li pregiudizi, e li degradi nati in questa lunga serie di tempo sopra la pubblica scarsa rendita delle Decime Ecclesiastiche. Per l'esame fatto nei pubblici quaderni dell' Eccellentissimo Magistrato s'attrovano moltissimi Benefizj semplici sparsi nelle Diocesi di Terra-Ferma, dei quali da parecchi anni a questa parte si è perduta intieramente la traccia; cosicchè restano questi inesatti, non trovandosi nè beni, nè possessori di essi a fronte anche delle possibili diligenze e perquisizioni, che furono comandate dalla diligenza degli Eccellentissimi Signori Sopraintendenti alli respettivi succollettori.

Anche di questo, benchè di scarsa rendita ognuno conta un non indifferente discapito in presente alla pubblica Cassa, quale potrebbesi compensare o con la scoperta delli medesimi al caso che venisse raccomandata la Redecimazione, o con gli aumenti, che certamente si ritraerebbero dagli altri Benefizj, a' quali forse in qualche tempo possono questi essere stati incorporati, ed uniti senza che pervenga la cognizione a chi sopraintende all' Ecclesiastica esazione; come anche succedo-

no per le rotte dei fiumi, che ſe tolgono ad uno, accreſcono però il più delle volte all' altro, e la perdita delle Decime per li ſuddetti Beneſizj ineſigibili ammonta a circa ſcudi 2000. effettivi all' anno.

L' ultimo diſcapito finalmente, che ſoffre la Pubblica Caſſa per la dilazione della Redecima Eccleſiaſtica, e che merita le più ſerie conſiderazioni, per varie conſeguenze che l' accompagnano è l' eſenzione ſeguita dall' anno 1564. fino al preſente di 1000. circa Beneſizj parte ſemplici, e non reſidenziali, e parte Curati con aſſegnamento di rendite, niuno dei quali non fu mai per anco appoſtato ſopra li pubblici Cataſtici dell' Uffizio, perchè manca la facoltà all' Eccellentiſsimo Magiſtrato di poter chiamare queſti a ſubire il peſo dell' Eccleſiaſtiche Contribuzioni, come non è della ſua autorità l' innovar coſa alcuna in propoſito della Redecima Eccleſiaſtica.

Nè ſi può dire che dette nuove eſazioni portino aggravio alcuno al Laico; perchè ſiccome non poſſono queſte eſſere fondate ſopra Beni ſtabili dopo la Parte dell' anno 1605. così deſumendo eſſe le loro rendite da livelli, aſſegnamenti, Decime, Canoni, ed altro, non ſono al caſo

so di poter esser stati nè scoperti, nè redecimati nelle ritasse, che furono nei tempi addietro comandate per li fondi, e rendite Laiche.

Quando pertanto pensasse la pubblica illuminata sapienza di voler togliere o in tutto, o in parte tali eccedenti esenzioni al caso della nuova ritassa, che fosse per comandare, e prescrivere li metodi convenienti per il ribasso degli aggravj troppo facilmente abbonati nell'altra imposta 1564.; da tali fonti ne proverrebbe senza alcun dubbio un notabile, e certo accrescimento della Decima Ecclesiastica, che è l'altro Articolo, sopra il quale si forma la principale ragione di riformarla.

E per non valersi di esempj estranei, che pur fanno una gran prova a quanto si è proposto, cioè li notabili accrescimenti provenuti in più tempi dalle Redecimazioni di Beni Laici, ci somministra un forte, e sufficiente argomento la ritassa seguita l'anno 1564. che apportò un accrescimento di scudi 41000. circa alla pubblica Cassa, mentre prima di detto anno, cioè nel 1436. il carato intiero non trascendeva a scudi 40000. circa, e posteriormente per la nuova Redecimazione 1564. ammontò a sc. 82000. circa, come fu detto di sopra.

Se dopo il periodo di soli anni 28. risulta

risulta un tale accrescimento, facile sarà l' argomento, quali fondate speranze si possano desumere dal lungo spazio di due Secoli.

Tutti li Beni Ecclesiastici in primo luogo, che nel detto anno esistevano impostati vallivi, e prativi, e perciò nulla o poco calcolati nella imposizione, ora ridotti arativi, e fertili devono apportare un grande aumento alla Decima.

Tutti li miglioramenti, ed accrescimenti industriosi, e naturali occorsi sopra li fondi di altra natura aggiungono non indifferente accrescimento.

Le case, e stabili esistenti nella Dominante, gli affitti dei quali sono migliorati di molto per li proprietarj rendono sicurezza di qualche vantaggio.

Beni acquistati dagli Ecclesiastici dopo l' ultima Redecima, alcuni con il pubblico assenso, altri con taciti, e segreti acquisti senza alcuna pubblica permissione somministrano luogo ad un abbondante provento, perchè compresi sarebbero anche questi nelle nuove tasse.

Le Decime, Quartesi, e Canoni, sopra i quali sono fondati la maggior parte delli Benefizj, che esistono in mano degli Ecclesiastici Secolari, queste certamente s' accrebbero in due secoli, poichè a misura che migliorano li Beni Laici, con

egual

egual proporzione s'aumentano le Decime, Quartesi, e Censi, che vengono esatti sopra li medesimi Beni.

Il prezzo delle biade grosse, e minute, dei vini, fieni, olio, legna, ed altro, che dall'anno suddetto a questa parte si è accresciuto al valor corrente, deve assicurare di un considerabilissimo aumento; mentre dette biade furono apprezzate nel modo che segue. Formento lire 6. 4. per ogni staro Veneziano. Sorgo Turco, miglio, segala, e legumi lire 3. 2. per ogni staro Veneziano. Altri minuti lire 1. 11. per staro Veneziano. Vino lire 18. 12. per ogni botte. Fieno lire 6. 4. per ogni passo. Olio lire 15. per ogni bacada.

In fine il tutto fu calcolato ai prezzi correnti d'allora, che formano un notabile divario, come può esser noto ad ognuno. Finalmente si aggiunge la considerazione da farsi sopra i 1000. circa Benefizj Ecclesiastici accennati di sopra, nuovamente eretti, cioè dopo l'ultima redecima Ecclesiastica 1564., i quali godono tranquillamente da moltissimi anni un'intiera, e perfetta quiete per non essere stati mai nè allibrati sopra i pubblici Catastici, nè decimati per le ragioni sopra notate.

Questi al caso di qualche nuova pubblica

blica deliberazione doveranno, come vuole ogni ragione di giustizia, contribuire ancor essi le loro solite Decime, che passeranno ancor queste in aumento del pubblico Patrimonio, ed a riparare in qualche parte quei danni, che pur troppo dovrà risentire in qualche parte la Pubblica Cassa dalla rinnovazione di questa imposta.

E primieramente i molti ricorsi, che di tempo in tempo furono prodotti al Magistrato Eccellentissimo dai Benefiziati tendenti al ribasso della loro annua Decima per discapiti, e danni sofferti nei Beni, e rendite dei loro Benefizj (eziandio li quali non eran dell' autorità della Sopraintendenza, ma del solo arbitrio dell' Eccellentissimo Senato, e perciò licenziati) fanno ragionevolmente supporre che al caso di qualche rinnovazione, potesse di questi essere diminuita per ragion di giustizia in qualche parte la corrente Decima, e da ciò derivarne qualche tenue discapito.

Nella stessa Classe è da annoverarsi ancora il dibattimento, che si renderebbe indispensabile per i Capitali che si attrovano investiti nella Pubblica Zecca a conto di Monasterj, e Pievi della Dominante; cioè nei pubblici Depositi di Monte Vecchio,

chio, Monte Nuovo, Sussidio, è Monte Novissimo, i quali benchè siano stati per pubblico comando estratti, e non venga ritratto il Prò dai suddetti Proprietarj, pur non ostante continua per essi l'aggravio della Decima annua d' allora a questa parte.

Avvertendo però, che i Capitali di questi depositi furono ridotti fino dall'anno 1391. al solo due per cento, cosicchè in ora resta il peso delle Decime sopra la quinta parte soltanto dei Capitali medesimi, essendo stata quella ribassata in allora per il restante; ma tuttavia benchè ridotti come sopra apporterebbero un degrado di sc. 2000. circa annui alla nuova redecima, cosa per altro di poca importanza a fronte di tanti vantaggiosissimi accrescimenti.

Per non omettere cosa alcuna, che servir possa alla maggior dilucidazione di questa importante materia si deve riflettere, che in altri tempi più recenti, nei quali fu conosciuta la necessità di versare sopra la redecima Ecclesiastica, si ebbe riflesso da chi fu in allora incaricato di prestar lumi alla pubblica autorità, che a misura dell' accrescimento, che ne risultasse dal nuovo Estimo Ecclesiastico verrebbe anche la Dateria di Roma a conformare il pagamen-

mento nella spedizione delle Bolle accrescendo a proporzione le Tasse antiche, e perciò maggior sarebbe la distrazione del soldo dallo Stato Serenissimo.

Come può però aversi qualche fondamento, che già a quest'ora sia stata in Roma alterata l'antica Tassa delle Bolle, e questa siasi accresciuta molto dall'antica a misura degli accrescimenti, che seguirono nelle Rendite dei Vescovadi, Abbazie, ed altri Benefizj disposti dalla Dateria suddetta, i quali saranno pur troppo a sua cognizione; così sembra, che poco o nulla sia riflessibile un tal punto in confronto d'un certo, e riguardevole aumento del Pubblico Patrimonio in tutti gli anni.

Rimane finalmente da esaminare i modi più facili, e avvantaggiosi, che condur potessero al suo fine un'opera, che esige per le sue circostanze le più serie considerazioni.

Una parte di questi, cioè il determinarsi di rinnovarla resta intieramente riservata alla Pubblica illuminata sapienza, dalla quale attender dobbiamo il positivo comando.

L'altra poi, che si dice di esecuzione può ammettere qualche riflesso dell'Eccellentissimo Magistrato, onde agevolarla.

Nell'

Nell'anno 1564. furono chiamate le Polizze dei Benefiziati tutti, Monasterj, e possessori di Beni Ecclesiastici, nelle quali appariscono notate le rendite tutte di Biade, Vino, Livelli, Contadi, ed altro degli anni tre antecedenti con la descrizione, e numero dei Campi, e con le annotazioni degli aggravj, e queste giurate.

Sopra la polizza stessa detratto il dibattimento degli aggravj (che furono in vero troppo eccedenti) furono apprezzate le Biade, e Vini, ed altro al prezzo enunziato di sopra, prezzo per altro corrente in quei tempi nelle appostazioni delle Decime, e furono imposte sopra queste due Decime, una pagabile nel mese di Luglio, l'altra nel mese di Ottobre, e furono sempre costanti dall'anno suddetto 1564. a questa parte, pagando anco gli Ecclesiastici le dette due Decime non in valuta effettiva, ma in buona valuta, cioè coll'accrescimento del 20. per cento alla valuta effettiva senza il don, e senza pena, sicchè quando pagassero essi per il giusto valore delle loro rendite, e senza il dibattimento eccedente degli aggravj, verrebbero a portare un aggravio di 31. per cento fissato fino dal primo impianto della Redecima 1564. siccome lo portano in presente.

Pa-

Pare certamente, che il metodo delle presentazioni giurate delle polizze sia per riuscire è più facile, e più breve, e meno dispendioso per la Pubblica Cassa, quando la malizia de' nostri tempi a fronte dell'età passata forse più innocente non apportasse qualche discapito, occultando la verità.

Al che si potrebbe contrapporre altrettanta vigilanza ed osservazione, minacciando nei mandati pene pecuniarie, e perdite dei beni al caso che fosero scoperti mancanti, tenendo sempre un processo aperto nelle mani dei pubblici Rappresentanti per indagare i defraudi medesimi; oltre che abbiamo già nelle Città tutte di Terra Ferma gli Estimi Ecclesiastici rinnovati di tempo in tempo, ne' quali esistono i fondi, e rendite Ecclesiastiche formati per l' altra imposizione, a cui vanno queste soggette, oltre alle Decime Pubbliche, che si denominano gravezze *de Mandato Dominii*, cioè Dadie, Colte, ed altre dalle quali si potrebbero cavare i confronti a lume della verità.

I principali estimi si attrovano già nelle mani degli Eccellentissimi Sigg. Aggiunti ai Dieci Savj rassegnati l' anno scorso dal Ministro Succollettor Generale ai

me-

medesimi, quando ebbe l'onore d'essere chiamato a più Conferenze unitamente ad altri lumi assai importanti, che raessgnò sopra la materia stessa per dover del proprio Offizio, dove sono anche registrate le differenze, e gli aumenti di questi in confronto delle appostazioni antiche delle Decime Ecclesiastiche.

Tenendo pertanto un tal metodo, quando piacesse all'Eccellentissimo Magistrato di suggerirlo, si potrebbe sperare, che in capo ai '3. anni poco più, poco meno (ammontando le dite, che dovrebbero essere allibrate nei nuovi Catastici, e Quaderni al numero 8000. circa) si condurrebbe al suo termine la nuova ritassa con molto risparmio pubblico, e con evidente vantaggio.

Se pensaise pertanto la pubblica autorità di comandarlo, si crederebbe opportuno, che venisse fissato da un Pubblico Comando in prima quali aggravj si venissero a defalcare, e in quali misure, onde fissare una regola generale, e certa per togliere i ricorsi importuni, e gli occulti defraudi. In secondo converrebbe determinarsi sopra il prezzo dell'Entrate, apprezzando queste per mia umilissima opinione al valore corrente dei Dieci Savj, imponendo poscia la Decima nei modi soli-

liti, e praticati per l'addietro, oppure in altre misure, che fossero della pubblica volontà.

Merita anche un qualche riflesso sopra questo articolo la imposta del Camuatico oltre le Decime, a cui vanno soggetti i Laici, e non gli Ecclesiastici; ma quando pensasse l' Eccellentissimo Magistrato di ritrovare la tassa Ecclesiastica sul piede dell' antica redecima, cioè coll' imposizione delle due Decime per ciascun anno con la buona valuta in vece dell'effettiva, sarebbe un compenso assai maggiore.

Misurando pertanto nel modo possibile le disparità degli aggravj Laici, ed Ecclesiastici per misurare se questi corrino uniformi, si scorga dall' annesso foglio la pretesa differenza, dalla quale risulta, che l'aggravio annuale Ecclesiastico sarebbe maggiore del Laico, quando dalla nuova redecima fossero levati tutti gli abusi adottati nell' antica, mentre per le cognizioni raccolte dai Ministri de' Dieci Savj l'aggravio Laico annuo compreso il Campatico a più non ascende, che ai 12. per cento delle rendite, e ciò in forza dell' indulto, che godono del Formento, e del Don, e della valuta effettiva, quando gli Ecclesiastici pagano due Decime all' anno, e

in solo contante, e con buona valuta.

Oltre di che riflessibile assai si rende l'altra estraordinaria imposizione, cioè dei sussidj, che di tempo in tempo vengono imposti agli Ecclesiastici sudditi, i quali devono pagarsi da ogni, e qualunque Corpo, e individuo Ecclesiastico, benchè esente dalle annue Decime.

Dall'anno 1564. a questa parte furono imposti numero 28. sussidj, come si rileva dall'inserto foglio, che si rassegna, per i quali fu imposta agli Ecclesiastici una somma di sc. 5000319. effettivi oltre le due Decime annue.

Questi furono concessi alla Serenissima Repubblica per Brevi Pontificj in occasione di guerra, o altri bisogni, e in ogni tempo ha il Serenissimo Principe un giusto titolo di richiederli, essendo affidata alle sue armi la custodia del Mare Adriatico dalle invasioni del Turco, e la preservazione delle Frontiere del Levante per sicurezza della Religione, e degli Stati Cattolici. Resta finalmente altro breve articolo, che si rende egualmente importante, e degno delle pubbliche mature considerazioni.

Si attrovano tra i Benefizj Ecclesiastici un numero grande, che si dicono semplici non soggetti a residenza alcuna, e

cura di anime. Di questi parte sono pingui, e di rilevante rendita, come sono le Abbazie, i Piovanati, e Prepositure; altri di poca importanza, come Chiericati, Cappellanie, Altari, e Canonicati soppressi.

I primi, cioè i più ricchi, vengono disposti sempre dalla Corte di Roma, gli altri minori, ora dai respettivi Vescovi, ora anche dalla Dateria Romana, e vengono tanto i primi, che i secondi disposti alle volte in numero di sei, otto, ed ancora più ad una sola persona, che contro il proprio istituto Ecclesiastico non presta alcun servigio alla Chiesa, e che non ha mansione alcuna nella Vigna di Dio Signore, quando furono fondati dalla pietà de' Cattolici, con l'oggetto di accrescere Ministri all' Altare, e operatori alla Cura dell' anime nelle respettive Chiese.

Dall' altra parte poi esistono moltissime Parrocchiali sparse nei Territorj dello Stato Serenissimo, che sono di sì scarsa rendita, che non è sufficiente al tenue, e miserabile mantenimento de' poveri Parochi, non che di qualche Ecclesiastico necessario assistente; cosicchè alle volte restano abbandonate le Chiese, e i Popoli sudditi senza gli ajuti spirituali, e tra le altre Diogesi dello Stato, che si attrovano in

tali anguftie fono le Diogefi di Bergamo, quella di Udine, e di Concordia.

Non fi ardifce aggiungere riflessi a questo articolo; perchè fono troppo illuminate le menti, che ci governano; folo fi permetta di umilmente riflettere, e conchiudere, che per ogni ragione di pubblico, e privato intereffe pare che fi renda neceffario, non che conveniente la redecimazione Ecclefiaftica, dalla qual rifultar deve certamente e l' accrefcimento delle Rendite al Principato, e la confolazione dei fudditi per la giufta proporzione degli aggravj.

Nota. La Decima Ecclefiaftica ebbe origine dal 1288. per la ricupera di Terra Santa dalle mani di Saladino, che perciò Decima Saladina fi chiama.

SCRITTURA

D' INFORMAZIONE

DE' CANONICI REGOLARI

DEL SANTISSIMO SALVATORE

In cui si pretende in virtù d' Istituto di esser capaci di amministrare cura d' Anime anche in abito da Prete.

Num. LXVI.

D 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LA cura dell' Anime nella primitiva Chiesa fu sempre appoggiata a quei Chierici, che conducevano una vita comune. *In primitiva Ecclesia nullus est constitutus Rector Animarum, nisi de communi vita assumptus*, così attesta Ivone.

Ne' Concilj Vastense anno 592. Toletano IV. anno 633. Meldense anno 845. Nemausense anno 1096. viene cercata la Regolarità ne' Rettori dell' anime più di qualunque altro requisito.

Qual sia però la ricercata Regolarità ben si comprende da ciò, che osserva Girolamo a Costa nell' Istoria dell' Origine, e del Progresso delle Rendite Ecclesiastiche part. 1. cap. 47. Dobbiamo avvertire, dice egli, di non confondere co' Monaci i Chierici, che vivevano in Comunità sotto la direzione de' loro Vescovi. Eusebio Vescovo di Vercelli fu il primo, che nell' Occidente accoppiò insieme due cose, che parevano tra di loro contrarie, cioè la Regola Monastica alla forma di vivere de' Chierici. Non si deve immaginarsi, che que-

questi Chierici fossero veri Monaci, come nemmeno quelli, che abbracciarono lo stesso genere di vita sotto S. Martino, e sotto S. Agostino. Presero solamente dai Monaci la loro maniera di vivere, non essendo però men utili alla Chiesa. Laddove i Monaci da principio erano fuori della Città, e per la maggior parte Laici, ed anzichè servire al Pubblico nell'Ecclesiastiche funzioni, la loro Professione ne gli teneva lontani.

I Canonici Regolari sono appunto que' Chierici, che conducevano vita comune, che hanno abbracciata la Regola prescritta da S. Agostino nei suoi Sermoni *de vita communi Clericorum*, il quale fatto Vescovo volle avere presso di se un Monastero di Chierici senza però derogare in parte alcuna colla Regolar disciplina alla dignità Clericale, come osserva Sigeberto nella Cron. Edizione di Germania lib. 3. cap. 2. pag. 629. e 634. Ad ognuno poi è noto, che quest' Ordine Clericale vien conferito con l' Ecclesiastica Tonsura: *Per primam Tonsuram Ordo Clericalis confertur.* È' noto parimenti, che questa dignità Clericale deve necessariamente esser conferita quando fanno la Professione i Canonici Regolari, come attesta Pio IV. *Dignitatis Cle-*

Clericalis . . . . . statim ac Professionem emittunt , insignitos esse oportet. Se perciò non può star divisa la dignità Clericale dalla loro Professione, ne viene per conseguenza, che sia d'essenza del loro Istituto, e competente al loro stato, come tra gli altri ne fa testimonianza il Dottor S. Tommaso 2. 2. q 189. a. 4. in resp. ad 4. *Status Canonicorum Regularium per se competit, ut sint Clerici.*

A' soli Chierici certamente si compete l'esercizio delle Sacre Funzioni, che si riferiscono al Santo Ministero, e l'amministrazione de' Sacramenti; dunque ai Canonici Regolari, da' quali non può star diviso l'Ordine Clericale, è comune cogli altri Chierici il Jus dell'amministrazione dei Sacramenti, e dell'altre Funzioni Ecclesiastiche.

Nell'anno 1100. fu posta in controversia una tal verità nel Concilio Pictaviense; ma finalmente questa fu la decisione in pieno Concilio: *Monachi vestiti sunt, permissi vero Canonici Regulares officia, & functiones obire Parochorum*, così il Tommasino par. 1. c. 689. 699.

Nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. anno 1215. can. 40. si legge:

Monachi non singuli per Villas, & Oppida, seu ad quascumque Parochiales Ecclesias ponantur. Fu interrogato il suddetto Innocenzo III. se nel detto Canone fossero compresi i Canonici Regolari: rispose di nò, come protesta il citato Tommasino par. 3. c. 452. *Hoc Canone contineri Monachos tantum, non Canonicos Regulares*. E con più chiarezza il famoso Canonista Fagnano Cap. *Quod Dei timorem* num. 40. *Argumentum non procedit in Canonicis Regularibus; quia ipsi de Jure praefici possunt Ecclesiis Parochialibus, ut est casus in hoc capite, ubi decretum Lateranensis Concilii, quo Monachi prohibentur praefici Ecclesiis Parochialibus, declaratur non habere locum in Canonicis Regularibus*.

Finalmente Onorio III. anno 1215. comandò a' Monaci di ritirarsi dalle Ville, ma non a' Canonici Regolari, quando sostengono il peso della Cura dell' Anime, e ciò si rileva dalla Glossa: *Et ita Episcopi compellere debeant Abbates, ne Monachos per Villas solos dimittant, secus in Canonicis Regularibus, si eligantur ad Curam Animarum*.

Da tutto ciò con evidenza si deduce, che fu riconosciuto sempre il Chiericato indivisibile da' Canonici Regolari per Originaria istituzione, ed in tal maniera ad

essi

essi unito, che lasciata la vita comune senza però distaccarsi dalle Sante Regole professate, restando in essi il debito di obbedienza ai Vescovi respettivi cogli altri obblighi di vita Religiosa comune a qualunque Chierico, come prescrivono i Sacri Canoni, hanno liberamente esercitato la Cura dell' Anime nelle Chiese Parrocchiali, e le altre Funzioni Ecclesiastiche a differenza de' Cenobiti, o Monaci, nei quali essendo accidentale il Chiericato, cioè ad essi accordato per favore, tolleranza, e dispensa non può prevalere alla professata rigorosa disciplina, ed osservanza senza quei privilegj, che hanno poi ottenuto dai Sommi Pontefici. E quì fa a proposito ciò, che osserva Girolamo a Costa sopraccitato nella sua Storia p. 1. c. 108. Si cominciò pertanto a levare a poco a poco, e mutare il Governo delle Chiese quantunque fossero protetti dai Papi: furono tuttavia sempre distinti i Canonici Regolari da' Monaci, e ciò sussiste ancora al giorno d'oggi, imperciocchè vediamo esservi pochi Monaci, che prendano la Cura delle Parrocchie, e facciano le altre funzioni Ecclesiastiche fuori dei loro Monasterj; laddove i Canonici Regolari esercitano da per tutto queste tali funzioni senza che siano obbligati, come i Monaci a

mettere nelle loro Cure Preti Secolari. S. Girolamo infatti distingue sempre questi due generi di vita, e parlando di se medesimo come Monaco dice: *Clerici pascunt oves, ego pascor;* e si fonda sempre sopra questo principio, che altro è esser Monaco, altro l'esser Chierico: *alia Monachorum est causa, alia Clericorum.*

Il Concilio di Trento parimenti riconosca una tal differenza, poichè contempla, e ratifica una essenziale originaria capacità nei soli Canonici Regolari anche ai Benefizj Secolari, negletti affatto tutti gli altri Ordini Claustrali, tuttochè in quel tempo godessero dei Privilegj di Roma, que' Sapientissimi Padri, stabilirono legge, con cui restò assolutamente inibito al Regolare di un Ordine, che passa in un altro di diverso Istituto il posseder Benefizj Secolari, anche di Cura d'anime, e con tal rigore, che se il Religioso traslatato arrivasse per fino ad essere ammesso tra' Canonici Regolari, anche in questo caso sia onninamente escluso, e privo di quella capacità, che ad essi essenzialmente compete di ottenere Benefizj Secolari anche di Cura d'anime: *Ne taliter translatus, etiamsi Canonicorum Regularium fuerit, ad Beneficia Saecularia etiam Curata omnino incapax existat. Sess. 25. de Ref. cap. 11.*

Ri-

Rimarca dunque il Concilio di Trento non i privilegj degli altri Ordini; ma solo l'esenziale originaria capacità de' Canonici Regolari, e la suppone, e supponendola comprova la natura del loro Istituto capace de' Benefizj Secolari, e chiamato da' primi secoli al Governo delle Parrocchie.

Una tal verità si comprova finalmente con la pratica di tutta la Chiesa; ma per non ricercarla da' primi tempi, ed in luoghi lontani, basta il riferire, che in questo Serenissimo Dominio nell' anno 1330. (tempo in cui non ancora negli Ordini Regolari erano introdotti abusi d' Indulti) al Canonico Regolare Don Pietro da Venezia fu sostituito nella Parrocchia di Villanova sotto la Mota l' altro Canonico Don Pietro da Padova, il quale fu Superiore della Canonica di S. Salvatore di Venezia: così dall' Archivio della stessa Canonica tom. 84. Nodaro Guillelmo dalla Villa.

Nel decorso poi di tempo moltissimi Canonici Regolari si contano passati ai Canonicati delle Cattedrali, e Collegiate, a Parrocchie dei Vescovi, e Patronati, il numero, e nome de' quali co' loro respettivi impieghi saranno prontamente esibiti in caso, che vengano ricercati. Fra tutti

gli altri giova quì nominare Don Pietro Moretti nativo di Pieve di Sacco Canonico Regolare del Santissimo Salvatore, il quale nell'anno 1726. eletto Arciprete di S. Zaccaria di Codevigo nella Dioceſi di Padova ha incontrata opposizione, e però posti sotto l'esame di tre Canonici Lettori dell'Università di Padova i naturali diritti della capacità de' Canonici Regolari a qualunque Benefizio Ecclesiastico, restò spianata ogni difficoltà, ed approvato all'Arcipretura il predetto Canonico dall'Eminentissimo Cardinale, e Vescovo Barbarigo.

Vivono al giorno d'oggi cinque Canonici Regolari, uno dei quali è Arcidiacono di Brescia, l'altro Mansionario di Belluno, e tre Canonici di Nervesa. Sono questi usciti dalla loro Congregazione, nè più dipendono dal loro primo Superiore, ma intieramente dall'Ordinario.

Oltre la suddetta pratica vi è anche costume, che i Canonici Regolari esercitano la Cura dell'anime anche nelle Chiese alla suddetta loro Congregazione unite, non solo col proprio abito, che è già Clericale, ma ancora colla veste da Prete, come si può vedere nei due Parochi di S. Salvatore di Venezia, e di S. Leonardo di Ponte Casale nella Dioceſi di Pa-

Padova, costumanza che certamente non è comune agli altri Claustrali.

La Bolla di Benedetto XIV. non leva da Canonici Regolari il diritto di ottenere qualunque sorte di Benefizj tanto nei Luoghi nei quali è accettata quanto dove non è ammessa a differenza degli altri Ordini Regolari.

Non ne' primi perchè sebbene viene costretto il Canonico a chiedere l'Assenso del Papa, pure viene promosso dallo stesso favorevole Rescritto, quando non si oppongono demeriti personali. Non ne' secondi, perchè di niun valore si considera, assegnandosi per ragione la suprema autorità del Papa.

In fatti in ogni tempo, ed in ogni luogo, e con l' assenso del Papa, e senza fino al giorno d'oggi, come francamente asseriscono i più celebri Autori della Storia Ecclesiastica, hanno ottenuto li Canonici Regolari Benefizj Ecclesiastici di qualunque sorte, nè si puo assegnar tempo in cui non abbiano amministrato Sacramenti, siccome non vi fu, nè vi può essere un Canonico Regolare che non sia insignito, dell' Ordine Clericale; in tal possesso ha fatto sempre la sua professione, e sulla certezza, che non possa in verun modo essere privo dell'esercizio

delle

delle sacre funzioni relative alla Cura delle Anime, alle quali viene legittimamente chiamato in forza di quel primo Istituto, che professa quando gli viene conferita la Dignità Clericale.

A differenza di quelli, che professano diverso Istituto, per cui eleggono altro tenor di vita solitaria, e contemplativa, per i quali differenti studj, e altre occupazioni sante, e lodevoli della respettiva Regola vengono destinate, come si può vedere leggendone la Storia. Che se nel corso dei tempi fu accordato ad essi da' Papi il privilegio di esser ammessi all'Ordine Clericale, e per conseguenza al Sacerdozio, e all altre funzioni Ecclesiastiche, ciò deve a' medesimi esser noto, se un'occhiata danno a' tempi della loro istituzione, e riconoscendo il proprio Istitutore, da cui prendono il nome, dolere non si ponno, se nello stato ritornano, che erano nei primi tempi del loro nascere.

Per essi in fatti non vi fu fatta prescrizione di chiedere assenso del Pontefice per ottenere Benefizj; perchè già dal proprio Istituto vengono allontanati.

Se però ritornando a' Canonici Regolari la suddetta Bolla avesse qualche forza per escluderli dall'ottener Benefizj,

ed inoltre fosse ad essi inibito il chiedere la licenza del Papa, che con tutta facilità viene concessa, si chiuderebbe certamente l' adito a' suddetti Canonici di possedere qualunque sorte di Benefizio Ecclesiastico, cosa che sarebbe contraria al proprio Istituto, ed alla pratica costante, in possesso ed in vista di cui hanno fatta la loro professione.

Rispetto poi a' proventi acquistati dai suddetti Canonici mentre sono promossi a Benefizj Secolari molti sono i Canonisti, che tengono per fermo che sia in loro libera la disposizione a norma dei Secolari. Fra gli altri è da considerarsi l' opinione di Navarro bene istrutto dell' Ordine Canonico: nel *Tom.* 5. *lib.* 3. *cons.* 13. così si spiega: *Primum quod Religiosus, praesertim Canonicus Regularis non simplex, sed Beneficiarius, praesit suae Ecclesiae, vel Beneficio, non Ordini, quem professus est..*

Fra li molti, surriferiti documenti comprovanti la capacità, che hanno li Canonici Regolari di esercitar Cura di Anime, o altro Benefizio Secolare in vigor della natura, ed essenza del loro Istituto Clericale, quello, che riputar si deve di maggior valore, ed autorità si è appunto il Testo del Sacro Concilio di Trento. Avendo quei Sapientissimi Padri

con-

confiderato, che i Regolari di un Ordine, paffati per indulto, e per grazia in un altro di diverfo Iftituto, conseguiranno facilmente la licenza del loro Superiore di ftarfene lontani dal loro Monaftero con pericolo di perniciofo fvagamento, e di apoftafia, definirono però nel *Cap.* 11. della *Sefs.* 14., e prefcriffero a qualunque Prelato, o Superiore, che non poteffe accettar all'abito, ed alla Profeffione qualfifia Regolare fe non a rigorofa condizione, che quegli aveffe a vivere perpetuamente nel Chioftro, e fotto l'obbedienza del fuo Superiore, aggiungendo, che fe gli veniffe fatto d'effere ammeffo nel Ceto dei Canonici Regolari, aveffe con tutto ciò ad effere onninamente incapace, ed efclufo da qualunque Benefizio Secolare anche della Cura delle Anime: *Quia vero Regulares de uno ad alium Ordinem translati, facile a fuo Superiore licentiam ftandi extra Monafterium obtinere folent, ex quo vagandi, & apoftatandi occafio tribuitur: nemo cuiufcumque Ordinis Praelatus, vel Superior vigore cuiufcumque facultatis aliquem ad habitum, & profefsionem admittere pofsit, nifi ut in Ordine, ad quem transfertur, fub fui Superioris obedientia in Claustro perpetuo maneat. Ac taliter translatus, etiamfi Canonicorum Regula-*

gularium fuerit, ad Beneficia Saecularia, etiam Curata omnino incapax existat.

Del qual diritto essendo dichiarato privo, ed incapace il Regolare, che passasse ad abbracciare la Regola, e vita dei Canonici Regolari per il fine di vivere sempre nel Chiostro, e sotto l' ubbidienza del suo Superiore, come aveva professato nel suo primo Istituto di Cenobita; restà all' incontro ratificata dal Sacro Concilio medesimo la natural capacità alli Canonici Regolari di esercitar Cura d' Anime, e Benefizj Secolari, ai quali chiamati che siano vivono fuori del Chiostro, e non sono più soggetti alla Potestà del Superiore, non essendo nemmeno descritti, e nominati nelle liste di qual si sia Famiglia, che sia pubblicata nel Capitolo Generale; perciocchè sono considerati come usciti fuori della Congregazione, e passati sotto la Giurisdizione, e Potestà, che è quella dell' Ordinario.

Che se qualche Sommo Pontefice avesse coartata questa naturale attitudine, e facoltà de' Canonici Regolari per li Benefizj Ecclesiastici, lo averebbe fatto per riservare a se medesimo l' arbitrio della Collazione, e per acconsentire alle suppliche di qualche Superiore, ma non mai

per

per dichiarare, che dei Benefizj Secolari siano incapaci li Canonici Regolari, li quali ancora dal Pontefice Benedetto XIV. nel Martirologio da esso corretto, ed ampliato sono chiamati li stessi Chierici dei primi Secoli della Chiesa: *Ordo Canonicorum Regularium, qui in primis Ecclesiae Saeculis Clerici nominantur utique, ait S. Pius V. in Bulla &c. ab Apostolis originem traxerunt, quique a S. Augustino eorum Reformatore, iterum per reformationis viam Mundo geniti fuere. Editum Romae* 1749.

Ma se si credessero poco plausibili quegl'Indulti, e quei Privilegj di Roma li quali ampliando i diritti dei Regolari, derogassero alla disciplina del Chiostro, ed al sistema antico dei loro Istituti, perchè poi si doverebbe ammettere, e adottare per certissima guida quella Bolla, che colle sue restrizioni alterasse la purità dell' Istituto Canonico, e le togliesse la forza, e lo splendore di prima.

Ordinando per tanto il Sovrano Decreto 7. Settembre prossimo passato, che alli Regolari siano sostituiti nelle Parrocchie Preti Sudditi, confida l' umilissima Congregazione dei Canonici Regolari del Santissimo Salvatore, che li Canonici da essa destinati alle Cura dell' Anime saranno

ranno considerati dalla Pubblica Sapienza, e Clemenza per veri Preti capaci di sua natura, e senza appoggio di verun Indulto derogante alla disciplina del Chiostro d'amministrare le Parrocchie e nell' uno, e nell'altro abito egualmente Clericale, come lo sono di fatto, e per la mente del suo Riformatore S. Agostino, e per la pratica immemorabile, e per l' approvazione dei Sacrosanti Concilj specialmente Lateranense, e Tridentino, e per li Giudizj nati in caso di controversie, della qual capacità creduto, che fosse convenevole di spogliar quei Canonici destinati alle Parrocchie per richiamarli al Chiostro, stimo vi sarebbe ancora, che allo stesso destino soggiacer dovessero quelli, che sono investiti dei Canonicati alle Cattedrali, e Collegiate.

SCRITTURA

DELLA

DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA

AD PIAS CAUSAS

E DELL' AGGIUNTO

SOPRA MONASTERI

Intorno ad alcune pretese sopra i Beni de' Conventi soppressi.

Num. LXVII.

SERENISSIMO PRINCIPE.

NOn risparmiandosi dall' ossequio nostro ogni attenzione, e fatica per riconoscere il vario tenore delle suppliche prodotte da chi professa titoli sopra fondi dei Monasteri soppressi, siccome la pubblica sapienza avrà rimarcato nelle precedenti nostre Scritture, ci daremo in questa l' onore di rassegnare lo sviluppamento di alcune altre parimente commesse allo stesso esame colla guida dei documenti, che ci furono presentati.

Il Capitolo dunque dei Canonici della Cattedrale di Belluno nella sua supplica alquanto implicata espone di aver impoverito se stesso coll' assegnazione anticamente fatta a' Padri Certosini dei frutti provenienti dai Beni di Veduna, Candatea, ed Agra situati nei Territorj di Belluno, e Feltre, che egli anche chiama la minima porzione delle grandiose possessioni in progresso acquistate dai medesimi Certosini. Aggiunge di aversi riservata la proprietà, e il Gius Patronato sopra l' indicata parte dei Beni, appoggiando

do la sua asserzione alle due carte 1456. e 1460. ad una sentenza del Vescovo in data 4. Marzo 1475., ed all'esercizio finalmente di Giurisdizione fino a questi ultimi anni da lui sostenuta sopra le Chiese dei Luoghi surriferiti. Quindi conclude con la scorta di tali documenti, e coll' esempio dell' Abbazia dei Borgognoni, che in lui ritorni la disposizione delle rendite di quei fondi.

Per riverente adempimento delle commissioni demandate fu prestata la più diligente applicazione alle Carte Esibite, e fatto il confronto dei fatti introdotti; ma non abbiamo in vero saputo rinvenire giustificato a dovere il titolo primitivo necessario della proprietà asserita dal Capitolo, nè legalmente provata la individua specialità dei fondi compresi nella sua richiesta.

Negli antichi tempi quando il male della Lepra era frequentissimo nell' Europa, e lo spirito fervente delle Crociate, e dei Pellegrinaggi alla Terra Santa, faceva concorrere da ogni parte moltitudine di uomini a queste Contrade per il comodo dell' imbarcazioni, la pietà dei Fedeli, e la necessità dei bisognosi fece erigere copia immensa di Ospitali, la maggiore parte dei quali ora si trova distrut-

ta; e parte trasfusa in mano dei Monasterj, e d'altre persone di Chiese col nome di semplici Benefizj. Tra questi esistevano sotto la spirituale Giurisdizione di Belluno li tre Ospitali di S. Marco di Vedana, di S. Giacomo di Campo Datino volgarmente detto Candava, e di S. M. Maddalena di Agre. Il loro Governo soleva appoggiarsi ad un Priore, siccome si praticava tuttavia in alcuni della Dominante, e siccome in quei tempi li Principi riposavano molto nell'opera degli Ecclesiastici per ciò che riguardava anche la temporalità, e l'amministrazione dei Luoghi Pii, e delle elemosine donate a' poveri, così anche li Vescovi, e il Capitolo di Belluno oltre la cura spirituale ne aveva insieme assunta la sopraintendenza, e vigilanza economica di detti Ospitali, il che è cosa molto differente dall'averne vero titolo, e dominio di proprietà. Mancano affatto le memorie della loro fondazione assai antica, e sebbene il Capitolo profittando delle circostanze abbia avuta l'attenzione di fargli annoverare nelle due Bolle attribuite ai Pontefici Adriano IV. in data 5. Ottobre 1155., ed Urbano III. 4. Marzo 1186. nelle quali si confermano i suoi possedimenti, ciò non ostante, come Case di Ospi-

talità vengono nell' una, e nell' altra qualificate tanto di Agre, come l' altro di Vedana.

Traspira ancora che mancato in progresso il fervore dei Pellegrinaggi, e la frequenza dei mali contagiosi, quelle case andavano pigliando la figura di Monasterj, e ne sorgesse un nuovo stato di confusione, e di oscurità. Infatti in uno Statuto Capitolare 1385. 27. Ottobre, si leggono ordinate le viste annuali ai Monasterj soggetti al Capitolo, tra i quali veggonsi nominati quelli di Agre, di Campo Datino, e di Vedana, dove sembra, che Frati, e Monache vi tenessero comune ricovero. Se quei luoghi fossero stati di legale proprietà del Capitolo, non è verisimile, che egli gli avesse abbandonati ad altri, e che si fosse contentato di ritenere i diritti soli spirituali, ed alcune preminenze di economica ispezione, e quasi di temporal Signoria. In questa configurazione, e non in altra negli atti delle visite fatte nel 1400. 14. Luglio ai tre sopraddetti Luoghi, i Visitatori Capitolari fecero registrar il loro nome di Signori del Luogo, o sian Giurisdicenti, e le abitazioni sono chiamate Monasterj. Anzi è chiaro che in quello di Vedana vi avevano raccolti insieme Monaci, e Monache,

che, dalle quali in oltre si pretendeva sino all'ora di custodire le chiavi del Monastero. Così parimente s' incontra un Enfiteusi 1438. 7. Agosto fatta dal Prior di S. Marco di Vedana di una Casa di ragione del suo Priorato col beneplacito del Capitolo, nel qual fatto è osservabile, che il Capitolo non averebbe assentito, che la Casa stessa fosse riconosciuta della distinta ragione d'un altro, ed obbligato in perpetuo l' Enfiteuta alla corrisponsione del livello al Priorato, e le sue dipendenze avessero formato una porzione indivisa dalla Mensa Capitolare. Anche una Locazione 1449. 18. Aprile ci presenta quasi la stessa immagine, poichè il Priore ne fu il principal contraente in quell'azione, e il Capitolo vi diede soltanto la licenza, e l'assenso; perchè il Monastero, o sia Luogo si teneva a lui soggetto; nella qual formula di espressioni si fa manifesto, che l' uno, e l' altro vi aveva rappresentanza, ed ispezioni separate, e di natura diversa. Nè alcuno di quei Priori in tali atti denominandosi per Frate, o Prete, ragion persuade a crederli anche persone Laiche, circostanza, che rende maggiormente confuso lo stato, e l' amministrazione di quei tempi.

A questa situazione da noi rilevata

con molta pena, onde niente mancasse alla necessaria illustrazione dell' affare succedono le tre Carte citate nella Supplica, le quali formano il principale motivo dell' avanzata ricerca.

La prima è l' Istromento 1456. 13. Giugno, col quale fu consegnato dal Capitolo il Monastero di Vedana ai Padri Certosini con tutti i suoi Beni, e diritti spirituali, e temporali, onde farvi un Monastero del loro Ordine, e per la ragione si adduce perchè il Monastero era desolato, e malamente retto da Secolari persone; d' onde risulta, che i Canonici di allora non donarono in fatto cosa propria, ma tolsero il Luogo ad una Classe di abitatori per darlo ad un' altra, usando da se soli dell' autorità, che al Principe appartiene, per variare lo stato dei Luoghi Pii, e fondar Monasterj confondendo la cura economica con la Suprema. Un tal documento è anzi bastante a mostrare, che lo stabilimento dei Padri Certosini in Vedana fu abusivo, e illegale per questo difetto fin dal momento della sua fondazione. Mostra pur questa Carta nel suo intero contesto, che quel luogo aveva fino d' allora facoltà proprie, molte, e sostanziose; poichè negli atti della consegna si fa menzione di Beni, Case, Giurisdi-

zioni, Decime, Lavoratori, Coloni, e Livellarj; nè la riserva generale fatta dei diritti del Vescovo, e dei Sacristi, che sono i Parochi della Città, nè del Giuspatronato del Capitolo con ambigua clausula: *quali si trovano*, poteva distruggere il diritto Sovrano, o trasferire negli Ecclesiastici un vero titolo di proprietà, o gius di reversione. Tali riserve secondo l' insegnamento dei Legali non formano diritto, ma aprono soltanto la via per mostrarlo se fosse. Sono assai frequenti nei Rogiti, e Diplomi vecchi, e possono riguardarsi come formule notariali, o riferirsi alla Cura spirituale, come in seguito meglio apparisce verificato, e inteso dalla pratica. L' obbligo addossato ai novelli Monaci fu quello di contribuire annualmente un Capretto a cadaun dei Canonici residenti in segno di onoranza, e di spiritual soggezione, cosa non insolita nella ignoranza, e disciplina di quel tempo, essendosi veduto un simile aggravio d' incenso annuo imposto dal Vescovo di Treviso nel 1426. 28. Dicembre in testimonio perpetuo della facoltà data di erigere il Convento de' Minori Osservanti in Campo S. Piero.

L' altra Carta è l' Istromento 1460. 12. Ottobre, col quale dal Capitolo si fe-

fece l' unione, e l'applicazione dei due Ospitali di Agre, e di Campo Datino alla Casa, ed ai Padri Certosini di Vedana col debito di fare le ospitalità, ed elemosine consuete; coll'obbligo del Capretto ai Canonici, e di un Canone ai *Sacristi*, che non è meno specificato, e colla riserva del Giuspatronato al Capitolo, come sopra. Le formule del Rogito sono quasi le medesime del primo, e non deve omettersi, che tanto nell' uno, quanto nell'altro si usano anche espressioni di oblazione, e donazione assoluta per significare, che s'intendeva pienamente concesso, e trasferito per l' autorità Canonicale nella nuova Certosa ogni dominio, e possedimento. Era veramente un piacere l' occupare, e il disporre senza contrasto in quelle solitudini non osservate della roba non sua, e l' aggravarla di quei pesi, e di quegli ossequj, che davano più nell'umore; ma non era verificabile poi per le massime, e consuetudini della Repubblica la pretesa riserva di Giuspatronato sopra un Luogo Laico in favore degli Ecclesiastici; mentre questo Sovrano diritto di protezione, difesa, ed ispezione economica in questo Dominio si esercita dal solo Principe, che di mano in mano che l' ha scoperta, ne ha anche allentata l'
in-

ingerenza dei Chierici. Per questo principio non hanno mai avuto quì corso i Decreti medesimi del Concilio di Trento, che avevano abilitati i Vescovi alla visita degli Ospitali, e dei Monti di Pietà, e alla commutazione dei Testamenti.

La terza Carta è una sentenza del Vescovo di Belluno come Giudice arbitro in alcune questioni sopra il Gius di boscare, e di far legne tra i Monaci di Vedana, ed alcuni Comuni di quelle Montagne. Non ha la data asserita 4. Marzo 1475., la quale è riferibile ad una Procura; ma ha quella 20. Agosto 1476. Nella medesima si vedono citate molte vendite, investiture, tenute di possesso, Proclami, e giudizj dal 1163. fino al 1475. nelle quali tutta l'azione, la ragione, e la rappresentanza è sostenuta dall'Ospitale, e poi dal Monastero di Vedana. Non si verificano pertanto nè i legittimi titoli della proprietà adombrata dal Capitolo nella sua Supplica, nè i fondi a quella soggetti; mentre il Capitolo nemmeno è intervenuto a tale sentenza, e la stabilita posizione dei Confini per il Gius di far legne da fuoco, e pali da vigne è riservata unicamente tra le rappresentanze dell'Ospitale convertito in Monastero dei Certosini, e i Comuni, o sian regole di

Campo Salzano, Grigerio, Ignano, Cusago, e S. Martino.

Che poi la Giurisdizione rimasta al Capitolo fosse tutta spirituale oltre quanto risulta dagli atti di visita alle Chiese dei tre Ospitali, è provato ad evidenza da un Costituto 1711. 20. Aprile notato nella Cancelleria Ducale dai Padri Certosini, ed accettato dai Canonici, nel quale si preservano al Capitolo le visite stesse, le sue Giurisdizioni, l' offiziatura dei suoi Cappellani, e le Funzioni Parrocchiali nelle Chiese della sua Mensa.

Da tutto ciò adunque si fa manifesto, che i tre Ospitali aveano rendite proprie, e distinte dalla Mensa Capitolare, colle quali non furono mai confuse, nè meno in quei tempi, nei quali il Capitolo teneva in mano lo spirituale, e l' economico; che la consegna dei medesimi, fatta ai Padri Certosini fu un arbitrio dei Canonici antichi, ed ha in radice l' inescusabile difetto degli assensi Sovrani, senza i quali non poteva nè effettuarsi a principio, nè sussistere in progresso. Che i Fondi appartenendo ad Ospitali, che sono Corpi Laici, il Principe sempre vi ritiene una ragione sublime, speciale, e più interessante, la qual può vindicare in ogni tempo dagli usurpi. Che finalmente i

tre

tre documenti prodotti dal Capitolo non giustificando il suo preteso titolo di proprietà, nè la riserva di legal reversione, nè l'identità supposta dei Beni da quello dipendenti, la supplica merita di essere licenziata, salvi al Capitolo medesimo, ed ai Sacristi i soliti Canoni di onoranza, e i diritti spirituali, dei quali si ritrovassero in attuale pacifico possesso per le Chiese degli antichi Ospitali.

Con altra supplica la Città di Cividal del Friuli rassegna di aver eretto a proprie spese il Convento ora soppresso dei Padri Cappuccini, e di aver procurato dalla Confraternità di S. Maria dei Battudi un Orto, contiguo al sito stesso, avendo a tale oggetto assunto l'obbligo dell'annuo censo di l. 18. 12. verso il Convento parimenti soppresso di S. Giorgio, e libbre 3. di Pevere a quella Gastaldia, oltre aver soddisfatto un privato creditore per miglioramenti fatti sopra quel fondo; implora perciò di essere conservata nelle azioni, e titoli dell'antica proprietà.

Ma con altro precedente memoriale del Capitolo di quella Collegiata trasmesso in lettera 17. Marzo passato di quel Pubblico Rappresentante a Vostra Serenità si domanda la surrogazione della Chiesa alla demolita vicina Parrocchiale di S. Pie-

tro dei Volti con porzione del Monaſtero per alloggiare il ſuo Vicario Curato. Contiene detto memoriale altri articoli, che riguardano la miſerabile deſolazione di alcune Chieſe, e la traslazione di Fraterne Laiche ſopra i quali in altra Scrittura verrà umiliato il noſtro ſentimento.

La fabbrica del Convento dunque fu permeſsa alla Città colle Ducali 1609. 16. Gennajo; ma non ſi legge fatta riſerva alcuna. La parte di quel Conſiglio 1614. 16. Luglio ſtabilì ſempliecemente di farlo nel ſito, dove ora eſiſte, e la ſucceſſiva 25. Luglio dello ſteſſo anno della Fraterna di S. Maria dei Battudi accordò ai Deputati della Città un ſuo Brollo per tal coſtruzione, con obbligo di pagar i cenſi, e i miglioramenti indicati dalla ſupplica della Città. Se queſta poi abbia donato ai Padri liberamente, e con patto di reverſione quel fondo così ricevuto, e ſe gli occupi tutto il Circondario, o una ſola porzione del Convento ſoppreſſo, non fu prodotta alcuna prova; in quello ſpazio doveva eſiſtere anco una ſtrada pubblica, la qual conduceva ad una Porta della Città ora chiuſa. Vi eſiſtono inoltre tutte le fabbriche fatte coll'elemoſine dei fedeli, ſopra le quali non è credibile voglia introdurſi preteſa di ſucceſſione.

Fra

Fra i Documenti, che esistevano in quel Convento si trova che essendosi incendiate le Carte di sua fondazione nella Cancelleria Pretoria, quel Consiglio prese una Parte nel 1650. 13. Febbrajo di conferire di nuovo ai detti Padri il possesso, che si vede libero, da qualunque riserva, e che neppur fa menzione degli aggravj di sopra descritti. Questi per altro restano anco in presente a carico della Città, e nell' atto di licenziarsi il di lei ricorso come non appoggiato a titolo sufficiente per ripetere il fondo, le fabbriche, e i miglioramenti sopra quello fatti, potrebbero gli aggravj esser dichiarati estinguibili, e abilitata ad estinguerli la Cassa di soppressione nei modi, che l'equità Pubblica riputasse più convenienti.

E quanto alla ricerca del Capitolo per sostituire la vicina Chiesa del Santissimo Redentore alla demolita Parrochiale di S. Pietro dei Volti, e per sollevare insieme que' Parrocchiani dal gravissimo dispendio della rifabbrica, Vostra Serenità con paterno affetto ne ha già prevenuto il bisogno, e ultroneamente comandata la sostituzione medesima con suo Decreto 7. Ottobre 1769., il quale venendo confermato vorrà pur con Ducali al Rappresentante far comunicata la pubblica Delibe-

razione ad amendue i Corpi ricorrenti, salve per il traslato della Cura la licenza dell' Ordinario Diocesano da impetrarsi dal Capitolo, al qual devono restar preservati i suoi diritti col debito di tutte le incombenze, che teneva nella prima, e senza alterazione del sistema sin ora corso. Gioverà pure il comando, che il tutto sia eseguito sollecitamente, e che trasferite alla Chiesa del Redentore le Sacre Reliquie, e le suppellettili d'ogni qualità, il fondo della fabbrica incoata sia rimesso nei modi consueti al primitivo uso laicale.

Sopra la ricercata porzione in fine del Convento per alloggiare il Curato, non essendo possibile di farne lo smembramento senza il pericolo di veder abbandonato il resto dai compratori, e cessando la spesa della risabbrica di S. Pietro potrebbe dichiararsi, che ognuno resta abilitato per i decreti precedenti a farne l'acquisto sopra gl'Incanti.

Due differenti suppliche parimenti furono prodotte all'Eccellentissimo Collegio per il Convento soppresso dei Cappuccini di Monte Forte Territorio di Verona. La prima è di Giacomo Corrivo, il quale come erede di Bonifacio Corrivo suo Autore domanda, che segua la vendita senza

le-

lesione dei suoi particolari diritti, affinchè la Terra, e lo scolo dell'acque contenute nell'Istromento 1643. 25. Marzo siano restituiti al primitivo stato. La seconda è della Comunità di Monte Forte, la quale sul fondamento dei suoi antichi titoli implora di esser repristinata del suo Giuspatronato sopra quella Chiesa, Casa, e fondi annessi. La ricerca del primo derivante dall'Istromento citato, e per una lingua di terra larga tre piedi, e lunga 40. donata ai Padri per trasportar un Fossetto scolatore fuori del recinto Claustrale colla dichiarazione, che venendo il Convento altrove trasferito, il Fossetto, e la Terra ritorni alla condizione di prima. Se questo sia il caso per l' Erede Corrivo mentre sussistono le Fabbriche; Se le leggi nel proposito degli scolatori possano suffragare i possessori del Fondo, sono tutti punti appartenenti alla cognizione del Foro Civile, e però la di lui supplica deve esser licenziata, potendo intentare le sue azioni innanzi al Giudice competente per gli effetti di Giustizia.

E quanto ai titoli professati dalla Comunità, apparisce da due Documenti degli anni 1473. 31. Maggio, che quella Chiesa detta di Santa Maria di Fossa Dragone soggetta alla Parrocchiale ave-

va

va figura di Romitorio con abitazione contigua, ed alquanti pezzi di terra, dove si collocava qualche persona Religiosa, o Secolare per sua custodia, e governo. Fu poi concessa dal Comune ai Padri Cappuccini con l'Istromento 1568. 11. Marzo, nel qual risulta ancora più chiaro il suo Giuspatronato, perchè espressamente per tale viene qualificato, e perchè vi fu apposta tal condizione, che tanto i Padri fossero in libertà di stare, e partire, quanto il comune di licenziarli in ogni tempo, disporre del Luogo a suo beneplacito. Degna pertanto d'essere esaudita ci sembra la supplica della Comunità di Monte Forte per rientrare nel possesso della Chiesa, Case, e fondi concessi ai Padri Cappuccini, e potrà esserne incaricato l'Aggiunto Sopra Monasterj di segnarne la relativa Terminazione colla condizione però, ed avvertenze tutte, che in caso di simili Giuspatronati Laici furono già comandate col Decreto 30. Dicembre 1769.

La supplica finalmente della Comunità della Badia ad altro non tende in effetto, che a sospendere la vendita di quel soppresso Convento dei Cappuccini, mentre dimanda di trasferirsi bensì l'Ospitale dei poveri Infermi con le condizioni, che fossero prescritte, e si esibisce

al

al mantenimento della Chiesa, e della Messa festiva, ma sommerse tutto nella implicante clausola: *fino a nuova Sovrana disposizione*. Perciò potrebbe esser licenziata, restando la Comunità in arbitrio di farne l'acquisto sull' Incanto.

Esiste in vicinanza della Parrocchiale di Santa Maria in Chiavica nella Città di Verona l'antica Chiesa con una Casa annessa di S. Margherita. L'elezione del suo Rettore Sacerdote Secolare si fa dal Monastero dei Monaci Olivetani di Santa Maria in Organo per antichissimo diritto, e consuetudine sostenuta sino a questo tempo. Il Rettore eletto prende il possesso temporale da Vostra Serenità, e ne gode quei frutti, che dai Monaci gli vengono lasciati; ma come possessore di Benefizio Semplice si crede dispensato dalla residenza, e però capace di altri Benefizj residenziali, come sarebbero Parrocchie, Canonicati, e simili. La Confraternità Laica della Morte, e dell' Orazione si trova pur collocata coi pubblici assensi, e con facoltà di proprie funzioni. I Padri in fine del Terz' Ordine di S. Francesco vi stavano parimente stanziati, e vi esercitavano la Divina Officiatura. Il titolo di Monaci risulta da Bolle antiche di Sommi Pontefici, Decreti dell' Eccellentissimo

Se-

Senato, e Giudizj dell' Eccellentissimo Collegio. Quello del Rettore, che è il Benefiziato dalle Bolle del Monastero in qualità di Collatore Ordinario, da' Giudizj pubblici, e dai Decreti del suo stabilimento. L' ultimo dei Padri del Terz' Ordine da altre concessioni dei Monaci, del Rettore, e dei pubblici Decreti, cosicchè in una stessa pianta VV. EE. possono contemplare tutti gli innesti. Quindi non è meraviglia se nacquero infinite, ed acerbe contese in tanta contradizione di umori. Le differenze maggiori però insorsero in questi ultimi anni tra il Paroco, ed i Regolari. Pareva al Paroco di poter fondare le proprie ragioni sopra il diritto imprescrivibile della Parrocchialità, e pareva ai Regolari di fondar le proprie sopra i Privilegj amplissimi del Monacato. Nelle antiche Bolle dei Papi, e specialmente di Alessandro III. 1177. trovava il Paroco di vedere accordata ai Monaci la licenza soltanto di celebrar i Divini Offizj a porte chiuse, senza toccar campana, e d'aver anco sepoltura salvo il diritto delle Parrocchie; sembrava all' opposto ai Monaci di trovar nelle stesse Bolle, immunità, libertà, e consuetudini antiche, e ragionevoli per far ogni cosa. Anzi mostravano di aver portato tanto innanzi l' eser-

esercizio di così fatti privilegj, che fecero processare, e carcerare nelle prigioni del Monastero un Rettore Sacerdote Secolare, ed un Religioso dell' Ospizio. Col fondamento di Giudizj tiene il Paroco la Chiesa per Secolare, e però subordinata ai diritti della Parrocchia, e con altri Giudizj i Monaci la vogliono Regolare, ed esente. Ambe le parti compariscono con una truppa di dottrine, e Dottori volgari, e latini, e tutto è messo alla stampa. In questa contesa il Rettore Prete, e la Confraternità Laica dichiararono di non voler interessarsi; ma di rispettar il Giudizio, che nascerà. Tale è lo spirito della controversia dedotta all' Eccellentissimo Collegio con reciprochi memoriali nel 1764. Per via era nata una seconda questione, in cui i Monaci, e i Padri Terziarj sostennero di mantenersi durante la pendenza in possesso delle funzioni attesolo stato di Chiesa dipendente, ed offiziata dai Regolari, al qual punto cesse il Paroco con un Costituto rispetto alle funzioni solite dei Padri Terziarj, e della Confraternità. In tanto col Decreto 7. Settembre 1768. i Monaci ritornarono con tutte le loro Chiese sotto il Diritto dell' Ordinario Diocesano comun Pa-

sto-

ſtore, e coll'altro primo Giugno 1769. l' Oſpizio dei Padri Terziarj fu ſoppreſſo, ceſſata l'offiziatura dei Regolari, e conſegnate le chiavi al Paroco nel modo oſſervato negli altri luoghi ſoppreſſi. Allora aſſunto dal Paroco l' eſercizio delle funzioni ſolite farſi dalla Confraternità, i Monaci Olivetani ſe gli fecero incontro con alcuni ſuffragj Civili per impedirle; e quantunque tali ſuffragj foſſero del metodo ordinario, ciò non oſtante il riſcaldamento delle parti non avvertì tutte le regole della prudenza nell'eſeguirli, poichè certamente contro l'intenzione innocente, e religioſa dei Giudizj, le intimazioni ſeguirono in ora, e in circoſtanze, che una volta impedirono l'eſpoſizione dell'Auguſtiſſimo Sagramento dopo acceſi i lumi, e l'altra lo fecero riporre ſenza la ſolita benedizione al popolo, il che tutto riſulta da Lettera del Pubblico Rappreſentante.

In mezzo a tale contraſto, e tali pendenze ſupplicavano i Monaci, che le chiavi della Chieſa, e caſa anneſſa inſieme cogli effetti eſiſtenti in depoſito preſſo il Paroco foſſero reſtituiti al Rettore attuale, e con una ſeconda ſupplica appoggiata al Decreto 1635. 7. Settembre dell'Eccellentiſſimo Senato implorano la

pre-

preservazione della Casa medesima dalla vendita, a cui la vedono esposta nei pubblici cedoloni. All' incontro il Paroco in un suo Memoriale trasmesso colle prime lettere all' Aggiunto ha posto in riflesso, che la predetta Chiesa di Santa Margherita è bensì con titolo di Benefizio Semplice, o sia Rettoria Secolare di collazione dei Monaci Olivetani; ma che il Rettore non è in possesso di esercitare funzione; perciò dimandava, che restituita la Chiesa allo stato Secolare di prima, e cessata l' offiziatura dei Regolari, non potesse più esservi amministrazione di Sacramenti, e la scuola nelle sue funzioni dovesse dipendere dal Paroco, salva ai Monaci la collazione del Benefizio medesimo.

In tanta implicanza di titoli, di diritti, di Giudizj, di opinioni, di fatti, e di contestazioni sopra lo stato della Chiesa, sopra il possesso delle funzioni, e sopra la distinzione delle Parrocchiali dalle non Parrocchiali conosce la sapienza di Vostra Serenità, che non è possibile di uscire dal bosco senza urtar nelle spine. Perciò quanto alle chiavi della Chiesa, formando esse oggidì un punto inseparabile dalle funzioni, perchè chi ha le chiavi, ha ancora l' adito alle funzio-

nii

ni. L'unico provvisional espediente potrebbe essere, che fossero interinamente riposte le chiavi stesse in via di deposito in mano di persona non interessata nella vertenza deputata dal Vescovo comune Superior Diocesano perchè non si facciano altre funzioni, che quelle solite appartenenti alla Confraternità Laica sempre di licenza del solo Monsignor Vescovo, e senza pregiudizio tanto dei diritti Parrocchiali di Santa Maria di Chiavica, quanto di quelli di Santa Maria in Organo, e del Rettore; perchè poi le Chiavi abbiano a seguire il destino di quanto sarà giudicato.

E rispetto all'Ospizio, o sia casa annessa alla detta Chiesa essendo chiaro il Decreto 1635. 7. Settembre, che nella partenza dei Padri Terziarj la vuole restituita allo stato primiero, sarà effetto di Giustizia, che venga sottratta dalla vendita, e che si preservi nelle ragioni del Benefizio di collazione dei Monaci.

Donerà l' Eccellentissimo Senato benigno compatimento alla lunga digressione, che fu inevitabile per far palesi gli aguati, che vengono tesi alla giornata alle provide sue deliberazioni. ec.

Data dalla Conferenza della Deputa-

zio-

zione Estraordinaria ad Pias Causas, ed Aggiunto sopra Monasterj li 24. Aprile 1770.

Z. Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggiunto.
Alessandro Duodo Aggiunto sopra Monasterj.
Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggiunto.
Aluise Valaresso Deputato Estraordinario Aggiunto.

1770. 5. Maggio in Pregadi.

CON la guida dei documenti presentata dai supplicanti continuando la conferenza dell' Estraordinaria Deputazione ad Pias Causas e dell' Aggiunto sopra le commesse Informazioni sopra alcuni altri ricorsi di Corpi, e particolari persone professanti titoli sui fondi dei Monasteri soppressi, esattamente espose nell' intesa diligente Scrittura a lume di questo consiglio le ritratte cognizioni, e consegnate o le giuste conoscenze, che scortano li ricorsi medesimi, o le ragioni, per le quali inammissibili risultano le introdotte pretese.

Non provato però fondatamente il titolo primitivo, e necessario della proprietà asserita dal Capitolo della Cattedrale di Belluno sopra li Beni di Vedana, Candava, ed Agre della soppressa Certosa, nè legalmente provata l' individua specialità dei fondi compresi nella supplica rassegnata, e nelle esibite carte per giustificare il ricorso, e comparendo all' in-

incontro, che quei fondi erano di antica appartenenza di Laici Ospitali; resta per tutto ciò licenziata la supplica salvi al Capitolo istesso, ed alli Sacristi li soliti canoni d'onoranza, e li diritti spirituali dei quali si trovassero in attuale pacifico possesso per le Chiese degli antichi Ospitali medesimi.

Impetratosi dalla Città di Cividal del Friuli di essere conservata nelle azioni, e titoli dell'antica proprietà asserita sopra il Convento ora soppresso dei PP. Cappuccini a quella parte; ma non verificate con li rassegnati documenti, nè appoggiate a titolo sufficiente le pretese ragioni sue nel licenziarsi, come se presentata non fosse la supplica in tale proposito, si dichiara, che dalla Cassa Civanzi possino estinguersi quegli aggravj, a' quali per tal conto suppliva la Città medesima verso il Convento di S. Giorgio a quella Gastaldia.

Motivi bensì di Religiosa Pietà comprendendosi nel ricorso del Capitolo della Città surriferita per sostituire la Chiesa del Santissimo Redentore alla demolita vicina Parrocchiale di S. Pietro dei Volti, a sollievo insieme del grave dispendio, che incontrerebbero que' Parrochiani nella rifabbrica; la maturità del Senato

coe-

coerentemente all' adesione spiegata col Decreto 7. Ottobre caduto delibera che segua la sostituzione medesima, salve per il traslato della Cura le licenze del Diocesano Prelato da impetrarsi dal Capitolo istesso, al quale restano preservati tutti li diritti suoi col debito delle incombenze, che teneva nella prima Chiesa, e senza alterazione del sistema sin ora corso. E ciò eseguir dovendosi con la possibile maggior prontezza, come esigono li singolari oggetti di Cristiano Culto, ed esercizio, anche trasferendo alla detta Chiesa del Redentore le Sacre Reliquie, e le supellettili della vecchia demolita Parrocchiale, s' intenderà conseguentemente il fondo della Fabbrica, che era intrapresa, rimesso nei consueti modi al primitivo uso Laicale.

Quanto poi all' accennato Convento si dichiarano abilitati, ed il ricorrente Capitolo, e la Città istessa a poter farne del medesimo l' acquisto a questa parte con li metodi precedentemente praticati.

Sopra il Convento soppresso dei Cappuccini di Monte Forte Territorio di Verona prodotte le due suppliche, delle quali rende conto la Conferenza, l' una da Giacomo Cortico impetrante che nella disposizione del Convento medesimo sieno

pre-

preservati li suoi particolari diritti dipendenti dall'Istrumento 25. Marzo 1643. l'altra della Comunità di Monte Forte, che supplica di essere repristinata nel suo Giuspatronato sopra quella Chiesa, Case, e Fondi annessi; poichè chiaro apparisce il giusto titolo della Comunità medesima negli esibiti documenti 1473. 10. Maggio, e 31. Maggio 1537., e nell'Istrumento 11. Marzo 1568., con cui dispose quei Luoghi a favore dei Cappuccini con espressa riserva però di esercitarvi essa liberamente il proprio Parrocchiale diritto; l'equità Pubblica dichiara, che la Comunità rientri nel possesso, e godimento della Chiesa, Case, e Fondi allora, ed in tal modo concessi a' Cappuccini, incaricando il zelo dell'Aggiunto sopra M. di segnarne la relativa Terminazione con le condizioni, ed avvertenze tutte nei casi di consimili Giuspatronati Laici, prescritta nel Decreto 30. Dicembre caduto, salve al ricorrente Giacomo Cortivo, la di cui supplica si licenzia le azioni che professasse dipendenti dall'accennato Istrumento 25. Marzo 1643. innanzi al Foro Civile per gli atti di Giustizia.

E licenziandosi parimenti la supplica della Comunità della Badia diretta al possesso del soppresso Convento dei Cappuc-

cini a quella parte, si dichiara soltanto essa Comunità capace di poter farne l'acquisto nelle forme decretate.

Tessuta finalmente dalla Conferenza la Storia dell'antica Chiesa con la casa annessa di S. Margherita in vicinanza della Parrocchiale di S. M. in Chiavica nella Città di Verona, ed indicati li titoli dei Monaci Olivetani, il diritto loro anche dell'elezione del Rettore Sacerdote Secolare, le pretese di questo, e del Paroco, la collocazione ivi seguita della Confraternità Laica della Morte, ed Orazione, e l'annessione dei PP. Francescani del Terzo Ordine ora soppressi, riferite quindi le promosse vertenze, li fatti corsi, e li passi fin ora tenuti respettivamente dei Monaci, del Rettore, del Paroco della Parrocchiale, e della Confraternità istessa: la pubblica maturità lasciando intatte le controversie giudiciariamente incamminate, delibera, che interinamente le Chiavi della detta Chiesa di Santa Margherita siano poste in via di deposito in mano di persona non interessata nelle vertenze, e deputata dal Vescovo comun Superiore Diocesano, sicchè celebrate nel frattempo le sole funzioni solite, ed appartenenti alla Confraternità Laica, e sempre di licenza del solo Pre-

lato

lato medesimo, e senza pregiudizio tanto delli diritti Parrocchiali di S. Maria in Chiavica, quanto di quelli di S. M. in Organo, o del Rettore, abbiano quindi le chiavi medesime a seguire il destino di ciò, che verrà giudicato.

Riguardo poi all' Ospizio, o sia casa annessa alla detta Chiesa relativamente al Decreto 1635. 7. Settembre dichiarandosela sottratta dalla vendita s' intenderà la medesima restituita allo stato primitivo, e preservata nelle ragioni del Benefizio di Collazione dei Monaci surriferiti.

L' Aggiunto sopra Monasterj però dirigerà esecutivamente con la nota zelante prudenza li passi suoi, affinchè in conformità del contegno anteriormente tenuto, anche in questo caso, e sopra cadauno degli espressi articoli, abbiano esatto adempimento le presenti deliberazioni.

RAGIONAMENTO
INTORNO
A'BENI TEMPORALI
POSSEDUTI
DALLE CHIESE,
DAGLI ECCLESIASTICI,
E da quelli tutti, che si dicono
Mani - Morte.

Num. LXVIII.

RAGIONAMENTO

Sopra due Quesiti proposti da un Ministro di Stato Italiano riguardanti le Leggi promulgate da diversi Sovrani d' Europa dopo l' anno 1759. per impedire ogni ulterior passaggio di Beni Stabili in Mano Morta.

LE Leggi, che diversi Sovrani d' Europa dopo l' anno 1759. hanno cadauno nei proprj Stati pubblicate, che non passino in avvenire Beni stabili in persone, e Luoghi Ecclesiastici, e generalmente in Mano Morta, hanno dato argomento a Vostra Eccellenza di onorarmi di un suo pregiatissimo comando, di doverle cioè dire per lume suo, e per la verità l' umile parer mio circa le medesime.

Mi fa Ella sapere, che dai calcoli, che sono stati commessi, risulta, che in quasi tutti i sopra accennati Dominj il numero delle Mani Morte (fra le qua-

li sono compresi gli Ecclesiastici tutti, gli Ospitali, ed ogni altro Luogo Pio) con poca differenza d'uno all'altro Stato, rispetto al numero dei Laici, stà nella proporzione di tre a cento. Aggiunge, che le suddette Mani Morte possedono attualmente in alcuno di questi Stati per lo meno la metà di tutte le rendite; in alcun altro qualche cosa di meno, e che in alcuno d'essi, oltre la metà, hanno a favor loro sostituzioni non peranco verificate per mancanza di non purificata condizione, le quali ascendono a qualche milione, e più, che tutto dì vanno accrescendo. Avvertisce poi, che in alcuno di questi Principati la massima porzione di queste sostituzioni cade in detrimento di Famiglie Patrizie mancanti in gran parte di Successione, e necessarie al mantenimento della Costituzione dei respettivi Governi, o a' bisogni di sostenere gli onori, ed i pesi del Ministero.

Che perciò in tali circostanze di fatto in cadauno dei prefati Dominj i Sovrani respettivi, e i Senati supremi hanno fatta pubblicare Legge, con la quale, con poca varietà di condizioni, e di modi l'uno dall'altro, è stato in sostanza proibito a qualunque persona, nè per at-

to

to tra' vivi, nè per causa di morte, di dare, donare, o lasciare a Mani Morte Beni di cadauna sorta più di una certa limitata quantità senza espressa licenza loro; e che niuna di tali disposizioni possa mai verificarsi, se non in danaro, esclusi sempre i Beni stabili, censi, e Luoghi di Monte: estendendo la forza della Legge medesima a' crediti, che le dette Mani-Morte avessero, o potessero avere in futuro, ed alle già fatte disposizioni ancora, ma non peranco verificate per difetto di non purificata condizione.

Ora perchè si va subodorando, che le Proclamazioni seguite di queste Leggi vengono contradette dalla Corte di Roma, quasi offensive fossero della da Lei anco in ciò pretesa immunità Ecclesiastica, Vostra Eccellenza desidera, che io le dica ingenuamente:

Primo: se questi Principi informati dei fatti sù esposti avevano diritto di promulgare la riferita Legge.

Secondo: se di questo diritto potevano essi valersene senza la previa scienza, e consenso della Santa Sede.

Per potermi determinare ad una fondata risposta, la quale corrisponda al nobile desiderio di Vostra Eccellenza, trovo non solo espediente cosa, ma necessaria

il prendere in esame la materia generalmente dei Beni posseduti dalle Chiese, Chierici, Regolari, ed in generale dai Luoghi Pii, che tutti vengono sotto nome di Mani Morte; e Mani Morte si dicono per questa similitudine; cioè; che siccome tutto quello, che resta, o viene posto in mano d'un morto, la mano lo ritiene, e più non lo lascia, così i Beni, che passano in possessione delle Chiese, e degli Ecclesiastici tanto Secolari, quanto Regolari, e dei Luoghi Pii, questi più non li dimettono, ma restano perpetuamente addetti, ed affetti a' medesimi. Ed affine di condurmi a quella dimostrazione, con cui procurerò di pronunziare la conclusione sopra ciò, che viene ricercato, in vece di prendere a combattere certe Dottrine, delle quali fu già un tempo agevole a molti Scrittori del Gius Pontificio di farne spaccio nel proposito in molti volumi da loro composti sopra principj in oggi riconosciuti universalmente o supposti, o arbitrarj, io penso di prendere una via più sicura, e facile per iscoprirne la verità, ed è di esaminare, e stabilire alcuni principj, i quali conducano ad una conclusione sopra i proposti dubbj fondata, e sicura.

Parlerò pertanto in tutta questa ope-

ra

ra mia, per evitar le ripetizioni, e la lunghezza, dei Beni Ecclesiastici, o sia degli Ecclesiastici, comprendendo sotto nome di questi anco gli Ospitali, ed ogni altra opera pia; poichè ciò, che si concluderà circa gli Ecclesiastici nelle proposte questioni, a maggior ragione dovrà tenersi concluso anco per ciò, che riguarda questi altri Pii Luoghi; non potendosi credere, che chi fa opposizione alla Legge, che sotto nome di Mani - Morte tutte le comprende, possa, o voglia sostenere di aver più forti, o più speziali ragioni sopre i Beni, che passano in mano di questi, di quello abbia sopra degli altri, che in mano Ecclesiastica, o sono già passati, o vorrebbero farsi pervenire.

In questo esame dunque io premetterò principj tali, la verità dei quali ragionevolmente non potrà essere negata, e studierò, che il concatenamento di essi mi porti ad una Geometrica dimostrazione di quanto verrò a dedurre.

I. Stabilirò dunque: che la Chiesa Cristiana, come tale, è stata da Cristo Signor Nostro fondata, ed instituita senza alcun Dominio, o possesso di Beni temporali, e similmente i Presidenti, e i Ministri preposti a reggerla, ed a servirla sono stati nella istituzione loro ordi-

nati senza alcun determinato assegnamento di fondi, o di altri Beni temporali; ma colla semplice amministrazione di ciò, che veniva loro offerito, ed alle Chiese portato per loro congruo sostentamento.

II. Che gli assegnamenti dei Beni, e dei fondi temporali, dei quali così le Chiese Cristiane, come i Pastori, e i Ministri delle medesime sono stati in progresso arricchiti, sono in essi pervenuti per concessione, e facoltà, che diedero loro i Principi Secolari di possederli; onde la pietà dei Fedeli Laici ha potuto nei modi legali in essi trasmetterli.

III. Che queste concessioni, e rispettive abilità si sono fatte senza derogare a' diritti di quel supremo Dominio, che in qualunque mano passino, necessariamente devono intendersi riservate al Sovrano per ampliarle, per restringerle, per moderarle, o per toglierle; ed osserveremo, come si sono in fatti variamente effettuate secondo le varie condizioni dei tempi, delle circostanze, e dei Principati.

IV. Che in forza di questa essenziale riserva ogni Sovrano per ofizio di Principe ha un obbligo indispensabile, quando la necessità lo richiede, di venire agl' indicati Provvedimenti.

V. Finalmente, che per dare nei pro-

pri

prj Stati i predetti regolamenti, non ha bisogno il Sovrano d'altra Potestà, che della propria: anzi che non potrebbe senza offesa della Sovranità credersi obbligato a ricercare, o a lasciare, che altri vi prenda ingerenza.

Dimostrata, e stabilita che da noi si sia la verità di questi cinque princip), li confronteremo poi colle circostanze di fatto, nelle quali si ritrovano i Sovranî, dei quali è questione, e concluderemo chiarissimamente, e per forza d'una necessaria deduzione troveremo anzi essersi provato: che potendo essi stendere molto più oltre di quello, che hanno fatto i loro provvedimenti nelle prefate circostanze, hanno avuta non solo potestà, e diritto, ma debito preciso, ed indispensabile, promulgando quelle lor Leggi, di riparare all' intiero sovvertimento delle pubbliche cose, senza nè ricercare, nè attendere da chi si sia alcun consentimento.

I. Venendo dunque alle prove del primo principio da noi proposto, recheremo il testimonio delle Divine Scritture, e della costante Tradizione della Chiesa, e cominciando dalla Scrittura, abbiamo pronti i passi di tutto il nuovo Testamento. Nei quattro Evangeli leggiamo, che Cristo Signor Nostro, il quale è Capo, e Fon-

e Fondatore della Cristiana Chiesa, ha e coll'esempio, e colla Dottrina insegnato, e fatto intendere, che ella non doveva possedere Beni terreni, ma doveva seriamente applicare all'acquisto dei celesti, e che i suoi Ministri, e Pastori, dovessero trovarsi contenti di ciò, che al vitto, ed al vestito era necessario.

Ed in quanto all'esempio; egli ributta la tentazione dello Spirito, che si vantava di farlo Re di tutto il Mondo. *Vade Satana* (1). Egli mandò a predicare il suo Vangelo dai Discepoli, che aveva disegnati Pastori della sua Chiesa senza alcun umano provvedimento: *Misit illos praedicare, & ait illis: Ne tuleritis in via neque virgam, neque peram, neque panem, neque duas tunicas habeatis.* (2)

A colui, il quale voleva, che egli interponesse l'autorità sua nelle divisioni di certa eredità con suo fratello dichiarò nettamente, che egli non era stato costituito Giudice, nè divisore tra essi: *Homo; quis me constituit Iudicem, aut divisorem inter vos?* (3)

Quan-

(1) *Matth.* 4. 8.
(2) *Luc.* 9. 1. *Mar.* 6. 8.
(3) *Luc.* 12. 14.

Quando vide, che le Turbe volevano portarlo al Trono, s' involò alle medesime, e soletto fuggì tra le montagne: *Cum cognovisset, quia venturi erant, ut raperent eum, & facerent eum Regem, fugit in montem ipse solus.* (1)

Quando chiamò i suoi Discepoli a seguirlo, fè, che lasciassero i ricchi capitali, ai quali erano applicati: *Vidit Publicanum nomine Levi sedentem ad telonium, & ait illi: Sequere me: & relictis omnibus sequutus est eum.* (2)

A coloro, che si offerivano di seguirlo, e di farsi suoi Discepoli, protestava chiaramente lo stato di povertà, in cui dovevano impegnarsi: *Vulpes foveas habent, & volucres caeli nidos; Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet.* (3)

Protestò ancora a' medesimi, che se non avessero rinunziato a tutto ciò, che possedevano, non potevano essere Discepoli suoi. *Omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus, quae possidet, non potest meus esse Discipulus.* (4)

Io

(1) *Joann.* 6. 15.
(2) *Luc.* 5. 27.
(3) *Luc.* 9. 57.
(4) *Luc.* 14. 23.

Io quì non voglio lasciar di osservar che quelli, che Cristo Signor nostro ammetteva al Discepolato, gli ammetteva in conseguenza ad essere Pastori della Chiesa, che andava a fondare, e Predicatori dell'Evangelo, ch'egli aveva annunziato.

E perchè conoscessero, che questa rinunzia pienissima delle ricchezze, e delle possessioni terrene non aveva di fatto resa infelice, nemmeno incomoda la vita, e la professione loro, nel punto stesso, che egli stava per dare la vita sua santissima per la sua Chiesa, volle, che gli stessi Discepoli suoi confessassero per propria esperienza, non esser perciò mancata loro alcuna cosa: *Dixit eis: quando misi vos sine sacculo, & pera, & calceamentis, nunquid aliquid defuit vobis? Qui dixerunt: nihil.* (1)

Finalmente per ciò, che riguarda l'esempio, egli suggellò nell'atto di trovarsi innanzi a Pilato questa verità colla risposta, che gli diede circa la sua persona: Che sebbene veramente egli era Re, il Regno suo però non era di questo Mondo

do

(1) *Luc.* 22. 35.

do: *Regnum meum non est de hoc Mundo*. (1)

Se poi ai passi, che c' istruiscono di questi luminosissimi esempi, vogliamo aggiungere quei luoghi dei Santi Evangeli nei quali la fondazione della Chiesa Cristiana, e dell' Apostolato, o sia l' instituzione dei Pastori di essa dichiarò Cristo Signor Nostro averla voluta fare senza Dominio, anzi senza possessione alcuna di Beni temporali; noi ne abbiamo tanti, e tali, che il solo testo formerebbe un volume amplissimo. In cosa già per se stessa chiarissima converrà ristringersi a poche cose, giacchè non credo, che in tutto l' Evangelo sia cosa da Cristo dichiarata maggiormente di questa.

Le prime lezioni dunque, che nella sua Predicazione diede egli alla Chiesa sua, ed ai Pastori, che disegnava di preporre alla stessa, furono di esaltare il pregio, e la massima della povertà: *Aperiens os suum docebat eos dicens: Beati pauperes spiritu*: (2) E San Luca dice assolutamente: (3) *Beati pauperes*.

Proi-

(1) *Joann.* 18. 23.
(2) *Matth.* 5. 3.
(3) *Luc.* 6. 20.

Proibì loro poscia ogni affetto alle ricchezze caduche: *Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra:* (1) Fece conoscer loro, che non poteva servirsi a Dio, ed alle ricchezze: (2) *Non potestis Deo servire, & Mammonae .... Ne solliciti sitis .... quid manducetis, neque quo induamini. Nolite solliciti esse in crastinum.* E per istillare loro un radicale disprezzo non solo delle opulenze, ma fino delle terrene comodità, a quel Giovane, che ricerchò, se altro gli restava da fare per la propria salute, oltre l' osservanza dei Divini comandamenti, disse, che dovesse vender tutto ciò, che aveva, e seguirlo, cosa che lo fece partire sconsolato, poichè principale, e molto ricco uomo era: *Erat enim habens multas possessiones:* (3) E perciò fece tosto a' medesimi Discepoli suoi comprendere l'estrema difficoltà, che le ricchezze mettevano all' ingresso nel Regno di Dio: *Facilius est Camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in Regnum Caelorum.* (4) Ai Discepoli fè senso grande

(1) *Matth.* 6. 19,
(2) *Matth.* 6. 25.
(3) *Matth.* 19. 16.
(4) *Luc.* 18. 18.

che questa similitudine; e cominciarono a temere della salute degli uomini, che non si sarebbero indotti alla rinunzia dei Beni; ma il Divino Maestro li confortò tosto, dicendo, che quelle cose, le quali parevano impossibili agli uomini, non erano impossibili presso Dio, e che essi, i quali tutto avevano lasciato per seguirlo, e chiunque gli avesse imitati, averebbero fatto acquisto della vita eterna: *Vos qui reliquistis omnia* (1) . . . . *vitam aeternam possidebitis*.

Finalmente scoprendo nei medesimi Discepoli suoi andarsi introducendo un certo vano desiderio di maggioranza, non tardò risolutamente a proibirglielo, facendo loro sapere, che il Dominio doveva lasciarsi ai Principi del Secolo, e che il Regno Ecclesiastico doveva tutto aspettarsi nel Secolo futuro, come con esso medesimo era stato disposto dal suo Celeste Padre: *Reges Gentium dominantur eorum* . . . . . *Vos autem non sic* . . . . . *Ego dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus Regnum, ut edatis, & bibatis super Mensam meam in Regno meo*. (2)

Lo

(1) *Ibidem*.
(2) *Luc. 22. 25. & seqq.*

Lo spirito col quale abbiamo fin qui osservato, aver Gesù Cristo per se medesimo instituita, e piantata la nascente sua Chiesa, vediamo un poco, se continuò nella medesima, e nei suoi Apostoli, sul fondamento dei quali egli la piantò, e così anco nei Discepoli, che nel Mondo dilatarono la sua santa Religione, e generalmente in quelli tutti, che entravano in quella Chiesa, abbracciando la Fede di Cristo. Riferisce San Luca Autore degli Atti Apostolici: che portandosi S. Pietro, e S. Giovanni al Tempio, un povero storpio dimandò loro limosina; e che S. Pietro rispose di non aver danari, ma che però gli dava ciò che faveva, cioè la sanità: *Argentum, aut aurum non est mihi, quod autem habeo, hoc tibi do . . . . . Surge, & ambula.* (1)

S. Paolo Maestro delle Genti, fatti chiamar gli Anziani della Chiesa d'Efeso, dopo aver loro significata la sua andata in Gerusalemme, ed avergli avvertiti di star vigilanti sopra il Gregge, al quale erano preposti: (2) e che sarebbero in-

(1) *Act.* 3. 1.
(2) *Act.* 20. 17.

insorti dopo di lui lupi rapaci, gli raccomandò al Signore, protestando di non aver desiderato in tempo del suo Ministero alcuna retribuzione: (1) *Argentum, aut aurum, aut vestem nullius concupivi*: ma di aver coll' opera delle sue mani guadagnato ciò, che gli faceva bisogno: *ipsi scitis, quoniam ad ea, quae mihi opus erant, ministraverunt manus istae*: e lo stesso protestò scrivendo a' Tessalonicensi: (2) *Non inquieti fuimus inter vos, neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, & fatigatione nocte, ac die operantes, ne quem vestrum gravaremus*. E tanto era lontano da questi primi Pastori della santa Chiesa ogni desiderio di aver Dominio, ma neppur possesso di Beni terreni, che tutti coloro, i quali abbracciavano la Fede, mettevano le proprie sostanze in comune: *Omnes enim, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia: possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat* (3). Di modo che S. Paolo scrivendo a quei di Corinto, e lodando la loro carità di formar tra se

uno

(1) *Ibidem* 32.
(2) 2. *Thessal.* 3. 7.
(3) *Act.* 2. 44.

uno stato di eguaglianza di Beni, gli esorta al proposito con queste parole: *In praesenti tempore vestra abundantia illorum inopiam suppleat, & illorum abundantia vestrae inopiae fiat supplementum.* (1)

Ma perchè fin da quel tempo lo spirito dell'interesse non lasciava d'andarsi insinuando nella Congregazione anco di quei primi Fedeli, nacque qualque discorso circa l'eguaglianza nella distribuzione dell'elemosine. Gli Apostoli pertanto considerando la distrazione, che recava loro l'attendere a questa parte del ministero convocarono l'università dei Discepoli, e proposero di elegger persone di fede, le quali attendessero alla distribuzione ordinata delle cose inservienti al mantenimento dei Fedeli; onde poter essi applicare assiduamente all'Orazione, ed all'istruzione dei Credenti: (2) „ Convocantes autem duodecim multitudinem Discipulorum, dixerunt: non est aequum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis: considerate ergo, Fratres, viros boni testimonii plenos Spiritu Sancto, & sapientia, quos constituamus

(1) 2. *Cor.* 8. 14.
(2) *Actor.* 6. 1.

„ tuamus super hoc opus: „ cosa che piacque universalmente: „ & placuit sermo coram omni multitudine. „

Così li Discepoli istruiti dal loro Maestro Cristo Signore pensavano circa le cose, e li beni temporali della Chiesa. Li consideravano come un vero imbarazzo per il loro spiritual Ministero; onde S. Paolo, volendo istruir Timoteo delle qualità, che devono ornare un Vescovo, lo ammonisce fra le altre, che non deve essere interessato: (1) *Non cupidum*, ed in un'altra lettera gli aggiunge: che niuno, il quale sia ascritto alla Milizia celeste, debba implicarsi in negozj temporali: (2) *Nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus*.

S. Pietro finalmente, che Cristo Signor prepose Capo visibile di tutta la Chiesa, e primo nel Collegio dei Vescovi suoi confratelli, gli ammonì ad adempire questo lor Ministero non per affetto di guadagno, ma spontanea, e volontariamente. „ Seniores, pascite, qui in vobis est, Gregem Dei, providentes non „ coacte, sed spontanee, secundum Deum, „ ne-

(1) *Timot.* 3. 3.
(2) 2. *Timot.* 2. 4.

„ neque turpis lucri gratia, sed volun-
„ tarie.

Da tutto il sin quì detto coll'autorità della Scrittura è cosa manifesta, che la Chiesa fu istituita senza affetto, e certamente senza alcun Dominio, o Posseſsione terrena: poichè Cristo, e gli Apostoli suoi non volevano esser distinti dal Popolo per i loro comodi temporali, ma per l'applicazione loro ad istruirlo, a correggerlo, ed a confortarlo in tutti i bisogni temporali, e spirituali.

E non è già, che esſi non conoscesſero esſere giusta, e natural cosa, che quelli, che mettono in non cale l'interesſe proprio per procurar la salute degli altri, non dovesſero poi avere il proprio sostentamento dal Pubblico. Cristo aveva già detto nel suo Evangelo quando mandò i Discepoli a predicarlo, che in quelle case, dove entravano, avesſero il vitto, perchè ogni operario era degno della sua mercede: „ In eadem autem domo „ manete edentes, & bibentes quae apud „ illos sunt: dignus est enim operarius „ mercede sua. (1)

E San Paolo nella prima Epistola a' Co-

(1) *Luc.* 10. 7.

Corintj, aveva loro chiaramente detto: „ Nunquid non habemus poteſtatem manducandi, & bibendi....... ſicuti ceteri Apoſtoli, & Fratres Domini? „ E poco dopo: „ Ita & dominus ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere. „ Anzi più chiaramente ſcriſſe a Timoteo: che quei Sacerdoti, che ſi diſtinguono nell' officio della Predicazione, doveſſero eſſere rimunerati con doppia retribuzione, la quale è chiaro, che doveva conſiſtere in coſa temporale [1] „Qui bene praeſunt Preſbiteri duplici honore digni ſunt, maxime qui laborant in Verbo, & Doctrina: dicit enim Scriptura: non alligabis os Bovi trituranti, & dignus eſt Operarius mercede ſua. „ Ma che? Prevedendo il S. Apoſtolo, che un giorno queſto ſuo ſentimento, che uſciva da un cuore pieno di naturale equità, avrebbe forſe potuto detorcerſi a fomentar l'avarizia, e l'avidità del guadagno nei Paſtori Eccleſiaſtici, ben preſto dichiarò più preciſamente il ſenſo di quel ſuo concetto, e ſi ſpiegò con queſte parole degne del ſuo Apoſtolato: (2) „ Eſt au- „ tem

(1) 1. *Timoth.* 5. 10.
(2) 1. *Timoth.* 6. 7.

„ tem quaestus magnus pietas cum suffi-
„ cientia: nihil enim intulimus in hunc
„ Mundum: haud dubium, quod nec
„ auferre quid possumus: habentes autem
„ alimenta, & quibus tegamur, his con-
„ tenti simus; „ facendo così noto al diletto suo discepolo Timoteo, che quel doppio onore, che dovevasi ai Pastori più solleciti della santa Chiesa, doveva essere un guadagno non abbondante, non superfluo, ma congruo, e sufficiente, e che dovevano alla fine contentarsi del vitto, e del vestito; e perciò affine d'imprimergli nell'animo queste massime, continua la lezione con fargli vedere l'inganno delle ricchezze, le quali finalmente portano alla perdizione. Non si reputi superfluità il quì registrarla. (1) „ Nam qui
„ volunt divites fieri incidunt in tenta-
„ tionem, & laqueum Diaboli, & desi-
„ deria multa, & inutilia, & nociva, quae
„ mergunt homines in interitum, & per-
„ ditionem: radix enim omnium malo-
„ rum est cupiditas, quam quidem ap-
„ petentes erraverunt a fide . . . . Tu
„ autem, o homo Dei, haec fuge. „

Vediamo ora come queste Divine testimo-

(1) 1. *Timoth.* 6. 9.

stimonianze certissime, ed irrefragabili in se medesime vengano mirabilmente confermate dalla Tradizione: ascoltiamo, se la intelligenza, che circa le medesime hanno tramandata a noi i Padri della Chiesa, comprovi l'assunto nostro, il quale è che la Chiesa Cristiana, come tale, le Presidenze, e 'l Ministero Ecclesiastico sono stati instituiti senza Dominio, e possesso di Beni temporali.

Udiamo ciò, che dice S. Cipriano intorno al Concilio Affricano del 257. Narrasi da esso, che quel Concilio determinò, che a' Preti non potessero commettersi tutele; e per qual ragione? Eccola: (1) Perchè i Preti non si dovevano ingerire nell'amministrazione neppure delle cose Secolari: dicendo, che siccome già i Leviti avevano proibizione di possedér beni stabili, ma dovevano vivere delle Decime, così non abbiano i Sacerdoti Cristiani d'aver ingerenza in Beni stabili, ma vivere di sole sportule.

Andiamo più innanzi: Osio di Cordova rimostrò a Costanzo Imperatore, che non doveva egli uscire dai confini della

G 2 sua

(1) *Vid. Fulgent. Confermaz. delle Consideraz. &c. cap. 46.*

sua Potestà coll' ingerirsi nelle cose Sacre: ecco le di lui famose parole: (1) „ Tibi Deus Imperium commisit, nobis „ quae sunt Ecclesiae concredidit . . Da„ te, scriptum est, quae sunt Caesaris „ Caesari, & quae sunt Dei Deo; ne„ que igitur fas est nobis in terris Im„ perium tenere, neque Thimiamatum, „ & Sacrorum potestatem habet Impera„ tor. „ Ecco come chiaramente questo Santo Vescovo, il quale viveva nel principio del secolo IV. c' insegna, che il Dominio, e l' Imperio delle temporali cose appartiene a Cesare, al quale siccome non è lecito di usar la sua Potestà Regale circa l' incensiere, e le Sacre cose; così a' Vescovi, ed ai Ministri della Chiesa non era lecito d' esercitarla col Dominio delle terrene: e conviene osservare, che Osio, il quale è pur citato da Santo Atanasio, riferisce questa Dottrina al Jus Divino: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari, & quae sunt Dei Deo.*

S. Gregorio di Nazianzo in una sua Orazione s' esprime con pari sentimenti, cioè: che gl' Imperj sono distinti, uno della Chiesa, e l' altro del Re; [2] *Quia*

(1) *Athan. epist. ad solit. vit. agen.*
(2) *Gregor. Nazianz. Orat. 17.*

huic tranquillitas illi animarum salus commissa est. Io crederò, che l'esercizio dell' Impero delle cose terrene, come sono i fondi, e le possessioni appartenga a quello, a cui è commessa l'umana tranquillità, siccome l'esercizio dell' Imperio spirituale appartenga a quello, a cui è commesso l'accudire alla salute delle anime.

Nel Secolo quinto il Pelusiota in brevi parole disse lo stesso, cioè, che i negozj secolari toccano ai Secolari, le orazioni agli Ecclesiastici: (1) *Illi in negotiis nos in oratione collocati sumus*.

E S. Giangrisostomo paragona insieme li due Principati della Chiesa, e del Re; e parlando di quel della Chiesa, così si spiega sopra l' Epistola a' Corinti: (2) *Non multa illi cura de saeculari vita, omnia autem de caelestibus rebus pronunciat*. E lo stesso Santo Patriarca dopo aver commentate le parole di Cristo in San Matteo: (3) ,, Gratis accepistis, gra-
,, tis date ,, *dice così* : ,, (Dominus)
,, malorum omnium avaritiam statim e-

 ,, vellens

(1) *Isidor. Pelusiot. l. 3. epist. 249.*
(2) *Chrysost. Hom. 15. in Epist. ad Corinth.*
(3) *Item in Matth. cap. 10.*

„ vellens, ait, ne possideatis aurum, neque
„ argentum, neque aes in zonis vestris:
„ non dixit, ne accipiatis vobiscum, sed
„ ne possideatis, ut quamvis aliunde su-
„ mere possint, perniciosum hunc mor-
„ bum effugiant: dignus est enim opera-
„ rius cibo suo . . . . Omnino vobis sup-
„ peditabit & cibum, praesertim cum
„ nihil nisi necessaria petatis. „ Il Santo comentava ciò, che il Maestro Cristo insegnò a' Discepoli suoi.

Venga in seguito S. Girolamo: leggiamo ciò, che egli scrisse a Nepoziano: (1) „ Dominus sors, idest pars Cle-
„ ricorum est. Qui Dominum possidet ..
„ .. siquidem aliud habuerit praeter Do-
„ minum, verbi gratia si aurum, si argen-
„ tum, si variam supellectilem, cum il-
„ lis partibus Dominus pars ejus fieri
„ non dignabitur: si autem ego pars Do-
„ mini sum . . . . non accipio partem in-
„ ter ceteras turbas, sed quasi Levita,
„ & Sacerdos vivo de Decimis, & Altari
„ serviens, Altaris oblatione sustentor:
„ habens victum, & vestitum, his con-
„ tentus ero „. Si rifletta in grazia come questo S. Dottore della Chiesa l'intende-

va.

(1) *Hieron. Epist. ad Nepot.*

vá circa il Dominio dei Beni temporali proibito ai Chierici, e come questa proibizione egli la riferisca alle parole dell'antico, e del nuovo Testamento: dell'antico, che chiama il Signore la parte dei Sacerdoti, e dei Leviti: del nuovo, ove S. Paolo abbiamo veduto, che prescrive a Timoteo, che avendo gli alimenti, ed il vestito debba esser contento.

S. Agostino, che visse, come S. Girolamo, nel quinto Secolo, spiegando quelle parole di Gesù Cristo: (1) „ Regnum „ meum non est de hoc Mundo, *dice co-* „ *sì*: Judaei & Gentes, audite omnia Re- „ gna terrena: non impedio Dominationem „ vestram in hoc Mundo: venite ad Re- „ gnum, quod non est de hoc Mundo, „ venite credendo „. Cristo Re Celeste non impedisce il Dominio temporale, che hanno sopra le cose terrene i Regnanti del secolo.

Ascoltiamo anco due Pontefici della Chiesa di Roma; l'uno è Papa Gelasio primo, che scriveva verso il fine del quinto Secolo, e l'altro Papa Niccolò anche primo, che scrisse dopo la metà del nono.

(1) *August. apud Grot. de Imper. summ. Potest.*

Il primo diceva ad Anastasio Augusto: (1) „ Nosti, fili clementissime, quod „ licet praesideas humano generi dignitate, rerum tamen Praesulibus divinarum devotus colla submittis: quantum „ ad ordinem disciplinae Publicae, cognoscentes Imperium tibi collatum, legibus „ tuis ipsi quoque parent Religionis Antistites „. Il secondo poi scrivendo all' Imperator Michele concorda col sentimento del predecessor suo Gelasio: (2) „ Christus Jesus suis actibus propriis, & dignitatibus distinctis, officia Potestatis „ utriusque discrevit, ut & Christiani Imperatores pro aeterna vita Pontificibus „ indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum Imperialibus legibus uterentur. *E poco dopo:* & „ Deo militans minime se negotiis saecularibus implicaret „.

E' chiara cosa dunque per confessione canonizzata da questi due Papi, che nell' ordine della pubblica disciplina, e nel giro delle temporali cose, fra le quali è manifesto essere le possessioni, e i fondi, anco i Prelati della Chiesa devono uniformarsi, ed ubbidire alle leggi dei Principi pres-

(1) *Tom. 4. Concil. pag.* 118.
(2) *Cap.* Cum ad verum *distinct.* 96

presso i quali sta il Dominio, e l'Imperio sopra tali cose.

Terminiamo la troppo oramai lunga serie dei testimonj dei Santi Padri dell'antichità circa questa Tradizione coll' allegare il sentimento di due, che fiorirono nei secoli più a noi vicini; ma di tale dottrina, e santità, che possono mettersi in riga coi già citati: sono questi S. Bernardo, ed Ugone di S. Vittore, Padri ambidue del Secolo duodecimo, dopo di che non crederò, che alcuno possa sognarsi, ovvero asserire, che la massima radicale della Chiesa espressa da tutte queste gravissime testimonianze, possa essere divenuta nei tempi posteriori diversa; perocchè riferiremo di poi anco quello, che nelle Imperiali leggi sta scritto, e che la ragione nel proposito c'insegna.

Del Santo Abate di Chiaravalle io addurrò ciò, ch'egli scrisse nel libro delle Considerazioni, ch'egli faceva a Papa Eugenio Terzo, di che io non saprei cosa potesse allegarsi di più forte, e di più a proposito per confermar la Tradizione, e l'intelligenza germana dei già da noi riferiti testimonj della divina Scrittura sull' argomento: (1) „ Dicebat Apostolus E-

G 5 „ pi-

(1) *Bernard. de Consider. l.* 1. *c.* 3.

„ pif opum instruens: nemo militans Deo „ implicat se negotiis saecularibus: *E poco dopo:* Ubi aliquando quispiam Apostolorum Judaea sederit hominum, aut „ divisor terminorum, aut distributor terrarum? Stetisse lego Apostolos judicandos, sedisse judicantes non lego: *E più sotto:* Quis me constituit Judicem, „ ait ille Magister, & Dominus: & erit „ injuria servo, discipuloque, nisi judicet „ universos? *E più sotto ancora:* Quidni „ contemnat judicare de terrenis possessiunculis hominum, qui in caelestibus „ & Angelos judicabunt? Ergo in criminibus, non in possessionibus potestas vestra, quoniam propter illa, & non propter has accepistis claves Regni Caelorum, praevaricatores utique exclusuri „ non possessores. *E segue ancora:* Habent haec infima, & terrena Judices „ suos Reges, & Principes terrae. Quid „ fines alienos invaditis? „

Ed in altro luogo, ove al medesimo Eugenio parla espressamente della Potestà Papale, e dicegli esser egli il Successore di S. Pietro, e di tanti santissimi Pontefici, forma le seguenti veraci considerazioni: (1)

Eis

(1) *Idem lib. 4. cap. 1.*

Eis tu successisti in hereditatem : ita tu heres, & Orbis hereditas. At quatenus haec te portio contingit, id sobria consideratione pensandum. Non enim per omnem reor modum, sed sane quadamtenus (ut mihi videtur) dispensatio tibi credita est, non data possessio . . . Non tu ille, de quo Propheta ait : & erit omnis terra possessio ejus: Christus hic est, qui possessionem sibi vindicat, & jure creationis, & merito Redemptionis, & dono Patris . . . Possessionem, & Dominium cede huic, tu curam illius habe : Pars tua haec, ultra ne extendas manum. Quid inquis ? non negas praeesse, & dominari vetas ? Plane sic : quasi non bene praesit, qui praeest in sollicitudine ? . . . Praesis, ut prosis, praesis ut fidelis servus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam. Ad quid ? ut des escam illis in tempore : hoc est, ut dispenses, non ut imperes : hoc fac, & dominari ne affectes hominum Homo, ut non dominetur tui omnis injustitia : E poco dopo : *Nullum tibi venenum, nullum gladium plus tibi formido, quam libidinem dominandi.*

Si può mai più dimostrativamente di così provare, che l'esempio di Gesù Cristo, i suoi precetti, la predicazione degli Apostoli siano quelle cose, che hanno

dato perpetuamente lo spirito a questa Massima Evangelica, che non compete alcun Dominio ai Pastori delle Chiese sopra le possessioni, e i beni terreni, ma solamente sopra l'amministrazione dei Sagramenti, e sopra le cose, che conducono alla salute dell'anime?

Vengo per fine ad Ugone di S. Vittore: dice egli dunque: (1) *Laicis fidelibus Christianis terrena possidere conceditur, Clericis vero spiritualia tantum committuntur . . . . Ad potestatem summi Pontificis pertinent, quae spiritualia sunt, & vitae spiritualis attributa universa.*

Ecco dunque ad evidenza dimostrato, per una continuata serie di testimonianze di Santi Padri, che siccome la Chiesa, le Presidenze, ed il Ministero Ecclesiastico sono stati instituiti con pienissima potestà circa i Misterj di Dio, i Sagramenti, la Dottrina, e circa tuttociò, che riguarda la salute delle anime, e l'edificazione del Corpo mistico di Gesù Cristo; così alla Chiesa, come tale, nè ad essi fu per instituzione Divina dato, nè concesso alcun dominio nei beni tem-

(1) *Hug. de S. Vict. de Sacram. Fidei L. 2. P. 2. cap. 3.*

temporali; ma anzi il medesimo Signor nostro coll'esempio suo, colla sua dottrina, con quella dei Santi Apostoli, che a lui succedero, e colla Tradizione dei Padri, che in progresso di tempo ci tramandarono il deposito di questa Dottrina, ci ha voluto far comprendere, che un simile dominio non poteva essere, se non dannoso, o d'impedimento alla consecuzione della salute medesima. Voglio quì però andar incontro a due obiezioni, le quali prevedo benissimo, che mi verran fatte: una sarà, che degli sopra allegati testimonj della Divina Scrittura, e dei Santi Padri, alcuni predicano non del Dominio di proprietà, di cui in questo Ragionamento si parla; ma del Dominio di Signoria, e che non ho tra questi fatta quella distinzione, che conveniva. Al che rispondo: che questa diversità di Dominio, di cui parlano le testimonianze allegate, io l'ho conosciuta benissimo, ma non pertanto non ho voluto lasciare di allegarle tutte; perocchè l'intendimento mio altro non essendo nel presente Discorso, se non di stabilire questo principio di eterna verità: che Gesù Cristo Signor nostro piantò la Chiesa sua senza ricchezze, in povertà umile, ed instituì parimenti i Pastori, che dovevano reggere

la senza Dominio, nè di signoria, nè di proprietà, e senza possesso alcuno di beni temporali, ma coll' uso semplice di quanto onestamente potesse convenire per un necessario moderato mantenimento della vita presente, tutti gli allegati passi uniti insieme, ogni uomo ragionevole conoscerà, che mirabilmente provano l' intenzione, e la verità generale, che mi sono prefisso di mettere per fondamento di tutto il mio Ragionamento.

L' altra opposizione, ch' io prevedo, sarà di coloro, i quali cercano di spaventare il Mondo coll' attribuire nomi odiosi di Eretici a tutti quelli, che difendono la legittima potestà dei Principi del Secolo sopra i beni temporali dei loro Dominj contro i disordinati acquisti degli Ecclesiastici, che non sono mai contenti della loro sorte, a cui sono chiamati dal Signore, e diranno: essere la da me sopra dimostrata proposizione quella di Arnaldo da Brescia discepolo di Pietro Abailardo, il quale Arnaldo insegnava, che tutti i beni, e poderi erano dei Laici; e che costui fu come Eretico dal secondo Concilio Lateranense condannato.

A questa obiezione quanto sarebbe maligna, sarebbe poi altrettanto facile di rispondersi, che Arnaldo uno dei fanatici se-

feguaci di Pietro di Bruis; non meno che il fuo Maeftro Abailardo, profeffava veramente molti errori in materia di Dogma, fra' quali: che i fanciulli non dovevano battezzarfi prima dell' ufo della ragione: (1) che dovevano diftruggerfi le Croci, e i Crocififfi, come immeritevoli di adorazione, e fimilmente le Bafiliche, e i Tempj, perchè Dio vuole i cuori, e non le mura: che la piena Poteftà era nel folo eterno Padre: nel Figliuolo più limitata, e niuna affatto nello Spirito Santo, in cui non riconofcevano, fe non la benignità; ed altre fimili frenefie predicava: il Brefciano a tutto ciò aggiungeva una particolare fua opinione, la quale era: che i beni temporali, ed i Poderi, tutti erano dei Laici, e che paffando nel dominio degli Ecclefiaftici con qualfivoglia titolo erano fempre ingiuftamente rapiti. Fu egli pertanto meritamente condannato, poichè aderiva pertinacemente ai Dogmi cotanto alieni dalla noftra Santa Fede: ed in quanto all' opinione fua particolare circa i poderi, e beni temporali (intorno alla quale negli articoli concer-

(1) *Battaglini Iftor. univerf. di tutti i Concilj Tom. 2. p. 145.*

cernenti la Fede, definiti da quel Concilio, non si vede vestigio alcuno) si risponderebbe, che noi non neghiamo potere gli Ecclesiastici avere e possesso, e dominio di beni temporali con titolo giusto, e dipendentemente dalle concessioni, e dalle Leggi de' Principi, e colla moderazione ordinata da Cristo, e dichiarata dagli insegnamenti Apostolici per loro congruo mantenimento; ma neghiamo solamente, che il possesso, ed il dominio dei medesimi beni temporali sia in loro derivato per instituzione di Cristo Signore, o sia *de jure Divino*, e questa, senza negar l' Evangelio, e condannar d' eresia San Pietro, San Paolo, San Luca, e tutto il nuovo Testamento, tanti Santi Padri, nominatamente San Bernardo acerrimo oppugnatore di quegli Eresiarchi, non può dirsi, che sia eretica opinione. Ascoltiamo ciò, che di Arnaldo riferisce Ottone Vescovo di Frisinga: (1) ,, (Arnoldus Clericus Brixiensis dicebat) nec Clericos ,, proprietatem, nec Episcopos Regalia, ,, nec Monachos possessiones habentes ali- [illegible] ,, qua [illegible]

(1) *Vide Concil. Labbaei pag. 1012. edit. Parif. ibi vid. not. Binny ad Concil. Lateran. 2.*

„ qua ratione posse salvari : cunctaque haec „ de Sacramentis Altaris, & Baptismo „ Parvulorum non sane sensisse „. Cosicchè mischiando alle opinioni degli altri concernenti il Dogma, come si è detto, quelle sue proprie opinioni circa la Disciplina, die' occasione alla sua condanna, ed argomento al Poeta Guntero di scriver di lui nel suo Ligurino, tra gli altri i seguenti versi:

Pontificum fastus, Abbatum denique laxos
Damnabat penitus mores, Monachosque superbos;
Veraque multa quidem, nisi tempora nostra fideles
Respuerent monitus, falsis admixta monebat.

II. Viene ora ad esaminarsi il secondo principio da noi proposto; ed è, che gli assegnamenti dei beni, e dei fondi temporali, dei quali così le Chiese Cristiane, come i Pastori, e Ministri delle medesime sono stati in progresso arricchiti sono in essi pervenuti per concessione, e facoltà, che diedero loro i Principi Secolari di possederli, onde la pietà dei Fedeli Laici ha potuto nei modi legali in essi trasmetterli.

Es-

Essendo certo, come abbiamo dimostrato, che il Dominio, e la Possessione delle cose temporali nella Chiesa, e nei Chierici non è d'instituzione Divina, o come parlano i Canonisti, *De jure Divino*, deve per necessità dirsi, che ella sia per concessione umana, poichè non può essere per altro canale, da cui possa derivare, quando con bestemmia dir non si volesse, che vi fosse un'altra Potestà tra l'umana, e la Divina, da cui possa immediatamente procedere. Se dunque per concessione umana, da qual altra può ella mai venire, se non dalla Potestà di chi tiene la sovranità sopra le cose medesime temporali, che si sono concedute? Questa sovranità per tutte le testimonianze della Scrittura, e dei Padri abbiamo pienissimamente conosciuto, che ella è presso i Principi del secolo; adunque per una necessaria deduzione conviene confessare, che gli assegnamenti dei beni temporali pervenuti nelle Chiese Cristiane, e nei Pastori, e nei Ministri di esse sono derivati per concessione dei Principi.

Aggiungiamo, che nelle Chiese Cristiane, e nei Collegj delle persone Ecclesiastiche, le quali in que' tempi vivevano in comune, eravi allora incapacità di acquistare anco per le vie naturali; pe-

roc-

rocchè gl' Imperatori, che non gli distinguevano dagli altri Collegj, e dalle Comunità (alle quali era vietato di acquistare) non tolleravano, che in loro favore si facessero donazioni, nè instituzioni di eredità, come osserva Gottofredo nei suoi Comentarj al Codice Teodosiano (1).

Riscontriamo questa verità col fatto. La Chiesa, e le persone Ecclesiastiche nei tre primi Secoli, come è noto per la Storia, non possedevano alcun fondo temporale. Abbiamo veduto, che i primi Cristiani vendevano i loro fondi, e portavano il prezzo ai piedi degli Apostoli, lochè tenendo essi per un imbarazzo, e per una distrazione dall'ufizio della predicazione, e dell'amministrazione dei Sagramenti, ne commettevano la dispensazione a persone fedeli piene dello spirito di Dio, che chiamarono Diaconi; e questi temendo, che i Gentili non glie li involassero, presto se ne spedivano con farle immediatamente passare in mano dei poveri: (2) *Facultates*

(1) *Ad l. 4. Cod. Theod. de Episc. Eccles. & Cler.*

(2) *Breviar. Rom. sub die 10. August.*

tes (diceva S. Lorenzo al Tiranno) *facultates, quas requiris in caelestes Thesauros manus pauperum deportaverunt*.

Continuò dunque a un di presso questa Disciplina fintantochè durò la suddetta proibizione, la quale siccome con un Decreto del Senato fu levata rispetto a quasi tutti gli altri Collegj, e Corpi pubblici, così cominciato avevano anco le Chiese, (1) e i Collegj dei Chierici Cristiani, sebben con varie interpolazioni, a possederne.

Ma abbracciata da Costantino il Grande la Fede Cristiana, troncò egli tutte le dubbietà col promulgare la legge famosa, per la quale fu conceduta facoltà ad ognuno di lasciar ad ogni Cattolica Chiesa per testamento ogni sorta di beni: (2) *Habeat unusquisque licentiam Sanctissimo Catholicae, venerabilique Concilio, decedens, bonorum, quod optabit relinquere*. Cominciarono dunque le Chiese, e i Cristiani non solo in Roma, al cui Popolo fu pubblicata la Legge; ma per tutto l' Imperio ad esempio della Capitale a posse-

(1) *L. 20. ff. de rebus dubiis &c. Loc. cit.*

(2) *Cod. Theod. de Episc. &c. L. 4.*

feder beni tanto mobili, quanto immobili; cosicchè in breve tempo in essi derivò per la pietà dei Testatori gran dovizia; e da ciò forse prese argomento l'autor dell'apocrifa Leggenda della donazione di Costantino, di spacciar l'impostura; riconosciuta oramai tale dai Guerci, e dai Barbieri.

Quì è d'uopo di fermarci alquanto in alcune considerazioni, le quali renderanno dimostrativo l'assunto, che abbiamo per mano, e primo: essere cosa provata col fatto di questa Legge di Costantino, la quale fu data l'anno della Salute nostra 321. che fu concesso ai sudditi dell'Imperio per diritto, e concessione Imperiale la piena, ed assoluta facoltà di testare in favore della Chiesa, e dei Collegj Cristiani, facoltà, che prima non avevano; e conseguentemente aver questa Chiesa, e questi Collegj acquistata allora solamente capacità legale di possedere beni temporali. Secondo, che questa facoltà, e rispettiva capacità volle il Legislatore, che si eseguisse per via di Testamento: *Decedens*. Per conseguirne dunque il benefizio, dovevano i Testamenti essere celebrati nelle forme dalle Leggi prescritte; poichè è certa cosa, che i Benefizj dei Principi devono intendersi talmente concessi,

che non resti per essi chiusa la via alle competenti azioni di chi avesse ragione d'intentar azione di Testamento inofficioso. Questa riflessione è tanto fondata, quanto che Giustiniano con una sua Legge l'ha voluta canonizzare: (1) „ Si quando talis Imperialis concessio processerit, per „ quam libera Testamenti factio conceditur, nihil aliud videri Principem concedere, nisi ut habeat legitimam, & „ consuetam Testamenti factionem; neque „ enim credendum est, Romanum Principem, qui jura tuetur, hujusmodi verbo totam observationem testamentorum „ multis vigiliis excogitatam, atque inventam velle inverti „. Terzo, che essendosi poi questa Legge estesa a render capaci le Chiese, e i Ceti Cattolici di acquistar anco per vie civili, come le donazioni, e le compre, deve per identità di ragione intendersi sempre: *Servato juris ordine*. Una quarta osservazione convien fare ancora, ed è, che gli acquisti, e la possessione concessa all'Unione, o sia Ceto dei Cristiani Cattolici, come tale (lochè viene apertamente indicato per quelle parole della Legge: *Sanctissimo Concilio*) non de-

(1) *Cod. Just. L. 35. de inoff. Testam.*

deve intenderfi talmente effere conceffi, che i Prelati, e Paftori di effa unione non poteffero effere i Patroni, e liberi difpofitori di quefti acquifti, ma folamente, ch' effi ne foffero i depofitarj, gli amminiftratori, ed i cuftodi per difporre l'avanzo del loro mantenimento in benefizio dei Poveri, come infegnano le Leggi Civili, e le Canoniche. S. Bernardo di fopra allegato, e generalmente i Teologi, frai quali il Cardinal Cajetano (1).

Quefta Dottrina, oltre il fondamento di quanto fopra fi è offervato, lo ha anche dalla pratica antica. Riferifce Poffidio nella vita di S. Agoftino, che il S. Vefcovo diftribuiva ai poveri i crediti delle Poffeffioni della Chiefa, e delle oblazioni dei Fedeli; e, quando, come fuole avvenire, fi eccitava per ciò invidia contro i Chierici, predicava al Popolo, che egli averebbe piuttofto eletto di vivere dalle Collette, che aver la cura, ed il governo delle Poffeffioni; ma che i Laici non vollero prendere in fe quefta amminiftrazione: (2) „ Alloquebatur Plebem Dei, „ mal-

(1) *Cajetan. 22. q. 43. Art. 8. in princ. corp.*

(2) *Vid. de Marca de Concord. Sacer. & Imp. lib. 8. cap. 18. num. 2.*

„ malle se ex Collectionibus Plebis Dei
„ vivere, quam illarum possessionum cu-
„ ram vel gubernationem pati; sed nun-
„ quam id Laici suscipere voluerunt „.

Procurò di scaricarsi dal peso di questa amministrazione similmente S. Giovanni Grisostomo Patriarca di Costantinopoli, il quale pregò quel Popolo a volerne esso prender la cura: (1) „ Aream, & tor-
„ cular rogo, & obsecro vestram devo-
„ tionem fieri: sic enim, & pauperes fa-
„ cilius alentur, & Deus glorificabitur „.

Per evitar dunque ogni suspizione di Avarizia nei Chierici circa tale amministrazione, il Concilio di Calcedonia ordinò, che s' instituissero gli Economi, ciò, che fu anche confermato dai Decreti Imperiali le Leggi sono registrate nel Codice Giustinianeo. Questo Imperatore comandò ciò, che dovesse osservarsi circa l' amministrazione suddetta; lochè semprepiù corrobora l' assunto nostro, ed il diritto dei Principi temporali sopra i Beni dei Fedeli, o da loro lasciati, o fatti in qualunque modo pervenire nelle Chiese.

E' dunque cosa manifesta, che la Chiesa Cristiana, o sia l' unione dei Cristia-

(1) *Ibidem*.

stiani come tale, nata nell'Imperio medesimo, (1) fu per le Leggi del medesimo Imper o abilitata a posseder fondi, e possessioni terrene da qualunque mano venissero, in che qualità, ed in che quantità più fosse piaciuto a quelli, che avessero avuto talento, o divozione di lasciarle.

Ma che accade di diffondersi maggiormente in cosa di tanta evidenza? Ella è così manifesta, che uno dei primi Dottori della Chiesa medesima S. Agostino l'ha amplissimamente confermata col suo testimonio, e Graziano poi l'ha canonizzata nel suo Decreto: (2) „ Quo jure „ defendis villas Ecclesiae; divino an hu„ mano? Divinum jus in Scripturis habe„ mus: Humanum legibus Regum: unde „ quisque possidet, quod possidet, nonne hu„ mano? Jure Divino Domini est terra, „ & plenitudo ejus: Pauperes, & divites „ una terra supportat . . . Jure ergo hu„ mano dicitur haec villa est mea: hic „ servus est meus: haec Domus mea est. „ Jura autem humana jura Imperatorum „ sunt „.

(1) *Optat. Milevit. in Collect. Sirmund.*

(2) *August. in Joan.* 1. *tract.* 6. *Distinct.* 8. *Can.* Quo jure.

„ ſunt „. Ecco la ragione, per cui il S. Dottore riferiſce chiaramente alle Leggi Imperiali il diritto di poſſedere; e ſe faremo attenzione alle parole, colle quali proſeguiſce, vedremo, come egli riferiſce al Precetto Divino, che la Chieſa riconoſca dalle Poteſtà del ſecolo, il diritto di poſſedere le Poſſeſſioni, ed i Beni temporali: (1) „ Quare? quia ipſa jura humana „ per Imperatores, & Rectores ſaeculi „ Deus diſtribuit humano generi. E più „ ſotto: Noli ergo dicere: Quid mihi, & „ Regi? Quid tibi ergo, & poſſeſſioni? Dalle quali parole Papa Innocenzo II. che viſſe 700. anni dopo S. Agoſtino, riferito anche queſto da Graziano, inferiſce: (2) „ Clerici ex officio Epiſcopo ſunt ſuppoſiti: ex poſſeſſionibus praediorum Imperatori ſunt obnoxii. Quia ergo, ut praedia poſſideantur Imperiali Lege factum „ eſt, paret, quod Clerici ex praediorum „ poſſeſſionibus Imperatori ſunt obnoxii.

Non oſtante tanta evidenza di ragione, e di autorità, conviene però andar incontro ad un equivoco, da cui molti reſtano ſorpreſi, cioè eſſere *de jure divino*,

(1) *Ibidem*.
(2) *Cauſ.* 11. *q.* 1.

no, che colui, il qual serve all' Altare, debba vivere dell' Altare, e che all' operario data sia la sua mercede; perocchè l'equivoco sta in questo: che essendo vero bensì, che il Diritto Divino, e il naturale ancora comandano, che chi s'impiega nel servizio della Chiesa, abbandonando gli altri modi di procacciarsi il sostentamento, lo debba conseguire da quelli, ai quali serve; è ben poi altrettanto falso, che col pretesto del vitto, e della mercede tanto il serviente dell' Altare, quanto l'operario della vigna di Cristo possano appropriarsi, oltre un vitto, e mercede congrua, la metà, o poco meno delle rendite, che formano il sostentamento di tutto il numeroso popolo, vale a dire di tutta l'intiera famiglia, alla quale servono, e per cui operano; e che possano aspirare a farsi Padroni degl' intieri fondi di quelli, pe' quali spiritualmente s'impiegano: che questo è ciò, che la Legge di Dio, e della Natura proibiscono, ed hanno sempre aborrito. La vera, e Cattolica intelligenza dunque della suddetta massima Evangelica, ed Apostolica, è stata sempre questa: che essendo di ragion divina, e naturale, che i servienti, e gli operarj Ecclesiastici siano congruamente mantenuti dal popolo, per cui fa-

ticano; l'assegnazione poi di questo mantenimento, la quantità, la qualità, la specie, i modi di conseguirlo siano di ragione umana; poichè questa cognizione Cristo l' ha lasciata a quelli, ai quali innanzi apparteneva; ed è cosa molto chiara, che ad altri appartener non poteva, se non a chi aveva incombenza, ed autorità di Magistrato politico nella Repubblica, ed abbiamo già osservato, ed osserveremo in appresso ancora, che i Magistrati, ed i governi dei Principi hanno creduto conveniente di assegnarlo, secondo la varia esigenza de' tempi, e dei luoghi, ora in oblazioni, ora in decime, ora in altre porzioni di frutti, ora in censi, ora in danaro, e qualche volta anco in beni stabili.

III. Veniamo all' esame dunque del terzo fondamentale principio da noi proposto, e vediamo come queste concessioni, e rispettive abilità di lasciare, o di possedere beni temporali agli Ecclesiastici si sono sempre fatte dai Principi, senza derogare ai diritti di quel supremo Dominio, che in qualunque mano passino le cose concesse, necessariamente devono intendersi riservati al Sovrano, sia per ampliarle, sia per restringerle, sia per modificarle, o sia anco per toglierle; e vediamo, come infat-

fatto si eseguirono variamente, secondo le varie condizioni dei tempi, delle circostanze, e dei Principati.

Poichè è cosa provata, che i Principi, ai quali appartiene per instituzione Divina la disposizione dei beni temporali, hanno concesse, e rispettivamente abilitate le Chiese, ed i Chierici a possederli sotto le forme legali di sopra spiegate, viene in conseguenza necessaria, che ad essi appartenga lo stabilire l' Economia ancora, con cui intende, che si possano da essi possedere; giacchè (come dice il Fleury) (1) Gesù Cristo non è venuto al mondo a stabilire, se non il Culto del vero Dio, ed i buoni costumi, senza niente derogare al Governo politico dei differenti popoli, nè alle Leggi, nè alle costumanze, che non riguardano se non gl' interessi della vita presente. Ha dunque sempre avuta il Sovrano annessa alla Corona una essenzial potestà sopra le condizioni degli acquisti. Alcune di esse riguardano il Jus Regale supremo; altre si riferiscono al Governo economico dei sudditi, e dello Stato: di quelle, che riguardano il Jus Re-

 ga-

(1) *Discors. 7. sopra l' Istoria Ecclesiastica.*

gale è manifesto, che quantunque non vengano espressamente nelle concessioni, e privilegj dei Principi riservate, s'intendono sempre salve *ex integro* di pien diritto; imperocchè non si presume, che alcuno voglia mai conceder ad altri cosa, che torni in diminuzione di quella potestà, in forza di cui la concede; sicchè nel modo stesso, che abbiamo detto, che s'intendono riservate le formalità legali atti, coi quali si fa il Testamento, o la Donazione, molto più devono intendersi riservati i diritti Maestatici del Principato. Niun Principe può concedere cosa, che sia in contraffazione della Legge, ed ordinazione Divina; ordinazione di Dio, ch'egli sia sempre il Padrone, ed il Dispositore delle cose temporali nel proprio Stato: *Sic haec voluntas Dei* (1). Non potendo egli contravvenire a questa Divina volontà, non può concedere cosa alcuna, per cui lasci d'avere la potestà, in forza di cui la concede. Nelle concessioni dunque fatte dai Principi alle Chiese, ed ai Chierici di posseder beni temporali, deve per necessità di ragione intendersi, che ciò sia senza derogazione dei diritti del su-

(1) 1. *Pet.* 3. 15.

supremo loro Dominio, che Dio vuole, che a se conservino.

Di quelle concessioni poi, che si riferiscono al Governo Economico dello Stato, e dei sudditi, è parimente chiaro, che sempre le cose concesse s' intendono senza recar danno, o incomodo notabile ai medesimi; perocchè essendo per diritto, ed ordinazione Divina raccomandata al Principe secolare la tranquillità dello Stato, e dei popoli: *ut quietam, & tranquillam vitam agamus*, (1) tutto ciò che tendesse al turbamento, o alla desolazione dei medesimi, è chiarissima cosa, che non può mai intendersi concesso per qualunque Privilegio escogitabile, essendo certo, che nei Principi la legge di conservar la tranquillità nei popoli, e nei Principati è quella legge, ch' è superiore ad ogni altra; perocchè ad essi Dio Signor supremo l' ha irrevocabilmente raccomandata. Ogni volta dunque, che la salute pubblica, e la necessità di tener tranquillo il popolo ricercano, o che siano confermate le concessioni già fatte, o che siano diminuite, o che siano regolate, e modificate, o che siano anco tolte, secondo le sopravvenienze dei tempi, dei luoghi, e delle circo-

 stan-

(1) 1. *Timot.* 2. 1.

ſtanze, che poſſono emergere, è certo, che riſervata è ſempre la poteſtà del Sovrano di poter provvedere. E' trito l'aſſioma delle ſcuole: *neminem ſibi poſſe legem dicere, per quam mutata voluntate, nequeat recedere*. Molto meno, ſe quello, che fa la Legge ne ha una ſuperiore, che gli vieti di farla in pregiudizio di quella, ch' eſſo Superiore gli ha impoſta. Gottofredo nei ſuoi Commentarj al Codice Teodoſiano ſpiega molto egregiamente queſta Maſſima nel propoſito, di cui ſcriviamo, con queſta breve ſentenza: (1) *Principi hac in re* (cioè della conceſſione d'acquiſtare, o di reſtringer gli acquiſti degli Eccleſiaſtici) *Principi hac in re vel laxare, vel cohibere pro Reipublicae uſu ſemper licuiſſe videtur*.

Poſte queſte Verità: è dover d'ogni Principe avere una provida inſpezione circa la qualità delle coſe o acquiſtate, o da poterſi acquiſtare dalle Chieſe, e dagli Eccleſiaſtici: alla maniera di poterle acquiſtare: alla capacità dell'acquiſtante. La qualità riguarda le coſe corporali, mobili, ed immobili; e riguarda le coſe incorporali, come ſono le Giuriſdizioni, i Feudi, e ſimili. La maniera può eſſere civile, o na-

(1) *Comment. ad l. 20. Cod. Theod. e Epiſc.*

naturale: la civile consiste in contratti, e negli atti, che producono azione: la naturale consiste in via di fatto prendendo, e ritenendo ciò, che vien dato. La capacità istessamente è civile, o naturale; la civile viene dalle leggi, che abilitano ad acquistar per le vie stabilite dalle leggi medesime, come sono le successioni, le donazioni, le compre, ed i testamenti: la naturale è quella di poter prendere, e ritenere per le vie di fatto, e naturali.

Tutta questa economia non può mai allontanarsi, o abdicarsi dal Sovrano; ed è cosa evidente per il senso comune, che se a lui spetta di concedere, o di abilitar agli acquisti, aspetta ancora di prescrivere l'Economia, e le forme per poter legittimamente acquistare, e per poter conservare gli acquisti. Importa essenzialmente alla tranquillità della vita umana raccomandata da Dio Signore al Principato, che sia osservata in tali acquisti quell'Economia, la qual serva alla di lei conservazione; ed importa al mantenimento della quiete pubblica, che un ordine di persone non posseda più beni di quelli, che siano necessarj a mantener l'equilibrio cogli altri ordini di Cittadini, e di sudditi: importa alla conservazione della concordia tra i Cittadini medesimi, che

non si possa acquistare, se non per certe vie, e modi; importa alla pubblica sicurezza, che ognuno non sia capace di acquistare qualunque cosa, per esempio armi, e militari attrezzi: case nelle Fortezze, e Terre presso i confini dei Forastieri: Feudi, e Signorie, se siano limitrofe, e l'acquistante sia diffidente. Tutte queste inspezioni, che sono essenzialmente proprie della Potestà temporale, dalla Maestà Divina sono raccomandate al secolare Governo.

Non comportano tutte le circostanze, e tutti i tempi, che ciò, che già cent' anni è stato concesso, cent' anni dopo sussista: ricerca qualche nuova non preveduta emergenza, che si provveda con nuovo regolamento a quelle cose, che, tolta questa, non recavano danno alla Repubblica. La Potestà di dar norma al bisogno presente con provvedimento adattato al tempo, alle circostanze, ed alle emergenze di nuovo insorte, chi dirà mai, che non sia sempre restata riservata al Governo, sicchè per la propria beneficenza abbia perduti i diritti della Sovranità, ed il potere di provvedere allo Stato?

A questo discorso di ragione, per quanto ci pare, dimostrativo, aggiungiamo l'autorità: Ugone di S. Vittore anco

sopra citato tratta della Chiesa universale, la quale abbraccia Laici, e Chierici; ed avendo assegnata ad ognuno la sua professione distinta: (1) *Laicis fidelibus terrena possidere conceditur; Clericis vero spiritualia tantum committuntur*: dichiara la maniera, e le condizioni, colle quali cadauno ha da far uso della propria assegnazione. Udiamolo da Ugone medesimo, il quale certamente era informatissimo delle Leggi Imperiali, che davano facoltà alle Chiese di possedere, ed ai Chierici; e nulla meno era istruito delle Divine, ed Ecclesiastiche: (2) „ De his autem terrenis bonis ad terrenam vitam pertinentibus, quae vel possident Praelati in subjectis, vel subjecti possident a Praelatis, quaedam Ecclesiae Christi devotione fidelium concessa sunt possidenda, salvo tamen jure terrenae Potestatis: E *poco dopo*: Spiritualis siquidem Potestas non ideo possidet, ut terrenae in suo jure praejudicium faciat. „ Ecco s' è vero, che gli uomini più illuminati, e di eccellente santità hanno riconosciuto, che

(1) *Hug. de S. Vict. de Sacram. Fidei L. 2. p. 2. cap. 3.*
(2) *Idem cap. 7.*

le concessioni, e le capacità date dai Principi, e le donazioni permesse ai Fedeli di fare alla Chiesa, ed al Clero, non possono altrimenti permettersi, che salvo il diritto dei Principi medesimi, e senza derogare alla potestà loro necessaria di provvedere ai bisogni dello Stato.

Ma mettiamo in maggior chiarezza questa verità, facendo vedere al lume di fatti incontussi, e certi, come le permissioni e le abilità date dai Principi alle persone e luoghi Ecclesiastici, e Pii di possedere, per una costante pratica tenuta in tutti i tempi, ed in tutti i Principati, furono sempre concesse senza diminuzione della facoltà loro di confermarle, o di rivocarle, o di moderarle, o finalmente di adattarle alle rispettive Economie dei proprj Domini, dei tempi, e delle emergenze, che insorgevano, secondochè credevano convenire ai proprj rispetti, ed al bene dei sudditi.

Nel Secolo medesimo, o in cui parve a Costantino il Grande, di far bandire la famosa Legge sopra riportata, che dava una libertà pienissima a chiunque si fosse di lasciar ciò, che più piaceva al Ceto dei Fedeli Cattolici, 49. anni dopo l' Imperator Valentiniano trovò a proposito di moderarla, restringendo l' ampia liber-

bertà data da Costantino ad ogni persona di lasciare indifferentemente a tutti; poichè proibì alle persone Ecclesiastiche, che niente potessero acquistare di ragion delle Vedove, e delle Pupille; rendendo inefficace ogni loro donazione, e testamento in favore di esse: (1) „ Censemus „ ut memorati (Ecclesiastici) nihil de ejus „ Mulieris (Viduae ac Pupillae) cui se „ privatim sub praetextu Religionis adjunxerint, liberalitate quacumque, vel extremo judicio possint adipisci; & omne „ intantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec „ per subjectam personam valeant aliquid „ vel donatione, vel testamento percipere „.

Volle di più il medesimo Imperatore, che se dopo pubblicata questa Legge (locchè seguì col mezzo stesso di Papa Damaso nelle Chiese di Roma) avessero le sopraddette Donne, voluto, o per Donazione, o per Testamento lasciare ai sopraddetti Ecclesiastici, il Fisco apprendesse la cosa legata, o donata (2) „ Quin „ etiam si forte post admonitionem legis „ nostrae aliquid iisdem eae Feminae, „ vel donatione, vel extremo judicio pu- „ ta-

(1) *Cod. Theodos. lib. 20. de Episc. Eccles. & Clericis*. (2) *Ibidem*.

„ taverit relinquendum, id Fiscus usur-
„ pet „. Io non credo, che monumento più prossimo, nè più splendido, o sicuro di questo possa recarsi in favore, e comprovazione della Potestà Regia riservata ai Principi sopra le concessioni fatte agli Ecclesiastici, quanto il mostrare, che un Successore di Costantino colla sola distanza di 49. anni abbia fatta una regolazione di tanta importanza. Anche allora certo gridarono, come in presente i Chierici, ed i Monaci, e dicevano, che i Cocchieri, i Buffoni, e le Meretrici, erano capaci d'eredità; e che ai soli Chierici, e Monaci non già dai Principi persecutori, ma dai Cristiani venivano proibite; ma S. Girolamo non pertanto non lasciò di riconoscer necessaria la regolazione: (1) „ Pudet dicere: Sacerdotes Idolorum, Mimi,
„ & Scorta hereditates capiunt; solis
„ Clericis, & Monachis hoc lege prohibe-
„ tur, & prohibetur non a persecutori-
„ bus, sed a Principibus Christianis, nec
„ de lege conqueror; sed doleo cur me-
„ ruerimus hanc legem „.

Altre regolazioni dalle Leggi fatte in favore degli acquisti Ecclesiastici ne abbiamo

(1) *Hieron. in Epist. ad Nepot.*

mo nel Codice Teodosiano, e basta soltanto prenderlo per mano, ed esaminare le leggi 27. , e 28. di questo Titolo per restarne persuasi; e se si volesse uscir dal soggetto della Possessione dei beni temporali, ed esaminare le cassazioni, moderazioni, e confermazioni ancora dei Privilegj Imperiali concessi da un Imperatore, e da lui stesso regolati, o ristretti dai successori (cose però tutte, che proverebbero il diritto, che s' intese sempre riservato nei concedenti, non meno che nei successori) converrebbe farne un amplo volume, a trascrivere gran parte delle Novelle, e delle Autentiche di Giustiniano. Basterà però qui ripetere, che la Legge predetta, ed in conseguenza il diritto di farla fu riconosciuto giusto, nè seppero in fatto dolersi nè S. Ambrogio, nè S. Agostino: poichè il primo disse di questa Legge: (1) „ Nobis etiam privatae successionis emo„ lumenta recentibus legibus denegantur, „ & nemo conqueritur; non enim puta„ mus injuriam, quia dispendium non ha„ bemus. *E più chiaramente S. Girolamo* „ *anco di sopra citato*: Nec de lege con„ que-

(1) *Ambros. Libell. 2. advers. relat. Symmach.* 284.

„ queror ; sed doleo cur meruerimus hanc
„ legem. Cauterium bonum est ; sed quo
„ mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Pro-
„ vida, severaque legis cautio, & tamen
„ nec sic refrenatur avaritia „.

E' dunque certo per queste leggi, che i Principi in fatto si riservano sempre il diritto di confermare, non meno, che di cassare, o di moderare le concessioni fatte alla Chiesa, ed ai Chierici secondo le circostanze dei tempi, e degli emergenti. Osserva sopra questa, e simili leggi perciò molto opportunamente, ed al proposito il Gottofredo: (1) *Imperatorem videmus non solum mores Ecclesiasticorum ad honestatem componentem*, (lochè fa comprendere la qualità del tempo, e delle circostanze, che ricercavano il regolamento della Legge di Costantino) *sed provida legis cautione adquisitionibus Ecclesiasticorum fibulam imponentem*. E più sotto: *item (videamus) leges humanas pro temporibus Principes variare, mutare, abrogare potuisse*.

Veniamo a tempi più recenti: „ Do-
„ po

(1) *Gottofred. in Comment. ad lib. 20. Cod. Theod. tit. supra cit.*

„ po Costantino la Chiesa, e i Chierici
„ in Francia non sono stati sempre capaci
„ d'acquistar beni per tutte le vie civili:
„ Gregorio di Tours (dice l'Autore del
„ Jus Pubblico Ecclesiastico Francese) e
„ le Formule di Marculfo ne fanno fede.
„ Il diritto d'Amortizzazione, che da an-
„ tichissimi tempi è in vigore, fa cono-
„ scere, qual sia l'autorità Regale nel
„ regolare gli acquisti delle Chiese, e dei
„ beni temporali, sia per rapporto alla ca-
„ pacità, sia per rapporto al modo d'ac-
„ quistarli. Chilperico fece una Legge, per
„ cui proibì di far eredi le Chiese „. (1)
E Giustiniano piissimo Imperatore proibì alle Chiese di accettar donazioni di cose sterili, ed onerose; ond'ebbe poi anche fra le leggi sue a stabilire questa Massima: che Dio prepose per questo l'Imperial fortuna alle umane cose, affinchè possa dare regolamento a tutto ciò, che di nuovo emerge con modi, e regole nuove. (2) „ Ideo Imperialem fortunam rebus humanis Deus praeposuit, ut possit
„ omnibus hominibus, quae noviter con-
„ tin-

(1) *Authent.* Sic in alio *Cod. de Sacros. Eccles.*

(2) *Cod. de vet. jur. Enucl. lib.* 2.

„ tingunt emendare, & componere, &
„ modis, ac regulis competentibus tra-
„ dere „.

Niceta Coniate racconta, che Emmanuel Comneno del 1197. restituì in osservanza la Legge di Niceforo Foca, il quale avendo veduto, che a' suoi tempi gli Ecclesiastici non pensavano se non ad arricchire, e per conseguenza, secondo l' Evangelio già sopra da noi citato, a render più difficile la via del Cielo, proibì, che non acquistassero più Beni stabili: porterò le sue medesime parole: (1) „cum
„ enim possessionibus, & negotiis turba-
„ tos, & tranquillitate animi, & Dei
„ cultu excidere intelligeret, nullas eis
„ vineas, nullos agros, nullas possessio-
„ nes, quas nec eorum professio admittit,
„ assignavit, sed ex Fisco tantum pen-
„ di jussit; & Nicephori Focae fortissimi,
„ & cordatissimi Imperatoris olim aboli-
„ tum Decretum de non augendis Mona-
„ chorum latifundiis, quasi postliminio re-
„ vocavit.

Se si volessero ad una ad una riportare le Leggi, colle quali i Re di Portogallo, quei di Francia in tutti i tempi, nel-

(1) *Nicetas Annal. lib. 7.*

nella Borgogna, nelle Fiandre, nella Sicilia, nell' Austria, in Genova, ed in altri Luoghi è stato provveduto dai respettivi Sovrani, o per dar norma, o per raffrenare, o per proibire le alienazioni dei Beni dei Laici nelle Chiese, e nei Chierici, replico, che doverebbe farsi un volume solamente di queste. Avendone in gran parte riportate Fr. Paolo, (1) e Fr. Fulgenzio (2) compagno, e successore del medesimo Fr. Paolo nell' Officio di Consultore della Repubblica di Venezia (sebbene il libro sia fatto assai raro) io non mi prenderò la pena di copiarne il catalogo: trascriverò solamente quì il passo del P. Molina Gesuita, il quale parla di queste Leggi, ed è tratto dal di lui scritto *de justitia*, & *jure*, il di cui tenore è questo: (3) „ Id vero in hoc Regno (Portugalliae) & ordinarie in „ aliis sancitum est, ne paullatim plus „ ju-

(1) *Ved. Fr. Paolo Consider. sopra le Censure di PP. Paolo V. c.* 125. *edit. Jacobi Mulleri.*

(2) *Ved. Confermaz. di Fr. Fulgenzio da c.* 171. *fino* 197.

(3) *Molin. de just. & jur. tract.* 2. *disp.* 140.

„ justo accrescant tum immobilia bona, „ tum etiam redditus Ecclesiarum, & Mo- „ nasteriorum in Laicorum detrimentum.„

In quel libro medesimo Fulgenzio riferisce, che Pio V., e Clemente VIII. Pontefici Romani fecero due simili Leggi; (1) il primo per impedire, che il Monastero da se fabbricato nella Terra del Bosco, dove esso Pio nacque, comprasse, onde non si distruggesse la Terra, proibì in perpetuo agli Ecclesiastici il poter comprare da' Laici, lo che fu anche confermato per sentenza del Cardinale Alessandrino suo Nipote; e che Clemente avvertendo a quanto possedeva la Santa Casa di Loreto, per conservar i Laici, proibì, che essa più non comprasse.

Qui non lascerò di osservare, che i detti Papi conobbero essi medesimi la convenienza, e la giustizia di metter confine a' strabocchevoli acquisti, che vanno a finire in rovina dei Laici; e che Clemente, il quale non solo era Pontefice, ma Signor temporale del Territorio Lauretano, volle come Signore appunto, e Principe provvedere, e preservare dalla distruzione necessaria dove andava a finire lo stato Lai-

(1) *Vedi Fr. Paolo loc. cit.*

Laico dei proprj sudditi. Dall'aver recitate le quali Leggi dei Principi illustri per fama chiarissima di Religione, e di Pietà, e dei Pontefici medesimi della Romana Chiesa, io confido, che più dimostrativamente di così non possa provarsi, che qualunque concessione, o fatta, o ammessa per qualunque corso di tempo in uno Stato, in forza della quale sia stata data facoltà, e capacità rispettivamente alle Chiese, ed a' Chierici, o Luoghi Pii di posseder Beni temporali, può essere, ed è stata effettivamente variata, e moderata dai Principi nei loro Dominj.

Contro l'evidenza di questo discorso usciranno certamente alcuni di coloro, a' quali con apparenze di pietà mal esaminata, e niente affatto conosciuta è riuscito nei tempi soggetti all'impostura d'ingannare i semplici, ed è: che i Beni temporali dalla pietà dei Credenti offeriti in remissione dei loro peccati, o in onore di Dio alla Chiesa, ed ai Ministri di essa, sono da quel punto divenuti Beni consecrati a Dio, e che perciò venir più non possono nell'umano commercio. Al che si risponde, che essi non ci allegheranno certamente alcun fondamento della Divina Scrittura, nè della Tradizione Canonica, su cui appoggiare la pretensione,

che

che vorrebbero spacciare con questo equivoco, cioè: non avere il Principe Secolare sopra i Beni talmente consecrati a Sua Divina Maestà ritenute tutte le ragioni del suo Sovrano potere, che aveva prima di detta consecrazione; e molto meno ci faran vedere, che la supposta consecrazione abbia trasferiti questi diritti, come pretendono i Decretalisti, nel supremo Capo degli Ecclesiastici. La Ragione, le Dottrine, le Autorità, e gli esempj allegati fin quì, e da allegarsi in progresso del Ragionamento comprovano molto bene, che la pretesa consecrazione non fa l'effetto di astraerli dalla suggezione di quello, a cui per Gius Divino è restata commessa la potestà di governarli. Ogni uomo Cristiano è dedicato, e consecrato a Dio nel suo Battesimo: ogni Chierico nella sua Ordinazione: ogni calice, e vaso sacro nell'unzione, che si fa dal Vescovo per bisogno del Sacrifizio: ogni comestibile benedetto dal Sacerdote nell'oblazione, che viene fatta all'Altare; e fin le monete, che si offeriscono, si consacrano a Dio. Si dirà forse per questo, che sopra ogni battezzato non ritenga il Sovrano la Potestà, che aveva prima che fosse asperso dell'acqua Battesimale: che ogni Chierico non resti in qualità di Citta-

tadino soggetto a chi tiene le redini del Governo dopo la sua Ordinazione: ogni vaso sacro, senza escludere i Calici, non resti obnoxio alle necessità dello Stato, come prima della sua unzione: ogni comestibile portato all'altare non possa dal Principe disporsi, come prima della sua oblazione fatta dal Popolo? Questa pretensione non sarebbe ella evidentemente opposta al fatto quotidiano, con cui si vedono condannati a morte gli uomini battezzati malfattori egualmente, che gli Etnici? puniti i Chierici trasgressori delle Leggi del Governo egualmente, che i Laici? E non possono forse per le Leggi Civili vendersi, ed impegnarsi i Calici stessi, non che gli argenti, (1) ed altri sacri vasi per la difesa necessaria dello Stato, così destinati per mezzo dell'unzione sacra al culto divino, come poteva farsi innanzi? E nell'Evangelio non si vede approvato da Cristo l'uso, che fece Davide per se, (2) e per i seguaci suoi dei pani della Propiziazione? E vorrà dirsi finalmente, che le monete delle limosine fatte all'Altare non possano dal Sovrano farsi

(1) *L. Sancimus C. de Sacros. Eccles.*
(2) *Marc. 2. 25.*

farsi passare in commercio quotidiano del popolo, o non possano almeno senza licenza degli Ecclesiastici?

Ogni cosa, che si dia ai propinqui bisognosi, ed a' Laici poveri in nome di Dio, e in suffragio dell' anima propria, o dell' altrui, si consacra, ed offerisce a Dio, secondo il detto dell' Evangelio: *Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis*. E niuna cosa può da noi donarsi a Dio, che prima non fosse pienissimamente sua: (1) *Domini est terra, & plenitudo ejus*; sicchè è chiaro, che l' obbiezione della Consecrazione non è altro, che una speciosa apparenza per imponere agl' ignoranti, e per far riguardar con orrore ogni più ragionevole provvidenza, che il Principe nelle urgenze, e nelle convenienze del proprio Stato è costretto talvolta di prendere sopra i Beni temporali del suo Dominio offeriti a quell' istesso Signore, che al medesimo Sovrano ha voluto confidare di essi la pacifica amministrazione.

IV. Fin quì abbiamo detto della Potestà, che ha il Principe essenzialmente ri-

(1) *Psalm.* 23.

riservata in ogni concessione, che egli fa per moderarla, ristringerla, ampliarla, secondo che conviene all' utilità, ed al buon governo del suo Popolo. E' d uopo ora prendere in esame il debito preciso, che ha di ciò fare nei casi, nei quali la necessità lo costringa.

Pare, che per recare una solida prova di questo principio non sia bisogno di far altro, se non di dedurre la conseguenza, che per via di un necessario ragionamento scaturisce dai *tre* già sopra provati principj; poichè essendo vero, che la Chiesa, e i Chierici Cristiani sono da Cristo Signor Nostro stati instituiti senza possesso, e dominio di Beni temporali: se quelli, che sono posseduti, ed amministrati dalle Chiese, e dai Chierici sono pervenuti in essi per diritto, e concessione dei Principi del Secolo: se questi nel fare alle Chiese, ed ai Chierici tali concessioni non hanno potuto lasciare di ritenere sopra dei Beni medesimi quell' essenziale diritto di Sovranità, per cui possono ed estendere, e ristringere, ed adattare le concessioni loro alla qualità dei tempi, e delle circostanze del Governo degli Stati loro; dunque nasce per deduzion necessaria, che in ogni emergenza, in cui sia necessità per bene dello

Stato, e per adempire all'offizio imposto oro da Dio di mantenere la tranquillità nei loro sudditi, e di riparare a' danni dello Stato, sono ancora tenuti a provvedervi, perchè è certissima cosa, la quale non può mettersi in controversia, che nei casi, ove la necessità lo esiga, il Principe è tenuto per Legge di Dio ad adempire all'offizio, per cui da Sua Divina Maestà è stato costituito Sovrano sopra il Popolo suo.

Ma sebben questa conclusione non abbia bisogno di prove, nota essendo per se medesima, ne addurrò tuttavia alcune che crederò utili al proposito, tratte dal naturale Diritto, dalla Divina Scrittura, dalle Canoniche, ed Imperiali Leggi, e dall'esempio di Principi religiosissimi, le quali ancora tutte convincono del debito preciso, che hanno i Principi di applicare nei casi di necessità a questo provvedimento.

Insegna la ragion naturale, che chiunque è preposto a governare altri, ha debito per questo solo, che è stato costituito a quest'offizio, di provvedere al bene di quello, a cui è preposto. La natura, che costituisce uno nell'uffizio di Padre, lo costituisce per questo stesso, che è Padre, ad essere Governatore dei

figli

figli suoi. Ha egli pertanto un natural debito di provvedere alle loro necessità, e di provvedere con tale economia, che sia atta a mantenere la pace, e la concordia domestica, e la felicità della Famiglia. Per modo simile la ragion naturale insegna, che il Re, o chiunque tiene la Potestà Sovrana nella Repubblica, poichè, come il Padre è della Famiglia sua, così egli è il Governatore della Repubblica, è tenuto a provvedere anch'esso in tutte le di lei necessità al mantenimento della pubblica Economia con quell' equilibrio, il quale vaglia a tenerla tranquilla, ed a promuovere la felicità dei Popoli, che la compongono. Questo rispettivo necessario dovere, e delle Potestà somme, e dei Genitori lo ha S. Pietro inculcato, rispetto alle prime con quelle parole: (1) *Regem honorificate:* e Cristo Signor nostro, rispetto ai secondi nell' Evangelio con queste altre: (2) *Honora Patrem tuum*; dal che i Teologi desumono essere stato addossato a' Principi, ed a' Genitori il debito di provvedere a' bisogni rispettivamente dei figli, e dei sud-

 di-

(1) 1. *Petr.* 3. 17.
(2) *Matth.* 16. 19.

diti nel tempo ſteſso, che a queſti, ed a quelli fu dato il relativo precetto di dovergli onorare.

Queſto natural raziocinio viene mirabilmente confermato dalla Scrittura divina: comanda Dio per mezzo dell' Apoſtolo, che ognuno ſia ſottopoſto alle Supreme Poteſtà: (1) *Omnis anima Poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit: ſubjecti eſtote omni humanae Creaturae*; (2) vale a dire ad ogni Polizia, o ſia Governo creato dagli uomini. Comanda di dover eſser ſoggetti alle ſteſse Poteſtà per neceſsità; (3) *Neceſſitate ſubditi eſtote*. Neceſsità cioè d'ordine: *Dei enim Miniſter eſt*, e neceſsità di comando ſuo: (4) *Quia ſic eſt voluntas Dei*. Comanda egli di dover loro queſta ſuggezione non ſolamente per timor del caſtigo: (5) *Non ſolum propter iram*; ma per debito di coſcienza ancora: *ſed etiam propter conſcientiam*. Ora non è ella coſa manifeſta per queſte Divine Ordinazioni, che al debito di ubbi-

dien-

(1) *Rom.* 13. 1.
(2) 1. *Pet.* 2. 13.
(3) *Rom.* 13. 5.
(4) *Rom.* 13. 4.
(5) *Rom.* 13. 5.

dienza fatta da Dio inculcare ai sudditi, corrisponder deve necessariamente nelle Potestà Somme il debito di comandare, e di reggere i sudditi medesimi, di governarli, e di provvederli nelle loro necessità? Senza questo reciproco dovere, poteva egli dire: che Dio non ha loro data in vano questa Potestà? (1) *Non enim sine causa gladium portat*. Dice ancora, che alle Somme Potestà debbano i sudditi pagare il tributo: (2) *Reddite quae sunt Caesaris Caesari --- Cui tributum tributum*. [3] E che questo tributo si deve pagare, perchè sono Ministri di Dio costituiti da lui, affinchè lo servano in tale ministero: (4) *Ideo enim & tributa praestatis: Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes*. Dunque è evidente, che se per questo Ministero dei sudditi si deve loro il tributo, a questo debito del suddito di pagarlo nelle occorrenti necessità, deve corrispondere il debito del servizio della Potestà Somma nel governarlo, nel difenderlo, nel provvedergli; perocchè

(1) *Rom.* 13. 4.
(2) *Matth.* 22. 27.
(3) *Rom.* 13. 7.
(4) *Rom.* 13. 6.

che questo è in sostanza servir Dio con se, e ha nel Ministero ad esse dalla Maestà Divina commesso.

Quindi è, che questo debito, il quale fu riconosciuto dai Filosofi nei Principi ancor Gentili: (1) *Nihil aliud est Imperium* (diceva Ammiano Marcellino) *ut sapientes definiunt, nisi cura salutis alienae*; l'Apostolo S. Paolo lo ha molto bene spiegato, rispetto a' Principi Cristiani, dicendo, che questi sono tenuti ad aver cura dei loro Popoli non solo per quello, che concerne la felicità della vita presente: *ut tranquillam vitam agamus*; ma anche in ciò che riguarda l'eterna: *in omni piaetate, & castitate*. Dacchè dunque, come sopra abbiamo fatto riflesso, nacque nell' Imperio la Chiesa, e dacchè gl' Imperatori cominciarono ad esser Cristiani cominciarono essi (come dice Socrate) ad aver cura anco delle cose Ecclesiastiche: (2) *Ex quo Christiani coeperunt esse Imperatores, & ipsi negotia Ecclesiae pendere coeperunt*. Cominciò cioè a dipendere da essi il buon governo esteriore, e l'ajuto, che essi devono ai Pastori della stessa pel pro-

(1) *Ammian. Marcell. Lib.* 30.
(2) *Histor. Socrat. L.* 5. *c.* 8.

progresso della Disciplina, e per l'incremento della Religione.

Distinsero perciò sempre i Santi Padri, ed i Teologi nelle Somme Potestà due respettivi doveri sopra i loro sudditi: uno, che riguarda la tranquillità della vita del Secolo: *ut tranquillam vitam agamus*: e questo dovere, lo chiamarono dovere di Magistrato Politico; e l'altro, che riguarda la vita futura, cioè la spirituale: *in omni pietate, & castitate*: e questo secondo dovere lo dissero dover di protettor della Chiesa: Rispetto al primo, San Girolamo lo spiegò molto bene con quelle parole, che sono poi state canonizzate nel Decreto: (1) „ Regum „ officium est proprium facere judicium, „ & justitiam, & liberare de manu ca„ lumniantium vi oppressos, & peregri„ nis, & viduis, quae facilius opprimun„ tur a Potentibus, praebere auxilium. „ Rispetto al secondo poi, è famoso il passo di S. Agostino, il quale spiega questa parte di Teologia appoggiato su ciò, che S. Paolo scrisse del servizio, che le Potestà Somme devono a Sua Divina Maestà,

 co-

(1) *Hieron. in Hierem. relat. in Can.* Regum officium *Caus.* 23. q. 5.

come Ministri della stessa nel Governo dei sudditi: (1) „ In hoc, *dice egli*, ser-
„ viunt Reges Deo, si in Regno bona
„ jubeant, mala prohibeant, non solum
„ quae pertinent ad humanam societatem
„ verum etiam quae pertinent ad divi-
„ nam Religionem. „ E più chiaramente il Concilio di Parigi riferito da Graziano parla di questo dovere di protezione: (2) „ Principes saeculi nonnunquam
„ in Ecclesia Potestatis adeptae culmina
„ tenent, ut per eamdem Potestatem Di-
„ sciplinam Ecclesiasticam muniant: E
„ *poco dopo*: cognoscant Principes saecu-
„ li, Deo se esse reddituros rationem
„ propter Ecclesiam, quam a Christo
„ tuendam suscipiunt, nam sive augeatur
„ Pax, & Disciplina Ecclesiae per fideles
„ Principes, sive solvatur, ille ab eis ra-
„ tionem exiget, qui eorum Potestati suam
„ Ecclesiam tradidit. „

E senza più stendersi, come dice l' Arcivescovo Pietro de Marca, [3] ad ad-

(1) *August. Lib.* 3. *c.* 5. *contra Crescon.*

(2) *Caus.* 23. *q.* 5. *Can. Principes.*

(3) *De Concord. Sacerd. & Imper.* *L.* 2. *c.* 10. *§.* 8.

addur teſtimonj di coſa notiſſima, chiuderò l'allegazione di queſte autorità col teſtimonio di S. Leone Papa nella lettera ſcritta a Leone Imperatore, la quale abbraccia tutti due queſti doveri: (1) ,, debes, *dice egli*, debes Imperator advertere, Regiam poteſtatem non ſolum ad ,, Mundi regimen, ſed maxime ad Ecclesiae Praeſidium esse collocatam, ut ,, auſus nefarios comprimendo, & quae ,, bene ſunt ſtatuta defendas, & veram ,, pacem his, quae ſunt turbata, reſtituas. ,,

Ora venendo al concreto della materia in queſtione: le Poteſtà Somme tra i Criſtiani hanno, come in tutt'altro, un debito come Protettrici delle Chieſe dei loro Domìnj, circa i Beni aſsegnati alle Chieſe medeſime, ed a' Chierici; e ne hanno un altro come Magiſtrati Politici circa i Beni come ſopra aſsegnati. Come Protettrici delle Chieſe ſono tenute invigilare, che ſia eſeguito circa queſti beni il precetto di Criſto, che gli Operarj e le Chieſe medeſime abbiano il competente loro mantenimento, vale a dire, che queſte ſiano provvedute di ciò, che è

 ne-

(1) *Leo Pap. Epiſt. ad Leonem Auguſt.*

necessario al Culto Divino. Che i Pastori non abbiano a mendicare il vitto; ma che secondo l'insegnamento dell'Apostolo lo abbiano in modo, che ne possano essere ragionevolmente contenti; e che tanto le une, quanto gli altri siano difesi sotto l'autorità loro per tale effetto.

Come Magistrati Politici poi sono tenuti a provvedere, che le assegnazioni perciò fatte tanto alle Chiese, quanto ai Chierici siano adoperate nell'uso prescritto da Cristo Signor nostro, e che non sia fatto abuso di esse in danno dello Stato.

Posto ciò: la necessità di dare questi provvedimenti può occorrere tanto in ciò, che riguarda il suo dovere, come Magistrato Politico, quanto in ciò, che riguarda il suo debito, come Protettrice della Chiesa. Come Protettrice della Chiesa, avrà la Potestà secolare necessità di comandare, che i popoli somministrino o fondi, o collette, che bastino a mantenere le Chiese riparate, decentemente ornate, e provvedute di suppellettili sacre: che sia stabilito un congruo assegnamento per mantenere i Vescovi, ed i Pastori inferiori, e per i Ministri dell'Altare, quando vedrà, che il servizio divino vada perciò in desolazione.

A questa necessità provvide Costanti-

no Magno col permettere, che alle Chiese potesse lasciarsi ogni quantità, e qualità di beni colla sopra riferita Legge; poichè niente allora possedendo esse, ma vivendo delle offerte, e limosine, non poteva così facilmente vaticinarsi, che in progresso gli acquisti andar potessero ad assorbir la metà dei beni dei sudditi, e se non si fosse riparato, ad impadronirsi ancor dell' intiero. Così leggendo l' Ecclesiastica Istoria di tutti i tempi, osserveremo avere ora più largamente, ora più ristrettamente provveduto gl' Imperatori successori di Costantino, e poscia i Principi, che sono successi nei Regni, che formarono le rispettive porzioni del Romano Imperio, devenendo alcuni di questi fino ad ammettere gli Ecclesiastici a parte delle Signorie, e dei Feudi, lochè, come osservano i Savj, produsse gran confusione, e rilasciamento nella Chiesa di Dio, e fu la sorgente dei mali, pei quali ella restò prima afflitta, e poi sfigurata, e poco somigliante al modello del santissimo suo Institutore.

Come Magistrato Politico poi avrà necessità la Potestà secolare stessa di provvedere, quando vedesse, che i beni medesimi si fossero adoperati, e fatti servire dagli Ecclesiastici in usi dannosi allo Sta-

to, quando si procurasse di accumulare più del dovere, e con incomodo della Repubblica, ed in oppressione dei Laici, e con studio poco decente alla santità dello stato loro, e poco conforme alle regole del primo instituto.

Abbiamo pertanto veduto, che Valentiniano proibì le Donazioni, ed i Legati, che si procuravano turpemente i Chierici, ed i Monaci dalle Vedove, e dalle Pupille, cosicchè i Santi Ambrogio, e Girolamo non sapevano dolersi, se non che l'avarizia di quelli avesse meritato una tale provvedimento; ed abbiamo puranche veduto, che altri Principi, secondo le emergenti occorrenze, hanno provveduto nei tempi posteriori.

A' bisogni del primo genere, cioè a quelli, che riguardano la qualità di Protettori della Chiesa, non sono a' tempi nostri, o sono almeno rarissimi i casi, nei quali i Principi si trovino in necessità di applicarvi. Oltre i fondi, ed altri beni ben molti, che continuamente la pietà dei Principi stessi, e quella non sempre regolata dei Fedeli ha profuso negli Ecclesiastici, e nei Luoghi Pii, essi hanno avuti modi di attirarne da ogni parte, e con molte maniere; perchè oltre le possessioni, ed i censi, e le suppellettili preziose dei

Lai-

Laici, è venuto lor fatto di farne derivare in se per altri canali, come sono le limosine manuali, le Oblazioni, i Funerali, le Collette, ed altri simili, e circa questo la sollecitudine del Principe, come Protettore può al più occorrere nell'invigilare, che questi beni siano fedelmente, e con utilità delle Chiese amministrati, e senza eccedere nelle misure, che al loro stato convengono. Piuttosto è sopravvenuta la necessità in essi Principi di riparare agli estremi bisogni del secondo genere, cioè a quelli, che riguardano le di lui inspezioni in qualità di Magistrato Politico.

Hanno da qualche tempo essi Principi cominciato ad accorgersi, che questa mal intesa liberalità verso la Chiesa, e gli Ecclesiastici, la quale nei primi tempi non isbilanciava l'equilibrio dello Stato, sì perchè non eccedeva in quantità, sì perchè i Pastori delle Chiese, se con una mano ricevevano, distribuivano tosto coll' altra il superfluo in benefizio dei poveri, e per conseguenza in comodo della Repubblica, ha recato in progresso di tempo nella Repubblica medesima uno sbilancio incredibile; poichè diminuito essendosi il fervore della Carità inculcata da Gesù Cristo, e fatte le arbitrarie divisioni dei beni suddetti per lo più senza il consenso

dei Principi medesimi, i quali avevano diritto, ed obbligo di soprantendere, hanno cominciato a convertire le contribuzioni della pietà Cristiana in lusso proprio, ed anco in ornati men congrui alla soda, e casta maestà dei Tempj di Dio, e delle Case di Orazione; cosicchè crescendo sempre più i desiderj terreni, si sono essi Ecclesiastici dati agli acquisti, e quel ch'è peggio a formare Statuti, e Massime per non mai più dimetterli acquistati. Hanno perciò essi Principi conosciuta evidentemente la necessità di provvedervi, esercitando i doveri di Magistrato Politico, il quale tener deve lontana ogni innovazione turbativa dell' eguaglianza, e della buona Economia pubblica, ed hanno compreso il grave bisogno di metter almenò argine, e confine al non mai pago desiderio di possedere, e di accrescere nelle persone Ecclesiastiche.

Se queste si fossero contenute, non dirò già nei limiti, che abbiamo veduto aver prefissi l' Apostolo, ma in quelli di una onesta mediocrità; sicchè non avessero nei tempi nostri, sebbene meno perfetti degli Apostolici, turbata l' Economia, e la pace dei Cittadini, averebbero certamente i Politici Magistrati tranquillamente sofferto, ch' essi avessero con pa-

ce goduto delle comodità, che la pietà dei Popoli aveva voluto procacciare a quelli, che devono attendere alla cura delle anime loro, guidandole per la via del Cielo; ma avendo con evidenza conosciuto, che le ricchezze delle Chiese, e dei Chierici, e generalmente delle Mani morte arrivano pressochè dappertutto alla metà dei beni dei loro Dominj, quando essi non sono più della terza parte, rispetto alla centesima di tutti gli altri Cittadini, e sudditi: avendo inteso, che le dottrine, le quali con applauso di chi li premia, si spacciano da gran parte dei moderni Teologi, hanno cercato, e cercano d'imprimere nelle menti degli uomini divoti, e del cieco volgo, non essere cosa impiegata in maggior servizio di Dio di quella, che si dà alle Chiese, ed alle persone Ecclesiastiche; sebbene la sana, e Cattolica Dottrina è, che maggior favore si deve dare nella dispensa dei Beni temporali ai propinqui, anco in parità di bisogno, che agli Ecclesiastici, (1) giusta la Massima Evangelica; e quando è certo per sentenza dei Teologi stessi, che maggiore è il debito verso la Patria, e Repubblica in-

(1) *Matth.* 15. 4.

in parità di circostanze, che verso del Padre: avendo rilevato essi Principi, che da queste Dottrine vengono sovvertite le sane, e Cristiane massime, le quali sono: che ogni opera di virtù è in servizio di Dio; e che non è quel solo, che si lascia, e che si dona agli Ecclesiastici, ma tutto quello, che si applica per le necessità pubbliche, quello, che si serba per i figliuoli, e per i propinqui bisognosi; poichè tutti i Santi Padri negano, che fosse bene, che tutti lasciassero il suo alle Chiese, perchè Dio non vuole, che tutto sia Chiesa; ma vuole le Polizie, vuole le Famiglie, e vuole molti Stati Laici in servizio suo: avendo conosciuto ancora, che i Decretalisti, (1) non con altro fondamento, che delle Costituzioni di Bonifacio Ottavo, che tanta perturbazione portarono nel Cristianesimo, hanno divulgato, avere una Potenza forestiera, perchè Ecclesiastica, di tutti questi beni il dominio, e potersene appropriar l' uso; sicchè, se ciò fosse vero, (2) ella sarebbe il più ricco Sovrano dell' Universo.

Aven-

(1) *Vid. Lotter. Bonacin. de Luca, Fagnan. aliosque innumeros.*

(2) *De immunit. Eccles. in. 6. cap. 3.*

Avendo compreso pel lume stesso di quel natural discorso, che Dio ha impresso in fronte di tutti gli uomini (1), ch'era un'ingiustizia sonora, che quelli, i quali possedevano le più belle, e le più ricche Terre dello Stato per la metà, più, o meno, non avessero a contribuire se non con orazioni (colle quali tutto il Popolo ancora unisce le proprie) alla necessità dello Stato, quando esso Popolo indebolito per le profusioni, delle quali i loro Maggiori non appresero le conseguenze, si trova oramai impotente a portare i pesi occorrenti; e comprendendo sempre più dimostrativamente, che la continuazione di queste profusioni avrebbe al fin dei conti ridotta la Repubblica medesima necessariamente a due soli Ordini di uomini, cioè ad Ecclesiastici Patroni, e Laici Coloni, e Lavoratori delle lor terre; e quel, ch'è più, avendo essi Principi per una luttuosa esperienza rimarcato, che queste Dottrine, sconosciute all' Antichità sono state la principal pietra d'inciampo, in cui gran parte della Greggia di Cristo urtando, si è alienata dal suo ovile con poca apparenza, che restando così le cose, o peggiorando, sia per ricondurvisi.

De-

(1) *Psalm.* 4. 7.

Destati finalmente dalle grida di tutto il Mondo, hanno essi Principi dovuto aprire gli occhi per necessità, e provvedere a tanti disordini cagionati dai mal regolati acquisti delle Chiese, e degli Ecclesiastici, ed hanno dovuto cercare per mezzo della provvidenza delle Leggi di salvar la Repubblica, e la Religione in un medesimo tempo, affinchè si rimetta in piedi, per quanto è possibile, o non si alteri maggiormente il Sistema, che nella Chiesa sua, e nei Pastori di essa abbiamo dimostrato aver prescritto il Fondatore santissimo, e perchè non nascano quelle sollevazioni, e quelli sconcetti, che da queste disuguaglianze sono con luttuosissime conseguenze nate negli altri Regni.

Ecco, come apparisce per una necessaria concatenazione d' inconcussi principj, non solamente la Potestà dei Principi, ma il debito essenziale annesso all' officio loro di confermare, di aumentare, di togliere, di diminuire, di regolare in somma, quando la necessità del Pubblico bene lo domanda, le concessioni, e le donazioni fatte alle Chiese, ed ai Pastori di quelle, e di mettere confine, perchè più non se ne facciano; sia in qualità di Protettori di esse Chiese, o sia in qualità di Politici Magistrati, ai quali aspetta tanto

il conservar l' equilibrio, e la pace nei sudditi, quanto il giudicare dei tempi, e dei modi a proposito per conservarla.

Questi principj per altro evidenti, ognuno comprende, che costituiscono questo dovere nel Principe, non solo per arrestar il corso alle concessioni, o agli acquisti, che tuttavia potessero farsi; ma per dare ancora quel regolamento, che fosse necessario per salute dello Stato a quei già fatti. E chi è, che non sappia aver il Principe egual diritto di provvedere alla necessità pubblica, tanto sopra i Beni già pervenuti nelle Chiese, e nei Chierici, come sopra quelli, che potessero pervenire in progresso ancora? Non sono essi Beni temporali egualmente gli uni come gli altri? Non sono essi egualmente pervenuti in loro *jure Regio*? Non è stato egualmente riservato questo Diritto supremo, che i Sovrani hanno, quando sono posseduti dal Laico, come dopo, che sono passati nell' Ecclesiastico? Se per Diritto divino questi erano essenzialmente soggetti al loro Dominio, qual Potestà terrena poteva togliere ai Beni stessi questa essenzial suggezione, allorchè passano negli Ecclesiastici?

Io potrei certamente addur qui molti esempj, che i Principi, i quali hanno

e-duto essere in necessità di adempire al dover loro con obbligar le Chiese, e gli Ecclesiastici a vendere una porzione dei Beni, almeno in lor pervenuti oltra il dovere, riconoscendo essi quale, e quanta fosse questa necessità. Ma come questa è cosa notissima, la quale cominciò fino al tempo di Giustiniano, e prima ancora, e che si è continuata fino ai tempi nostri con tante Leggi dei Principi nel proposito, come poi non importa molto all'Assunto, che ho per mano di spingere tant' oltre le prove con abuso della sofferenza dei Leggitori; così crederò di non dover poi omettere due sole Leggi di Savissimi Principi dei tempi più vicini ai nostri, le quali espressamente si riferiscono alla necessità, che hanno avuta di adempire al dovere del Regio offizio loro per impedire, che gli acquisti delle Chiese, e dei Chierici non abbiano in pregiudizio della Repubblica maggiori progressi.

L'una è quella, che fece pubblicare sotto li 14. Ottobre 1524. Ferdinando, il quale fu poi Imperatore, diretta agli Stati dell'Austria inferiore. Le parole di questa Legge riportate da Fr. Fulgenzio, e tradotte dal Tedesco, affine, dic'egli, che si conosca, che in tutti i Regni Cristiani Leggi simili sono necessarie, sono le

se-

feguenti. „ Voi dovete fenza dubbio fa-
„ per beniffimo, qualmente i Mondani già
„ di affai anni in quà hanno lafciato per
„ teftamento, o in altro modo trasferiti
„ per fervizio di Dio, e per confolazione,
„ e fuffragio delle anime dei Defonti af-
„ fai Beni d' ogni qualità nei luoghi Sacri,
„ ed Ecclefiaftici; ed anco, come gli Ec-
„ clefiaftici, giufta la loro poffibilità,
„ hanno comprati i Beni dai Mondani
„ venduti con dar dinari fopra in fe con-
„ vertiti; dal che è feguito, che gran
„ parte dei Campi, ed altri Beni ftabili
„ d' ogni forte fono in loro trasferiti, il
„ che ha caufato, *che affai Mondani fono*
„ *impoveriti*, *ed andati in rovina*. Per
„ quefto noi, come *Regnante*, *Signore*, *e*
„ *Principe* con maturo configlio, e confen-
„ fo dei noftri Signori, e Configlieri del
„ paefe, ed altri noftri Sudditi, diligen-
„ temente confiderato per provvedere in
„ ciò, ordiniamo, come fiegue, cioè: Se
„ per l' avvenire alcun Mondano ad onor
„ di Dio, e per confolazione, e fuffragio
„ dei Defonti lafciaffe, e convertiffe al-
„ cuni Beni a Cafe di Dio, ed a Chiefe;
„ ovvero fe gli Ecclefiaftici in altro modo
„ compraffero dai Mondani, o in fe conver-
„ tiffero alcuna forte di Beni, fia per breve,
„ o per lungo tempo, fiano effi Ecclefiaftici
„ ob-

„ obbligati rilasciar, e rinunziar essi, ed i
„ Successori loro ai detti Testatori loro,
„ ovvero loro Parenti, ed eredi, o suc-
„ cessori della Famiglia per sempre, ed
„ in perpetuo tali Beni a giusto prezzo,
„ valuta, e consuetudine del Paese, do-
„ ve tali beni saranno posti; ed in caso,
„ che detti Testatori, venditori, o pros-
„ simi Parenti, eredi della Famiglia non
„ avessero la possibilità di ricomprar det-
„ ti Beni, e volessero rinunziar detta ri-
„ cuperazione ad altri loro Parenti, ben-
„ chè non fossero della detta Famiglia,
„ ovvero ad altri fuori del Parentado,
„ purchè siano Mondani, possano, ed ab-
„ biano autorità di poter farlo in ogni
„ tempo; e caso, che mancassero
„ tutti i Parenti, ed eredi di detta li-
„ nea, sicchè non si trovasse, nè fosse
„ più alcuno di detta Famiglia, in tal
„ caso possiamo noi, o nostri eredi, e
„ successori, se a noi parerà, fare tal
„ compra, ovvero concederla ad altre no-
„ stre genti del Paese, e sudditi ad arbi-
„ trio nostro ec. „

Io credo, che da quì desumer si pos-
sa evidentemente, se la necessità di prov-
vedere ai sudditi Laici *già impoveriti, ed*
andati in rovina per gli acquisti degli Ec-
clesiastici, pose in dovere l'Arciduca di

accorrere con questa Legge agli ulteriori progressi, provvedendo per un obbligo, che conosceva avere come *Regnante*, *Signore*, *e Principe* dei suoi Stati, sicchè *per niun modo*, *ed in niun caso* ritornar potessero mai, nè passar altri Stabili nell' Ecclesiastico.

L' altra Legge è quella, che prese colla Parte 26. Marzo 1605. il Veneto Senato, la quale trovasi stampata nel Corpo delle Venete Leggi detto volgarmente: *Statuto Veneto*. Ella è di questo tenore:

„ Che non si possi lasciar Beni stabili *ad pias Causas*.

„ (1) Essendo stato altre volte provvisto intorno alle alienazioni dei Beni „ dei Laici agli Ecclesiastici, ovvero *ad pias Causas*, che sono stimati in questa „ nostra Città di Venezia, e Dogado, e „ convenendo per li rispetti molto ben „ noti a questo Consiglio, che la mede- „ sima provvisione sia fatta anche in tutto „ lo Stato nostro: l' anderà Parte, che

„ sen-

(1) *Statut. Venet. Edit.* 1709. *Leggi Civili c.* 117. *terg.*

„ senza derogare alle Parti, prese in questa Materia alla presente non repugnanti, la provvisione del 1536., nella quale è dichiarato, che nessuno possi lasciar, donar, ed obbligar Beni in perpetuo, com'è espresso in essa Parte; ma che passati i due anni, debbano essi Beni esser venduti, ed il tutto, che di ragione aspetta cogli ordini, e regole contenute in essa deliberazione, debba aver luogo, ed essere inviolabilmente eseguita, ed osservata in tutto lo Stato nostro; e di più sia aggiunto, e fermamente deliberato, che alcuno in questa Città, come nello Stato nostro non possa sotto qualsivoglia colore, o pretesto vender, donar, o *quovis modo* alienar alcuna sorte di Stabili, Possessioni, e altri simili Beni a persone Ecclesiastiche, se non con licenza di questo Consiglio proposta per la maggior parte di tutti gli Ordini, e presa colla medesima strettezza di voti, che si ricerca, quando si vogliono alienar Beni della Signoria nostra; ed ogni vendita, ed alienazione, che per qualsivoglia modo fosse fatta contro l'ordine sopraddetto, s'intenda nulla, e di niun valore ec. „

Da questa Legge Statutaria parimen-

te credo, che ognuno possa riconoscere, che la Potestà sovrana della Repubblica ha potuto, e può regolar le Leggi, e le concessioni antiche fatte per l'acquisto dei Beni Ecclesiastici, ampliarle, irritar le vendite, che si facessero, e dettarne i modi, co' quali, e non altrimenti si vuole permettere il passaggio; ma per conoscere più chiaramente la necessità, per cui la Repubblica Veneta si è creduta obbligata per dover d'uffizio di Principe ad ordinar tali regolazioni, conviene rivolgersi a considerare le ragioni, ch' ella nella memorabile a tutti nota Controversia, felicemente, e con vera gloria sostenuta contro le opposizioni della Corte Romana; e contro gli sforzi di Papa Paolo V., allegò nelle Ducali, scritte al medesimo Sommo Pontefice li 28. Gennajo 1605. Stile Veneto: 1606. Stile Romano.

In essa Ducale dunque il Senato scrisse così: „ Intendendo da esse (lette„ re di V. Santità) che quelle Costitu„ zioni, che per tempo immemorabile so„ no state felicemente conservate nella „ Repubblica nostra, e da nessuno dei „ Santissimi predecessori suoi poste in dub„ bio, delle quali ce ne siamo serviti per „ tanti secoli, *a gloria, ed onore del Si*„ *gnore Iddio*, e che il cassarle, e annul-

„ larle non vorrebbe dir altro, che *per-*
„ *vertire, e del tutto confondere i fonda-*
„ *menti, e le forme del nostro Governo,*
„ non abbiamo potuto far di meno di non
„ sentirne sommo dolore, e di riceverne
„ ammirazione grande ec. „ e più sot-
to: „ Abbiamo accuratamente esamina-
„ te insieme col nostro Senato (le dette
„ Leggi nostre) e quelle maturamente
„ discusse, non abbiamo trovato, che dal-
„ la Repubblica, e dai nostri Consiglieri
„ sia stato statuito, che *per ragione del*
„ *libero nostro Dominio*, non sia stato le-
„ cito di deliberare, ovvero, che offenda
„ la ragione dell' autorità Pontificale,
„ che sia contro la libertà Ecclesiastica,
„ il che professiamo esser sempre lontano
„ dall' instituto nostro, e dei nostri Mag-
„ giori; e lamentandosi la Santità Vostra
„ delle Ordinazioni nostre fatte, e che i
„ *Laici sudditi nostri non possano lasciar*
„ *per legato perpetuo a persone Ecclesiastiche*
„ *Beni stabili, nemmeno trasferirli con*
„ *qualsivoglia titolo di alienazione, senza*
„ *licenza parimenti del Senato*, noi non
„ pensiamo, che in nessuna di queste due
„ la libertà Ecclesiastica sia stata offesa,
„ e giudichiamo, che ciò si possa difen-
„ dere con ottime ragioni; imperocchè
„ non ci abbiamo proposto per fine di
of-

„ offendere in alcuna cosa le ragioni del-
„ la Chiesa; ma l' intento nostro
„ è stato di *conservare inviolata la*
„ *Giurisdizione nostra nel Governo de' Be-*
„ *ni temporali soggetti alla Repubblica no-*
„ *stra, e di provvedere, che non fossero in-*
„ *debolite le ragioni del Dominio datoci da*
„ *Dio ec.* „ e più sotto ancora „ Quello
„ che abbiamo ordinato circa il non alie-
„ nar in perpetuo beni immobili dei Lai-
„ ci a persone Ecclesiastiche, *abbiamo pen-*
„ *sato averlo potuto ordinare per la Potestà*
„ *del nostro Principato Secolare, che ci è*
„ *stato libera, ed assolutamente concesso da*
„ *Dio, al quale dobbiamo render conto del*
„ *nostro Governo.* Imperocchè il nostro
„ Decreto riguarda solamente i Beni Lai-
„ ci soggetti alla nostra Giurisdizione, e
„ teniamo fermamente, che non ripugni
„ ai sacri Canoni, ed ai SS. Concilj *un*
„ *tal Decreto, che dispone di Beni pura-*
„ *mente temporali, dei quali la Chiesa non*
„ *ha avuto ancora possesso alcuno ec.* E co-
„ me i Sommi Pontefici hanno ordinato
„ con Legge perpetua, *che senza loro li-*
„ *cenza non si possano alienar a' Laici Be-*
„ *ni Ecclesiastici*, oltre la causa legittima,
„ e necessaria, ovvero *evidentemente utile*;
„ così è lecito ai Principi Secolari, che de-
„ vono aver l' occhio alla *Pubblica ne-*

 ces-

„ *cessità*, e comodità, ordinare, che i Be-
„ ni stabili dei Laici loro sudditi non pas-
„ sino in persone Ecclesiastiche senza loro
„ licenza ec. " e più sotto ancora: „ si
„ aggiunge, che *le forze del nostro Domi-*
„ *nio ogni giorno si vanno diminuendo* per
„ questo spesso passar di Beni stabili in
„ persone Ecclesiastiche; sicchè in breve si
„ ha da temere, che non siano bastanti
„ per difendere lo Stato nostro, il che
„ torna in danno non solo ai Laici, ma
„ ancora agli Ecclesiastici, i quali servo-
„ no quietamente Dio sotto la nostra di-
„ fesa, e tutela ec. per lo che credia-
„ mo fermamente di non esser cadu-
„ ti in Censure Ecclesiastiche, essendo con-
„ cesso a' Principi Laici far Leggi, e Sta-
„ tuti sopra le cose temporali soggette al-
„ la sua giurisdizione, e questo per Leg-
„ ge Divina, alla quale nessuna Legge
„ umana può derogare.

Ognuno quì rimarcherà chiaramente in questa Ducale (il cui tenore si vede anco sparso nelle Istorie divolgate colle stampe in quel tempo, ch'era vigente la Controversia) che le ragioni di promulgar quella Legge, furono distinte in due classi; l'una della *gloria di Dio*, *e del suo onore*, *della tutela*, *e difesa degli Ecclesiastici stessi*, affinchè quietamente servir pos-

possano Dio, che sono gli oggetti del Principe protettor della Chiesa; e l'altra di non lasciar *confondere i fondamenti, e le forme del Governo, di mantenere il Jus, e Libertà del Dominio*, di preservar la *Giurisdizione sopra i Beni temporali della Repubblica*, e di non lasciare *indebolire le forze del Dominio*, mettendo per fine in vista la necessità Pubblica, ch'è la ragione, che abbraccia, e giustifica tutte le altre; poichè per questa il Principe *è tenuto a render conto a Dio* del proprio Governo.

Ritornando pertanto dal primo all' ultimo, spero, che resterà dimostrativamente provato, che il Principe nei casi di necessità sopra espressi, o di altri equivalenti, non solo può, ma è tenuto per debito dell'officio Regio da Dio addossatogli, di far quei regolamenti, che più crede giovevoli a liberare il corpo della Repubblica dai mali, e dagl'incomodi, che provengono dal passaggio esorbitante dei Beni del Membro Laico nel Membro Ecclesiastico,

V. Venendo oramai a provare il quinto, ed ultimo principio proposto, cioè: che per dare nei proprj Stati i predetti regolamenti, il Principe sovrano non ha bisogno d'altra potestà, che della propria

anzi che non potrebbe senza offesa della Sovranità sua credersi obbligato a ricercare, nè a lasciare pur anco, che altri ve li dasse.

Rispetto alla prima parte, non occorre anco in questo valersi d'altro raziocinio, che di quello, che scaturisce dai quattro, per quanto ci pare, dimostrativi Principj sopra illustrati. Mettiamogli in ordine. Per instituzione Divina la Chiesa, e gli Ecclesiastici sono stati ordinati senza possesso di Beni temporali: la possessione di questi avuta da essi è in loro derivata in progresso per Diritto Regio dei Principi: la possessione medesima non ha potuto derogar punto, nè togliere i diritti di Sovranità, che i Principi avevano essenzialmente su de' Beni degli Ecclesiastici trasferiti: ciò stante, la necessità ha indotto un obbligo stretto di coscienza nei Principi di dare al possedimento di tali Beni quella regola, che il Pubblico bene ricercasse. Sarebbe un' implicanza manifesta, che il Principe, a cui Dio comanda di sodisfar ad un dovere, che la Maestà sua Divina gli addossa, dovesse per poterlo sodisfare, dipendere dal beneplacito di un altr' uomo, a cui esso Signore non ha data in queste alcuna facoltà. A chi altro dunque,

que, ſe non alla medeſima ſovrana Poteſtà ſua ha da chiedere facoltà il Sovrano per venire a queſto provvedimento? A Dio nò: che queſto gliel'ha conceſſa nel coſtituirlo Sovrano. Al Capo degli Eccleſiaſtici? nemmeno, perchè a Criſto Signor noſtro Fondatore di queſta Eccleſiaſtica Superiorità, ſebben ſuprema nell'ordine ſpirituale, non è parſo bene di dargliela; dunque non vi è altra Poteſtà, la quale poſſa autorizzare tali regolamenti, e rendergli inconcuſſi, ſe non quella dei Principi del Secolo, che non riconoſcono nella temporalità dei Beni terreni altro Superiore fuorchè Dio, a cui è piaciuto di concedergliela.

Vediamo, ſe queſto per altro evidente ragionamento venga confermato dall'autorità ancora: la Legge a buon conto dice chiaramente, ch'è vano ricorrere all ajuto d'altri nei proprj affari, nei quali uno ha ſufficiente facoltà per riuſcire da ſe: *Fruſtra in negotio tuo, ubi ipſe ſufficere poſſis, alterius opem imploras*.

Delle tante Leggi poi ordinate, come ſopra ſi è detto, dall'Imperator Giuſtiniano in propoſito dei regolamenti dati ai Beni poſſeduti dalle Chieſe, e dai Chie-

rici (1), non dice forse chiaramente l'Arcivescovo de Marca, che: *Haec omnia non in consequentiam Canonum, sed jure suo se decernere profitetur* (2)? E non aggiunge egli, che non ostante erano ricevute con plauso dai Patriarchi?

E più chiaramente al proposito: forma egli un Capitolo intiero sotto il seguente titolo: (3) „ Quod Princeps solus „ potest imperare executionem Canonum „ non expectata sententia Ecclesiae; *cosicchè io dirò con più forte ragione*; *che* „ Princeps solus potest imperare execu„ tionem mandatorum Christi non expe„ ctata sententia Papae „.

Comprova egli questo suo assunto cogli esempj di tutti gl'Imperatori Cristiani, (4) di S. Lodovico Re di Francia, e dei Successori, e dopo aver finalmente addotta la pratica dei tempi suoi, conclude: „ Propterea Reges nostri condunt „ Constitutiones pro ordinanda Politia Ec„ cle-

(1) *Cod. de Sacros. Eccles. & Novell.*

(2) *De Concord. Sacer. & Imper. l. 2. c. 11. §. 3.*

(3) *Idem l. 6. c. 36.*

(4) *Ibidem &c.*

„ clesiastica ad executionem Canonum, „ neque ullam cujuslibet coetus sententiam „ rogant, quam sui Consilii „.

Lo stesso comprova Salgado per tutto il suo dotto libro: *De supplicatione ad Sanctissimum, & de Retentione Bullarum*: e nell' altro *de Regia Protectione*: Il Wan-Espen *de Placito Regio, & Promulgatione legum*. Lo stesso Henriquez, e la turba immensa dei Canonisti non dissente da una tal conclusione.

Ciò, che in questo Articolo abbiamo detto fin' ora riguarda la prima parte del nostro quinto Principio, vale a dire, che il Sovrano non ha bisogno d' altra Potestà, che della propria per dare quel regolamento, che trova necessario circa i Beni dello Stato suo temporali. Conviene dimostrare la seconda, la quale è, che non potrebbe anzi egli senza offesa della Sovranità credersi obbligato a ricercare, o lasciar pur anco, che ve lo dasse.

Matteo Paris dice risolutamente: (1) che „ ad Papam non pertinet de Regum, „ sive quorumlibet Potentum Laica possessione, vel subditorum regimine. *Ma „ questa è cosa piana: ascoltiamone la ra-*

K 5 „ gio-

(1) *In Hist. Regni Angliae*.

„ *gione, che adduce*: Cum praecipue Principi Apostolorum Petro nihil a Domino, nisi Ecclesiae tantum, & rerum Ecclesiasticarum sit collata potestas „. Se dunque per testimonio anche di questo dotto Monaco non ebbe il primo, e molto meno i successori Pontefici hanno potestà dal Signore sopra le cose temporali, come senza offesa, e diminuzione della Potestà, ch'è certo aver esso voluto, che sia consegnata ai Principi del Secolo sulle medesime, potranno questi ricercarla al Pontefice per dar regolamento all' amministrazione dei medesimi, e costituire in esso una Dominazione, che Gesù Cristo ha vietata?

La prima tra le Massime del Regno di Francia in proposito delle Libertà di quel Regno, scrivono concordemente tutti i Pubblicisti Francesi esser questa: (1) „ Che i Papi non possano comandare, nè „ ordinare alcuna cosa di quelle, che „ concernono il Temporale nei Paesi della Sovranità del Re Cristianissimo „. Udiamone la ragione: „ *Perchè il Principe Secolare, che riconosce un Superiore „ in questo Mondo nel Temporale, non è „ Principe sovrano, ma ministro d'un altro, e vicario* „. Il

(1) *Du Puy in Comment. c. 13.*

Il Papa non può esser Sovrano nel Temporale sopra tutti i Re, e Principi, senza che si stabilisca di tanti un Regno solo diviso in più Vassalli dipendenti da un Re. Non manca altro alla Corte di Roma, se non di francar questo passo, il quale tante volte, sebbene senza effetto, ha tentato di appianare sotto nome di Santa Sede. Può ben concedersi, che ella abbia nel Dominio Ecclesiastico una tal Potestà, perchè si può concedere, che ella abbia potuto acquistare la Sovranità temporale del suo Dominio per queì medesimi modi, che altri Sovrani l'hanno acquistata; ma convien sempre avvertire, che esercitandolo anco sopra quelle Terre del suo Principato, non potrà mai esercitarla la Sede Apostolica come Cattedra dell' Apostolato, nè il Papa come Ministro, e Vicario di Cristo, a cui esso Signor nostro ha vietato il Dominato, come riferisce S. Luca al Cap. 22., e scrive S. Bernardo a Papa Eugenio III. da noi sopra citato; ma l' esercizio di questa potestà lo averà la Corte, che presiede al temporale Governo come Sovrana dei suoi Stati. Verità è questa comprovata dall' economia medesima tenuta da essa Corte, la quale distingue i Legati, e i Governatori, che presiedono alla Polizia del Governo temporale, e sono incaricati di

soprantendere agli affari del Secolo, dai Pastori, e Prelati, che vengono dal Vicario di Cristo ordinati al ministero, delle cose sacre.

Perciò gli altri Principi stanno molto bene avvertiti di non lasciare, che la Corte Romana confonda queste due figure, e non eserciti nel luogo della loro Sovranità col pretesto della figura sacra, e venerabile di Santa Sede una potestà, che come tale, non può ella esercitare nè nel proprio, nè negli altrui Dominj.

Ciò, che sopra si è osservato avere la Veneta Repubblica rispósto nelle allegate Ducali a Papa Paolo V. dimostra chiaramente, ch'ella non ha tollerato, che la Santità sua s'intromettesse rispetto alla Legge proibitiva del passaggio dei Beni secolari negli Ecclesiastici, e ciò che il Doge nel medesimo proposito comunicò in Collegio a Monf. de Fresnes Ambasciatore del Re Cristianissimo fa molto più comprendere, che senza intacco della Sovranità sua non poteva neppur sospendere quella Legge sulla contradizione di Roma; e per qual ragione? Eccola: „ Perchè altro non sarebbe quella azione „ (della sospensione) che un dichiarare, che a noi non fosse lecito far quello, che fa ogni Principe libero, e che „ non devono le nostre Leggi essere ese-
„ gui-

„ guite, *se non sono approvate, ed am-*
„ *messe dai Sommi Pontefici*; ed un di-
„ chiararle per ingiuste, *ed un sottoporer*
„ *in fine alla Censura dei Pontefici il no-*
„ *stro Governo* „. Queste furono le ragioni, che non lasciarono crollare nè a destra, nè a sinistra la costanza del Senato, e queste, che valsero allora a resistere con effetto glorioso, e memorabile a quella Corte, sono quelle stesse, che m'inducono a concludere ciò, che nella seconda Parte dell'esame di questo Principio si è proposto, cioè: che non potrebbe senza offesa della Sovranità propria un Principe libero credersi obbligato di ricercare, nè di lasciar pur anco, che altri vi ponga mano nell'approvazione, o sia nel prestar consenso sopra le Leggi, che riguardano i Beni temporali del proprio Dominio; perocchè il ricercare ad altra Potenza il consenso è lo stesso, che sottomettere la Legge alla di lei Censura.

Risposta ai due quesiti in principio proposti.

SE avrò ben provati, e con solidità di ragioni questi cinque Principj, e se la concatenazione, e legamento degli stessi potrà, come penso, condurre alla conseguenza: Che può dunque ogni Sovrano

far

far quelle Leggi, che sembrano accomodate all'utilità, ed al bene dei proprj sudditi circa i Beni temporali dello Stato suo, siano essi posseduti dai Laici, o da Ecclesiastici cittadini della Repubblica, e sudditi del suo Principato. Se averò dimostrato, che nei casi ove la necessità lo ricerchi, anzi è tenuto a darvi i provvedimenti, che all'emergenze, alla qualità dei temp', e delle circostanze convengono, e che può, e deve farlo per propria autorità senza attendere, che altra Potenza, a cui Cristo proibì di arrogarsela, vi si intrometta, facilissima cosa, e spedita riuscirà di rispondere ai due Quesiti, che Vostra Eccellenza mi ha proposti, cioè: se i Principi, che hanno pubblicata la riferita Legge, informati della verità dei fatti sul principio di questo Ragionamento esposti, avevano diritto di promulgarla: e se di questo diritto potevano essi valersene senza la previa scienza, e consenso della Santa Sede.

Per quel che riguarda il primo: *le Leggi promulgate non riguardan' elleno* Beni temporali, anzi talmente temporali, che tra questi non sono peranco mai passati in possessione di Ecclesiastici; ma che se fossero passati ancora, lo che non è, potevano per tutti i principj sopra dimo-

stra-

ſtrati, promulgarla nel caſo della graviſſima neceſſità, in cui le Pubbliche coſe dei loro Dominj ſi trovano?

E venendo toſto a diſcorrere della neceſſità predetta: le rendite dei Beni già paſſati nelle Mani morte in quei Dominj, dei quali è diſcorſo, non ſono eſſe già aſceſe in alcuni alla metà, in altri a poco meno di quelle, che formano il mantenimento di tutto il reſtante dei Dominj medeſimi? Le ſoſtituzioni già fatte a favor di queſte Mani morte, ſebbene non per anco verificate, non aſcendono già eſſe a milioni? Non è forſe verità di calcolo aritmetico, che queſte Mani morte, riſpetto al numero dei Laici, non oltrepaſſano la proporzione di tre a cento? Qual eſorbitanza è mai coteſta? Tra le perſone ſuddite di uno Stato, e di una Repubblica medeſima, tre hanno da poſſedere quanto novantaſette, ed ancora non ſono ſodisfatti, ſicchè ſi attendono i caſi di grandioſe ſoſtituzioni, e ſi pretende che a tutte le altre poſſibili non ſia poſto impedimento legale? Ov'è l'equità naturale? Come può ſtar ſaldo l'equilibrio tanto necefsario a mantener la tranquillità Pubblica? Ma giacchè è diſcorſo di Eccleſiaſtici, che formano la maggior parte di queſte Mani morte, dov'è la carità, e

la

la moderazione tanto inculcata dall' Institutor della Chiesa Cristo Signor nostro? A chi viaggia per l' Italia, e singolarmente per le Due Sicilie, si fanno dappertutto innanzi ricchissime Badie, tenute immense di Vescovati, di Congregazioni, di Società, di Monasterj dell' uno, e dell' altro sesso, e di cent' altri Corpi di Mano morta: lo stesso avviene a chi scorre la Francia, e le Fiandre, e la Spagna, e molte Provincie di Alemagna, senza niente dire delle Reali Residenze di tali genti, e delle loro preziose suppellettili, e delle gallerie con regia dovizia adornate. Può mai una così esorbitante ricchezza combinarsi colle massime di Cristo, e degli Apostoli, le quali non senza avvedimento si sono volute con prolissa orazione da noi esporre fin dal principio?

Ma veniamo a considerazioni più precise, le quali facciano vedere più chiaramente ancora la necessità dello statuito provvedimento. Questa picciolissima porzione d' uomini, e Corpi di Mano morta, rispetto al molto maggiore dei Laici, avrebbe ella oltre alle rendite di tanti beni, altre risorse per arricchire? E come! Alla metà, che si è accennata, conviene aggiungere tante limosine, che vengono tratte dalla porzione restata al Laico,

eo, tante oblazioni, e sopra tutto tante esenzioni, le quali sebbene possono essere state giuste, allorchè le Mani morte non possedevano rendite, se non le bastanti al loro congruo sostentamento, sono poi divenute ingiustissime, e contrarie ad ogni natural legge, quando ne possedono più del necessario loro bisogno, anzi con una mostruosa esorbitanza.

Posto ciò: se a tanta corrente di acquisti, e di modi di acquistare non vi si fosse alzato qualche riparo, dove andar doveva a finire la cosa, massimamente in quello dei prefati Dominj, la di cui estensione non si trovi molto vasta? Ecco il termine, a cui dovevano condurre per un necessario corso tanti acquisti: al sovvertimento del Sistema presente del Governo delle Repubbliche, e dei Principati. Che sia così: se i Beni stabili potranno liberamente passare, come prima, nelle Mani morte; e se queste non potranno mai vendere, o almeno non potranno senza evidente vantaggio, come prescrivono le leggi loro, al fin dei conti, tutti i Beni stabili dovranno andar a finire in Mano morta, e dovranno andar a finire tanto più presto, quanto ch' essendo già in loro possesso tanta quantità, questa con sommo precipizio può trarne

al-

altra, e poi altra, che crescendo quella è necessario, che tutte diminuiscano; e per tal modo, ecco come necessariamente tutto il Corpo della Repubblica dovrà consistere in due soli Ordini di persone, cioè Ecclesiastici, e Luoghi Pii patroni delle terre, e de' fondi da una; e Laici affittuari, censuarj, e lavoratori delle medesime terre dall' altra parte: e come nò? Se gli Ecclesiastici soli saranno i patroni delle terre, e de' fondi, resterà altro ai Laici, che di essere coloni loro, affittuarj, e lavoratori? E non è questa una sovversione delle Repubbliche, e dei Principati?

Di più: al mantenimento di questo Sistema è necessario, che gli Ottimati Laici possedano beni, e ricchezze, per le quali si possa da essi sostenere con dignità l' onor del Governo, e i pesi, che vanno annessi. Se per una non ben' intesa pietà dei Testatori (i quali quando fanno i loro Testamenti hanno tutt' altro in vista, che i danni necessarj, che dai Legati esorbitanti in favor degli Ecclesiastici derivano alle cose pubbliche) o per le occorrenze, che sopravvengono alle famiglie Patrizie, si lascia, che al fin dei conti, le rendite loro vadano tutte nell' Ecclesiastico, vi potrà più essere trai Laici chi

so-

sostenga il carico dei Magistrati, ed il decoro della pubblica Maestà?

Diciamo ancora di più: potendo passare o in poco, o in molto tempo tutti i Beni stabili negli Ecclesiastici, se questi per le consuetudini corse (che fino ad un certo segno hanno potuto sorpassarsi, ma che, diminuendosi sempre più i Beni laici, diventano insoffribili) o per certe dottrine dei Decretalisti servitori della Corte di Roma, che sostengono le esenzioni dei Beni passati nell'Ecclesiastico dai pubblici pesi, pretenderanno di niente contribuire, o quella sola quota, che vorranno essi, ai bisogni dello Stato; e se, possedendo essi tutte le ricchezze, potranno contro del Laico impoverito sostener le loro pretensioni colla resistenza, e come in altri Stati è avvenuto, anco colla forza, non doverà necessariamente succedere, o che le cose Pubbliche anderanno in rovina, o che gli Ecclesiastici stessi doveranno prendere il Governo, e provvedervi? E non è ella evidente cosa, che a tali cambiamenti d'Ordine, e di Sistema pubblico porta una sfrenata licenza di poter sempre acquistare in quelli, che per sistema delle lor Leggi particolari non potranno mai vendere?

Se questa sia stata necessità estrema di

di provvedere a tai mali, ed inconvenienti, non già impossibili, ma vicini a poter succedere; lascerò, che quelli stessi, che senza concepirne gli effetti hanno fin' ora atteso ad introdurli, si mettano in un po' d'indifferenza, e ne giudichino essi medesimi.

Io sò benissimo, che a questo discorso di Ragion naturale, corredato fermamente dalla ragione Evangelica, cne per tutto il corso di questa Scrittura abbiamo esposta, verranno contrapposte le Decretali Pontificie, le consuetudini, e fors'anco qualche Concordato; ma circa le Decretali, le quali nella materia dei Beni temporali hanno origine dai tempi infelici, nei quali s'introdussero tante calamità nel Cristianesimo (e tali sono quelle registrate nel *Sesto: tit. de immunitate &c.* Libro fatto compilare da Papa Bonifacio Ottavo) dirò, ch'è stato risposto da tanti valent'uomini, che hanno dimostrato, non poter esse aver luogo per togliere il Diritto Regale dei Sovrani sopra il lor Temporale, sopra cui *de Jure Divino* hanno una essenzial giurisdizione: dirò, che non possono esse obbligare contro il Jus della Natura, che dà diritto a necessaria difesa, resistenza, e provvedimento nei casi di urgente necessità, e che

que-

questa necessità medesima giustifica talvolta i provvedimenti stessi dei Principi fatti anco sopra i divieti medesimi di Dio, non che del Papa, avendone dato Davide l'esempio, che è stato canonizzato nell' Evangelio: (1) *Nunquid legistis quid fecerit David quando necessitatem habuit, & esuriit ipse, & qui cum eo erant: quomodo introivit in domum Dei . . . . & Panes propositionis manducavit, quos non licebat manducare nisi Sacerdotibus?*

Ma la serie di questa Scrittura somministra una risposta più forte ancora, la qual'è che se per diritto Divino non compete a qualsivoglia Ecclesiastico, come tale, alcun comando nelle Temporali cose, o sia nell' economico governo di esse, le quali servono alla vita umana, è cosa manifesta, che le Decretali dei Papi, le quali ordinassero il contrario, non possono obbligare. Circa dunque i Beni temporali, o siano essi passati, o siano solamente destinati a passare dopo purificate certe condizioni; o siano solamente atti a poter passare in Mano Ecclesiastica, o morta, sempre deve tenersi, che restino nella categoria dei Beni temporali, nè il passaggio in det-

(1) *Mar. 2. 25.*

dette Mani fa, che perdano questa natura, nè perciò il Sovrano può perdere quel diritto, che per ordinazione divina aveva prima sopra quei Beni, che sono di natura sua temporali: (1) „ Possessiones terrenae nunquam ita a Regia Potestate „ elongari possunt, quin si ratio postulaverit aut necessitas, & illis ipsa Potestas debeat patrocinium, & illi ipsae „ possessiones debeant in necessitate obsequium, sicut scriptum est: Reddite, quae „ sunt Caesaris Caesari, & quae sunt Dei „ Deo „ diceva Ugone di S. Vittore.

Se il Principe dunque comanderà per la necessità dello Stato (della qual necessità egli solo per ordinazione divina è il conoscitore competente, ed il Giudice) se comanderà, dissi, il Principe, che debba vendersi una porzione di Beni già acquistati dalle Mani morte, o dagli Ecclesiastici, o che più da queste non se ne debbano acquistare; ed il Papa nelle Decretali sue dirà, che non si vendano, o che non abbiano a proibirsi gli acquisti, sebben superflui, ed incomodi allo Stato, dovrà obbedirsi al Principe, perchè egli ha

(1) *Hug. de S. Vict. de Sacram. Fidei l. 2. p. 2. c. 7.*

ha una autorità, che emanà da Dio, dove il Papa potrebbe averla al più per una tolleranza degli uomini, ed in alcune circostanze, che sono soggette ad infinite variazioni; ed in questo proposito converrà concludersi, che non è lecito contravvenire alla Legge di Dio per servire alle Tradizioni umane. (1) *Quare transgredimini Mandatum Dei propter traditiones vestras?*

In quanto a me dove trovo, che l' Evangelio dice chiaramente una cosa, e che la Tradizione dei Santi Padri, e della Chiesa universale, m' insegna il vero senso, e che l' intelligenza della stessa è quella, che risulta dal piano testo delle parole di Cristo, conosco di essere tenuto, ed in preciso dovere di attendere, e di obbedire all' Evangelica Dottrina, posposta ogni altra, che da quella s' allontani, ed ho sempre presente alla mente ciò, che S. Paolo scrisse a que' di Galazia: (2) „ Miror quod tam cito transferimini ab „ eo, qui vos vocavit in gratiam Christi „ in aliud Evangelium, quod non est „ aliud: nisi sunt alii, qui vos contur- „ bant,

(1) *Matth.* 15. 3.
(2) *Galat.* 1. 6.

„ bant, & volunt convertere Evangelium „ Christi; sed licet nos, aut Angelus de „ caelo evangelizet vobis praeter quam „ quod evangelizavimus vobis, anathema „ sit „: ciò, ch'egli replica per la seconda volta.

In quanto alle consuetudini poi: non è ella cosa chiara, che per tutte le leggi, e per la comune pratica esse cessano tosto, che si scoprono essere state, o che divengono dannose alla Repubblica, perchè non possono mai prevalere nè a ciò, ch'è scritto nella Legge di Dio, nè a ciò, che detta la Ragione? E' cospicuo il Testo Legale, il quale fu posto da Graziano nel numero dei Canoni: (1) *Consuetudinis, usus que longaevi non vilis auctoritas est; verum non usque adeo valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem scriptam.*

E finalmente per quel, che riguarda i Concordati, se anche questi, (lo che sarebbe da esaminarsi) sussistessero, convien distinguere i tempi, le circostanze, le ragioni, per le quali si sono conclusi. Cambiate queste circostanze, questi tempi, queste ragioni essenzialmente, se i Con-

(1) *Distinct. II. Can. Consuetudinis.*

Concordati col corso del tempo, osservandoli, distruggessero la Repubblica, se le nuove sopravvenienze fanno diventare necessariamente ingiusta l'ulterior durazione loro, e se le ragioni, che sussistevano al tempo della celebrazione, in presente non militano, questi Concordati non possono per ogni diritto sussistere, nè possono togliere alla potestà del Sovrano il debito di provvedere alle necessità pubbliche. Le Leggi Ecclesiastiche medesime hanno stabilito, che la Chiesa debba riguardarsi come Pupilla nei suoi contratti; molto più le leggi, e le massime dello Stato sono sempre state tali, che non abbia potuto valer mai contratto, il quale porti col tempo la distruzione della Repubblica. Quando pertanto le cose arrivano a tale necessità, o di lasciare andar in rovina lo Stato, o di provvedere a traverso d'ogni Concordato, la legge di dover provvedere prevale ad ogni Concordato, che osservato portasse la distruzione della Repubblica; poichè la Legge suprema è la salute pubblica: *Salus populi suprema lex esto*.

Il fatto però sta, che i Sovrani dei quali abbiamo scritto, non hanno bisogno di far uso di queste ragioni. Niuna Decretale; niuna consuetudine, niun Con-

cordato osta, nè ha ostato mai alla libertà, in cui sono i Sovrani di far qualunque legge, che reputino opportuna sopra i Beni temporali dei loro sudditi, non per anco passati in mano di Ecclesiastici, dei quali soli predicano le leggi promulgate: chi pretendesse condurre a questa intelligenza le Decretali, o le consuetudini, o se vi fosse qualche Concordato, pretenderebbe di poter render soggette, o pari almeno in autorità universalmente le Potestà Secolari all'Ecclesiastica nel governo temporale dei proprj Dominj contro le leggi di Dio, e della Chiesa medesima.

Per queste ragioni dunque è molto chiaro, e necessario il diritto dei Sovrani d'aver pubblicata la legge coibitiva del passaggio ulteriore dei Beni stabili in Mani morte, e di aver poste per l'avvenire opportune modificazioni ai Lasciti, ed ai respettivi acquisti delle medesime; poichè mantenendo essi (come si è veduto) intatti i diritti regali di Sovranità sopra quegli stessi Beni stabili, che già sono passati negli Ecclesiastici, potevano nella necessità di provvedere ai pubblici bisogni ordinare, che ne fosse alienata una porzione di quelli stessi, che sono già lasciati oltre il conveniente bisogno; e se non

non l' hanno fatto per secondare i riguardi d' una pietà loro naturale; non può per questo argomentarsi, che abbiano perduto il diritto, nè che cessi in essi il debito nei casi di necessità sopra osservata di provvedere, che più non se ne lascino, e che rispettivamente più non se ne acquistino con danno, ed incomodo dei Laici loro sudditi.

Resta a farsi qualche breve parola intorno al secondo Quesito, cioè se, della potestà adoperata da questi Principi nel far la Legge potevano essi valersene senza la previa licenza, e consenso della Santa Sede?

Dopo le prove, che quì sopra si sono recate circa la seconda parte del quinto Principio per concludere, che potessero valersi del diritto loro senza scienza, e consenso previo della predetta Santa Sede, parerebbe soverchio ogni ulterior raziocinio, fissando anzi: che senza lesione della Sovranità loro non potevano credersi obbligati a ricercar consenso da chi si sia; se non che può lasciar luogo a dubitazione la pratica fin' ora osservata in quasi tutti i dominj, dei quali ragioniamo, di passar di concerto colla Santa Sede allorquando si tratti di ripartire i pesi, e gli aggravj dello Stato anco sopra i beni posseduti dagli Ecclesiastici. L 2 Ma

Ma ognuno ben conosce, rispetto ad una tal pratica, dove ella sussista, che l'argomentare o debito, o convenienza pur anco di partecipare, o di ricercare il consenso dalla Santa Sede Romana per pubblicare una legge sopra i Beni temporali posseduti dai sudditi Laici, perchè forse così si è praticato, quando si trattava di Beni, che già erano passati nell'Ecclesiastico (qualunque sia la cosa) è un equivoco manifesto: la pratica predetta non può riguardare se non le esenzioni, che si sono tollerate, o concedute sopra quei loro Beni, allorchè parve, che fosse opportuno di così fare: ma il partecipare, e molto più il dimandare consenso di far legge, che i Beni temporali dei sudditi Laici, i quali sono da questi attualmente posseduti, e non mai sono stati in mano Ecclesiastica, non abbiano da potersi alienare se non a tal genere di persone, e con tali condizioni, sarebbe un riconoscere un altro Sovrano sopra di se, dal cui beneplacito dipender dovesse la validità della legge, che si vuol promulgare.

Resterà dunque, per quanto mi sembra, con sode ragioni di Diritto divino, ed umano, con esempj illustri di religiosissimi Principi provato, e concluso, che potevano, e nel caso dell'esposta neces-

sità

sità dovevano i Sovrani, dei quali Vostra Eccellenza mi ha motivato, promulgare la Legge più volte nominata, e che non potevano senza offesa della Sovranità, di cui Dio Signor dei Signori gli ha investiti, nè attendere, nè ricercare, nè lasciar pure, che con autorità forestiera alcun'altro di questo affare puramente temporale se ne intromettesse; perchè essi soli sono debitori a Dio del buon regime temporale dei loro Stati: perchè Dio è quello che comanda, ch'essi Sovrani, e non già altri, governino nelle cose temporali gli Stati, che a loro furono dati in custodia: perchè ad essi finalmente, e non ad altri del detto temporale Governo Dio medesimo dimanderà ragione: (1) „ Si aliquid jusserit Curator, non faciendum „ est? non tamen si Proconsul jubeat. „ Rursus si ipse aliquid jusserit Proconsul, aliud jubeat Imperator, nunquid „ dubitatur, illo contempto, illi esse serviendum? Ergo si aliud jubeat Imperator, aliud jubeat Deus, quid judicatur? major potestas Deus; da veniam, „ o Imperator „. Vo-

(1) *August. de verb. Dom. secund. Matt. Serm. 6. apud Grot. de Imper. Summ. Potestatum circa Sacra.*

Vostra Eccellenza riceva un testimonio della sincera obbedienza mia in questo Ragionamento. Ella col lume chiarissimo, onde splende nell' alto posto, a cui la sua Virtù l'ha meritamente inalzata, conoscerà quanto sia giusto; e perciò a Lei umilmente lo sottopongo.

Fine del Tomo Decimonono,

NO.